# Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701X

C 292

36° anno

(segue)

28 ottobre 1993

# delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Prezzo: 18 ECU

### Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	Interrogazioni scritte con risposta	
93/C 292/01	n. 1593/90 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Proteste di zoofili olandesi e tedeschi contro l'allevamento di cani Harlan CBP ad Austerlitz in Olanda	l 1
93/C 292/02	n. 1790/91 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Strategia CE nei confronti del Giappone	2
93/C 292/03	n. 1/93 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Strategia CE nei confronti del Giappone	2
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1790/91 e 1/93	2
93/C 292/04	n. 1837/91 dell'on. Christa Randzio-Plath alla Commissione Oggetto: Distruzione della foresta pluviale tropicale del Sarawak (Malaysia)	2
93/C 292/05	n. 2772/91 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Pubblicità di bevande alcoliche	2
93/C 292/06	n. 857/92 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Abbonamenti a riviste scientifiche come parziale contributo a favore dell'ex Unione Sovietica	3
93/C 292/07	n. 1031/92 dell'on. Willi Rothley alla Commissione Oggetto: Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)	4
93/C 292/08	n. 1066/92 dell'on. Joaquim Miranda da Silva alla Commissione Oggetto: Tutela del patrimonio culturale e naturale	4
93/C 292/09	n. 1197/92 dell'on. Arturo Escuder Croft alla Commissione Oggetto: Partecipazione del Parlamento al padiglione comunitario dell'Expo '92 e azioni relative al V centenario	5
	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
93/C 292/10	n. 1246/92 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Elaborazione della normativa comunitaria	6
93/C 292/11	n. 1439/92 degli onn. Jessica Larive e Jan Bertens alla Commissione Oggetto: Carente sicurezza nucleare nella CSI	6
93/C 292/12	n. 1534/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Partecipazione dell'EFTA al programma MEDIA	7
93/C 292/13	n. 1607/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione  Oggetto: Sistema generale di riconoscimento dei diplomi universitari — Diploma francese di dottore in diritto	7
93/C 292/14	n. 1648/92 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: Codex/GATT: Nuova stesura delle norme Codex nel contesto della HACCP	7
93/C 292/15	n. 1939/92 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Misure d'aiuto, eventualmente incompatibili con il mercato comune, alla ditta belga Fabelta Ninove	. 8
93/C 292/16	n. 1940/92 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Privatizzazione dell'azienda pubblica belga Fabelta Ninove	8
93/C 292/17	n. 1941/92 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Piano tessile belga	9
93/C 292/18	n. 1942/92 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Aiuti all'azienda belga Idealspun	9
93/C 292/19	n. 1213/93 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Normativa belga in materia di azioni senza diritto di voto — Autorizzazione della Commissione	10
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1939/92, 1940/92, 1941/92, 1942/92 e 1213/93	10
93/C 292/20	n. 2216/92 dell'on. Hemmo Muntingh alla Commissione Oggetto: Qualità dell'acqua della Mosa	10
93/C 292/21	n. 2350/92 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Collegamento autostradale E 25 — E 40 a Liegi	11
93/C 292/22	n. 2363/92 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Biblioteca europea	12
93/C 292/23	n. 2558/92 dell'on. Pierre Lataillade alla Commissione Oggetto: Aiuto della Comunità europea e rispetto dei diritti del bambino	12
93/C 292/24	n. 2686/92 dell'on. Giulio Fantuzzi alla Commissione Oggetto: Pagamenti compensativi in zone di produzione tradizionali di frumento duro dell'Emilia Romagna	12
93/C 292/25	n. 2698/92 degli onn. Hiltrud Breyer, Paul Lannoye, Virginio Bettini e Marguerite-Marie Dinguirard alla Commissione Oggetto: Programma TACIS	13
93/C 292/26	n. 2801/92 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Presenza della Comunità alle manifestazioni sportive	14

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
93/C 292/27	n. 2812/92 dell'on. Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Esclusione di scrittori danesi dal Premio letterario europeo	15
93/C 292/28	n. 2813/92 dell'on. Freddy Blak alla Commissione	
	Oggetto: Esclusione di scrittori danesi dal Premio letterario europeo	15
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 2812/92 e 2813/92	16
93/C 292/29	n. 3023/92 dell'on. Sylviane Ainardi alla Commissione Oggetto: Campagna d'informazione e di comunicazione della Comunità	16
93/C 292/30	n. 3156/92 dell'on. Edward Kellett-Bowman alla Commissione Oggetto: Spesa nell'ambito del G-24 e del G-7	17
93/C 292/31	n. 3166/92 dell'on. Juan Bandrés Molet alla Commissione Oggetto: Impianto di depurazione di Onda, Bechi e Vila Real (Comunità valenziana)	18
93/C 292/32	n. 3212/92 dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Misure a favore del mecenatismo culturale	18
93/C 292/33	n. 3226/92 dell'on. Diego de los Santos López alla Commissione Oggetto: Protezione dell'industria comunitaria del riso	19
93/C 292/34	n. 3246/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Riconciliazione con l'eredità europea	19
93/C 292/35	n. 3309/92 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Lavori nella zona del Preveli	20
93/C 292/36	n. 3320/92 dell'on. Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Programmi presentati dalla Spagna nel contesto del programma Interreg a favore degli agenti doganali	
93/C 292/37	n. 3333/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Imposizione da parte della Grecia di un prelievo speciale sui biglietti aerei	21
93/C 292/38	n. 3364/92 dell'on. David Martin alla Commissione Oggetto: Politica in materia di biblioteche destinatarie dei documenti della Comunità europea	22
93/C 292/39	n. 3471/92 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Diritto d'iniziativa della Commissione	22
93/C 292/40	n. 3472/92 dell'on. Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Pareri del Comitato economico e sociale	23
93/C 292/41	n. 3487/92 dell'on. Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Superstrada di collegamento fra la Galizia e l'Europa centrale attraverso la Cordillera Cantabrica	23
93/C 292/42	n. 3506/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Utilità di determinati adattamenti nel settore della pesca	. 24
93/C 292/43	n. 17/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Aiuto finanziario della Commissione al quotidiano Oslobodjenje	24
93/C 292/44	n. 24/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Il futuro di Inter Rail	25

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
93/C 292/45	n. 40/93 degli onn. Florus Wijsenbeek e Rui Amaral alla Commissione Oggetto: Deroghe accordate dalla Commissione nel settore dei trasporti marittimi	25
93/C 292/46	n. 42/93 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Politica d'informazione delle istituzioni comunitarie	26
93/C 292/47	n. 176/93 dell'on. Joaquim Miranda Da Silva alla Commissione Oggetto: Concessione di sussidi del SIBR (sistema di incentivi a base regionale) con la partecipazione di fondi comunitari	
93/C 292/48	n. 210/93 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Conseguenze della chiusura dei cantieri di Sira	27
93/C 292/49	n. 236/93 dell'on. Juan de Dios Ramírez-Heredia alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei veicoli	28
93/C 292/50	n. 256/93 dell'on. Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Semplificazione delle procedure amministrative in vista del miglioramento delle condizioni di libera circolazione in seno alla Comunità	28
93/C 292/51	n. 303/93 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Finanziamenti dei fondi strutturali e ambiente	29
93/C 292/52	n. 316/93 dell'on. Barry Desmond alla Commissione Oggetto: «Europass» per i pensionati	29
93/C 292/53	n. 397/93 degli onn. Agostino Mantovani, Franco Borgo, Nino Pisoni, Giuseppe Mottola, Joachim Dalsass, Giulio Gallenzi, Eolo Parodi, Mario Forte, Gabriele Sboarina, Andrea Bonetti e Aldo De Matteo alla Commissione Oggetto: Prevenzione dell' <i>Ascosphera apis</i>	
93/C 292/54	n. 402/93 dell'on. Reinhold Bocklet alla Commissione  Oggetto: Promozione di manifestazioni celebrative in occasione dell'entrata in vigore del mercato unico europeo	30
93/C 292/55	n. 403/93 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Regno Unito — Elenco limitato di prodotti farmaceutici	31
93/C 292/56	n. 407/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Lavoratori nella CE e regimi pensionistici professionali	32
93/C 292/57	n. 447/93 dell'on. John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni a favore del patrimonio architettonico	32
93/C 292/58	n. 476/93 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Importazioni di uranio	33
93/C 292/59	n. 513/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Uccelli selvatici nei paesi della Comunità	33
93/C 292/60	n. 517/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Lo scandalo del cotone greco	33
93/C 292/61	n. 533/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Futuro degli scrittori in Europa	34
93/C 292/62	n. 551/93 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Problemi connessi con le esportazioni di cozze greche	34

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
93/C 292/63	n. 557/93 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Tossina nelle ostriche della costa atlantica	35
93/C 292/64	n. 576/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Modifica del regolamento (CEE) n. 2052/88	35
93/C 292/65	n. 626/93 dell'on. Michel Debatisse alla Commissione Oggetto: Importazione di pomodori dal Marocco	36
93/C 292/66	n. 646/93 dell'on. José Vázquez Fouz alla Commissione Oggetto: Nuovi accordi di pesca con i paesi del Magreb	36
93/C 292/67	n. 656/93 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Canali televisi pornografici	37
93/C 292/68	n. 660/93 dell'on. Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Programma Phare	38
93/C 292/69	n. 676/93 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Attraversamento dello stretto di Gibilterra da parte di maghrebini durante il periodo estivo	38
93/C 292/70	n. 687/93 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Cessione vetture usate	38
93/C 292/71	n. 690/93 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Riconoscimento del diploma legale di «Dottore in chirurgia dentaria»	39
93/C 292/72	n. 748/93 dell'on. Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Partecipazione della CE a un progetto di infrastruttura in Sudamerica (Hidrovia)	40
93/C 292/73	n. 752/93 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Risoluzione del Consiglio concernente la tutela degli interessi finanziari della Comunità — Attuazione delle disposizioni del paragrafo 9	40
93/C 292/74	n. 768/93 dell'on. Anne André alla Commissione Oggetto: IVA tedesca	41
93/C 292/75	n. 942/93 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Imposizione IVA sulle percorrenze in pullman in Germania	41
93/C 292/76	n. 983/93 dell'on. Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Pullman turistici e IVA sul fatturato relativo ai «trasporti» in Germania	41
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 768/93, 942/93 e 983/93	42
93/C 292/77	n. 776/93 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Bilancio delle misure di formazione professionale permanente a favore di funzionari europei nell'anno 1992	42
93/C 292/78	n. 785/93 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Pesca — Contingente per il merluzzo carbonaro	43
93/C 292/79	n. 791/93 dell'on. Barry Desmond alla Commissione Oggetto: Formazione professionale delle infermiere	43

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pag
93/C 292/80	n. 799/93 degli onn. José Vázquez Fouz e Manuel Medina Ortega alla Commissione Oggetto: Aiuti alle specie pelagiche di piccole dimensioni	4
93/C 292/81	n. 801/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione	
	Oggetto: Materie prime derivate e loro definizione	4
93/C 292/82	n. 802/93 degli onn. Agostino Mantovani, Mauro Chiabrando, Franco Borgo, Mario Forte, Gerardo Gaibisso, Ferruccio Pisoni e Gabriele Sboarina alla Commissione Oggetto: Regolamentazione delle quote nell'OCM del tabacco	4
93/C 292/83	n. 803/93 degli onn. Agostino Mantovani, Mauro Chiabrando, Franco Borgo, Mario Forte, Gerardo Gaibisso, Giuseppe Mottola, Ferruccio Pisoni e Gabriele Sboarina alla Commissione	
	Oggetto: Oneri e anticipazioni nella COM del tabacco	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 802/93 e 803/93	
93/C 292/84	n. 805/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione	
	Oggetto: Acquisizione di beni in uno Stato membro diverso dal proprio	4
93/C 292/85	n. 807/93 dell'on. João Cravinho alla Commissione	
	Oggetto: Ritardi nel pagamento di fondi dell'FSE a operatori portoghesi del settore della formazione professionale	4
93/C 292/86	n. 808/93 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione	
	Oggetto: Dibattito sul riciclaggio dei proventi del traffico illecito di stupefacenti in Portogallo	4
93/C 292/87	n. 810/93 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione	
	Oggetto: Disposizioni tedesche in materia di condizionamento	4
93/C 292/88	n. 812/93 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Sovvenzione CE per l'ospedale Sint-Jan a Bruges (Belgio)	4
93/C 292/89	n. 813/93 dell'on. Ben Visser alla Commissione	
	Oggetto: Importazioni di conserve di tonno	4
93/C 292/90	n. 814/93 dell'on. Jessica Larive alla Commissione	
	Oggetto: Campagna di promozione del libro e della lettura in Europa	4
93/C 292/91	n. 817/93 dell'on. Peter Crampton alla Commissione	
	Oggetto: Sospensione delle importazioni da paesi terzi nel settore della pesca	4
93/C 292/92	n. 818/93 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Aiuti francesi all'industria della pesca	4
93/C 292/93	n. 820/93 dell'on. Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Situazione economica e sociale nella provincia di Marinha Grande — Portogallo	5
93/C 292/94	n. 834/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione	
	Oggetto: Industria chimica della Comunità	
93/C 292/95	n. 835/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione	
	Oggetto: Problema energetico a Creta	5

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina		
93/C 292/96	n. 839/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Situazione dell'antico stadio-teatro di Salonicco			
93/C 292/97	n. 841/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione			
	Oggetto: Situazione in Camerun e aiuto economico della Comunità	52		
93/C 292/98	n. 845/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Igrobiotopo-trasformato in pista automobilistica	52		
93/C 292/99	n. 854/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Regolamentazione in materia di circolazione dei capitali	53		
93/C 292/100	n. 856/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: «Subaffitto» di funzionari	53		
93/C 292/101	n. 894/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Clausole discriminatorie contro la donna nei contratti di lavoro	54		
93/C 292/102	n. 907/93 dell'on. Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Tasse sulle automobili	55		
93/C 292/103	n. 1079/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Livelli di imposizione fiscale sulle automobili	55		
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 907/93 e 1079/93	55		
93/C 292/104	n. 1016/93 dell'on. Iñigo Mendez de Vigo alla Commissione Oggetto: Dichiarazioni del Presidente Delors in relazione ai recenti negoziati CE-Marocco	55		
93/C 292/105	n. 1057/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Restrizioni imposte al movimento cooperativistico greco e loro conseguenze per la popolazione rurale			
93/C 292/106	n. 1076/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Parco nazionale di Sunio (Attica)	56		
93/C 292/107	n. 1077/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Programmi a beneficio delle peculiarità locali	57		
93/C 292/108	n. 1087/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio Oggetto: Diritti dei cittadini provenienti dalle isole di Imvros e Tenedos (Imvoz e Bozcaada) .	57		
93/C 292/109	n. 1108/93 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: La Commissione e i gruppi di interesse	57		
93/C 292/110	n. 1137/93 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo: stanziamento di fondi per gli obiettivi 3 e 4	58		
93/C 292/111 n. 1172/93 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Catastrofiche conseguenze delle scosse telluriche a Pirgo (Elide)		58		
93/C 292/112	n. 1186/93 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Carta comunitaria di pronto soccorso	58		
93/C 292/113	n. 1306/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Carta dell'Europa in cui non figura la Grecia	59		

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
93/C 292/114	n. 1382/93 dell'on. Wilfried Telkämper alla Commissione Oggetto: Rappresentanza del settore energetico della CE all'Expo da parte dell'EDF	59
93/C 292/115	n. 1392/93 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Responsabilità della Commissione nel successo del Trattato di Maastricht	59
93/C 292/116	n. 1402/93 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Decontaminazione delle centrali nucleari allo scadere della durata d'esercizio	60
93/C 292/117	n. 1403/93 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Decontaminazione delle centrali nucleari allo scadere della durata d'esercizio	61
93/C 292/118	n. 1409/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Osservatori agricoli	61
93/C 292/119	n. 1410/93 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Sostegno per lo sviluppo di centri commerciali di macchinari per l'agricoltura	61
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1409/93 e 1410/93	61
93/C 292/120	n. 1429/93 dell'on. Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Trattative, con il patrocinio della Commissione, fra (Ceco) Slovacchia e Ungheria sui lavori in corso a Gabcikovo	
93/C 292/121	n. 1466/93 dell'on. Maartje van Putten alla Commissione Oggetto: Proposta della TVE di video sull'ambiente e lo sviluppo	62
93/C 292/122 ,	n. 1477/93 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Attività dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni nel quadro del piano ONU d'azione per il Mozambico	63
93/C 292/123	n. 1553/93 dell'on. Alex Smith al Consiglio Oggetto: Fornitura di armi all'Iraq da parte dell'Austria	63
93/C 292/124	n. 1566/93 degli onn. Mauro Chiabrando, Bryan Cassidy e Tullio Regge al Consiglio Oggetto: Libera circolazione all'interno della CEE	. 63
93/C 292/125	n. 1588/93 dell'on. Raymonde Dury al Consiglio Oggetto: Giuria di selezione delle opere d'arte per i nuovi edifici del Consiglio	64
93/C 292/126	n. 1719/93 dell'on. Klaus Wettig al Consiglio Oggetto: Concorso di artisti (93/S 21-3373/FR) per i nuovi edifici del Consiglio delle Comunità europee e i suoi servizi	64
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1588/93 e 1719/93	64
93/C 292/127	n. 1619/93 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Controlli sull'utilizzazione delle dotazioni a titolo degli aiuti umanitari d'urgenza	65
93/C 292/128	n. 1646/93 dell'on. Llewellyn Smith al Consiglio Oggetto: Politica comunitaria nei confronti del plutonio	65
93/C 292/129	n. 1696/93 dell'on. John Hume alla Commissione Oggetto: Le Credit Union d'Irlanda e Regno Unito	65

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
93/C 292/130	n. 1699/93 dell'on. Dorothée Piermont al Consiglio	
	Oggetto: Esposizione alle radiazioni subita da personale tecnico ausiliario alla EBS di Forbach (Francia)	66
93/C 292/131	n. 1800/93 degli onn. Leo Tindemands, Alberto Michelini, Sir Christopher Prout, Pierre Bernard-Reymond e Friedrich Merz al Consiglio	
	Oggetto: Richiesta di adesione alla CE da parta di Malta	66
93/C 292/132	n. 1901/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio	
	Oggetto: Necessità di escludere le regioni insulari greche dal campo d'applicazione dell'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia	67
93/C 292/133	n. 1920/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio	
	Oggetto: Coltivazione del cotone in Grecia	67
93/C 292/134	n. 1921/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos al Consiglio	
	Oggetto: Condanna di un giornalista greco in assenza di avvocato difensore	68
93/C 292/135	n. 1999/93 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio	
	Oggetto: Protezione della tartaruga di mare	68
93/C 292/136	n. 2183/93 dell'on. Brigitte Langenhagen al Consiglio	
	Oggetto: Mancato uso della lingua tedesca	69
93/C 292/137	n. 2267/93 dell'on. Filippos Pierros al Consiglio	
	Oggetto: Sopravvivenza del Comitato delle regioni	69
93/C 292/138	n. 2294/93 dell'on. Gérard Fuchs al Consiglio	
	Oggetto: Programma Konver	69
93/C 292/139	n. 2296/93 dell'on. Gérard Fuchs al Consiglio	
	Oggetto: Furocontrol	70
93/C 292/140	n. 2527/93 degli onn. Mario Melis, Andrea Raggio e Virginio Bettini al Consiglio	
	Oggetto: Abuso di posizione dominante delle Cartiere Burgo	70
93/C 292/141	n. 2631/93 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete al Consiglio	
	Oggetto: Diritto d'asilo e nozione di paese di provenienza sicuro	71
93/C 292/142	n. 2635/93 dell'on. Gérard Fuchs al Consiglio	
	Oggetto: Presidenza belga e tassazione del risparmio	72

I

(Comunicazioni)

### PARLAMENTO EUROPEO

#### INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1593/90** dell'on. Herman Verbeek (V) alla Commissione delle Comunità europee (21 giugno 1990)

(93/C 292/01)

Oggetto: Proteste di zoofili olandesi e tedeschi contro l'allevamento di cani Harlan CBP ad Austerlitz in Olanda

Nella risposta data il 7 dicembre 1988 all'interrogazione scritta n. 939/88 (1) degli onn. Seibel-Emmerling (S) e Bloch von Blottnitz (ARC), il commissario Clinton Davis ha informato il Parlamento che la Commissione avrebbe portato a sua conoscenza il rapporto dettagliato sulle condizioni in cui sono tenuti i cani nell'allevamento Harlan Sprague Dawley di Austerlitz, in Olanda, non appena in possesso di tale rapporto.

Poiché, tuttavia, il Parlamento non ha a tutt'oggi ricevuto, per quanto è dato sapere, tale rapporto, si vuol sapere dalla Commissione:

- 1. se ha già ricevuto dalle autorità olandesi il rapporto in parola e, in caso affermativo, a che data lo ha trasmesso al Parlamento europeo;
- 2. se, dalle informazioni riportate nel documento, si possa dedurre che le condizioni nelle quali sono tenuti ed allevati i Beagles nell'azienda di cui sopra siano conformi a quanto stabilito nella direttiva 86/609/ CEE (2);
- 3. se nel frattempo siano state migliorate nell'allevamento in parola le condizioni degli animali.
- (1) GU n. C 276 del 30. 10. 1989, pag. 5.
- (2) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas (1) in nome della Commissione

(6 luglio 1993)

La Commissione si è tenuta in contatto con le autorità olandesi competenti per l'attuazione della direttiva 86/ 609/CEE in merito alla sistemazione degli animali da parte della società Harlan Sprague Dawley (HSD) ad Austerlitz in Olanda. La risposta delle autorità olandesi è la seguente:

- a) Dal novembre 1989 la sistemazione degli animali da laboratorio deve essere conforme all'articolo 5 della direttiva 86/609/CEE. Tale articolo stabilisce che gli Stati membri dovrebbero attenersi alle linee guida contenute nell'allegato II della direttiva. Tuttavia, in base al punto 6 dell'introduzione all'allegato II, tali linee guida hanno un carattere puramente consultivo.
- b) La sistemazione dei cani nell'allevamento HSD di Austerlitz non è contraria al disposto dell'articolo 5 della direttiva. Vi sono tuttavia alcune discrepanze rispetto al disposto dell'allegato II le cui linee guida non sono però obbligatorie, in particolare per quanto riguarda i consigli impartiti per le dimensioni delle gabbie e dei recinti e per l'uso dei pavimenti a griglia.
- c) Il 6 aprile 1990 le autorità olandesi hanno raggiunto un accordo con la società HSD, in base al quale la società si sarebbe impegnata a soddisfare in tempi sufficientemente rapidi alle linee guida dell'allegato II della direttiva. L'ispettorato principale del servizio veterinario olandese sta esaminando questa questione con la società HSD.
- d) L'ispettorato principale del servizio veterinario olandese ha esaminato con scienziati olandesi l'opportunità di utilizzare pavimenti a griglia negli allevamenti di cani. Essi hanno esaminato in particolare i pavimenti con griglie metalliche ricoperte di vinile. Dall'esame è emerso che alcuni tipi di pavimenti a griglia non hanno un impatto negativo per il benessere dei cani e sono addirittura raccomandabili. Per tale motivo l'ispettorato ha deciso che si potranno utilizzare unicamente quei pavimenti a griglia il cui tipo sia stato autorizzato dall'ispettorato stesso.
- e) Nei Baesi Bassi è in corso di preparazione una nuova normativa sulla sistemazione degli animali da laboratorio, la quale si baserà anche sui risultati del congresso internazionale sulla sistemazione degli animali da laboratorio che si è tenuto a Berlino dal 17 al 19 maggio 1993 e sul dibattito in corso nell'ambito della consultazione multilaterale nel quadro della Convenzione del Consiglio d'Europa che si è tenuta a Strasburgo dal 29 giugno al 2 luglio 1993.

<sup>(1)</sup> La Commissione si rammarica per il ritardo con cui risponde a questa interrogazione.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1790/91

dell'on. Gijs de Vries (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (1° settembre 1991) (93/C 292/02)

Oggetto: Strategia CE nei confronti del Giappone

Vista l'importanza e la natura delle relazioni CE-Giappone, può la Commissione comunicare quanti funzionari occupati rispettivamente nelle DG I, III, IV e XIII hanno una conoscenza sufficiente del giapponese?

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1/93 dell'on. Gijs de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee (3 febbraio 1993) (93/C 292/03)

Oggetto: Strategia CE nei confronti del Giappone

Vista l'importanza e la natura delle relazioni tra la CE e il Giappone, il 2 luglio 1991 l'interrogante aveva chiesto alla Commissione di comunicare quanti funzionari occupati rispettivamente nelle direzioni generali I, III, IV e XIII avessero una sufficiente padronanza della lingua giapponese. Fino ad oggi la Commissione non ha ancora risposto a questa interrogazione (interrogazione scritta n. 1790/91).

- 1. Condivide la Commissione l'opinione dell'interrogante secondo cui il fatto di non aver ancora risposto a questa interrogazione a distanza di un anno e mezzo è sintomo della carenza di pensiero strategico della Commissione sulle relazioni con il Giappone?
- 2. Intende la Commissione fornire ancora una risposta all'interrogazione di cui sopra, e stavolta senza indugi?

Risposta comune data dal sig. Van Miert in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1790/91 e 1/93

(28 luglio 1993)

- 1. La Commissione non dispone di dati statistici che consentano di determinare con esattezza le lingue non comunitarie conosciute dai suoi funzionari.
- 2. Nel quadro della strategia seguita nelle sue relazioni con il Giappone, la Commissione condivide l'opinione espressa dall'onorevole parlamentare circa l'importanza che i funzionari abbiano una conoscenza della lingua giapponese e fa quanto in suo potere per agevolarne l'apprendimento.
- 3. Nel quadro dei corsi regolari di lingue straniere organizzati dall'unità «Formazione», sono infatti disponibili corsi di giapponese per i funzionari e gli agenti in servizio a Bruxelles. Attualmente esistono quattro corsi normali di livello 1, 2, 3 e 6 e due corsi di approfondimento della comprensione e dell'espressione orale, a cui partecipano, in

totale, circa sessanta funzionari provenienti da tutte le direzioni generali. I funzionari che portano a termine i corsi di livello superiore dispongono di una buona conoscenza di base della lingua giapponese.

4. Inoltre, dal 1987-1988, la Commissione ha aperto regolarmente il suo programma ETP (Executive Training Programme) ad un funzionario destinato alla delegazione della Commissione a Tokio, in modo da consentirgli di acquisire una conoscenza pratica della lingua giapponese prima di prendere definitivamente servizio in tale sede.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1837/91**

dell'on. Christa Randzio-Plath (S) alla Commissione delle Comunità europee (1° settembre 1991) (93/C 292/04)

Oggetto: Distruzione della foresta pluviale tropicale del Sarawak (Malaysia)

Quali azioni ha intrapreso la Commissione per ottemperare alla richiesta del Parlamento europeo di istituire un'apposita fondazione per le foreste pluviali tropicali dotata di fondi propri e di proprie strutture di giudizio?

# Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(19 luglio 1993)

Le decisioni comunitarie adottate su iniziativa del Parlamento europeo nell'ambito del bilancio 1992 hanno consentito di avviare significative azioni di cooperazione nel settore delle foreste tropicali, in particolare con una specifica linea di bilancio, per la quale la Commissione ha proposto un regolamento. Tra le azioni intraprese vi è l'istituzione o il contributo a fondi di vario tipo (in particolare il «Rain Forest Trust Fund» per la realizzazione del programma pilota di conservazione della foresta tropicale del Brasile e il «Fondo amazonico» in Colombia). L'esperienza acquisita dovrebbe consentire successivamente di stabilire l'eventuale interesse di una fondazione specifica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2772/91 dell'on. Mary Banotti (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (22 novembre 1991) (93/C 292/05)

Oggetto: Pubblicità di bevande alcoliche

Considerando che la questione della pubblicità di bevande alcoliche è affrontata in maniera profondamente diversa in

ciascuno Stato membro, può la Commissione far sapere se — nel contesto della politica sanitaria della Comunità — essa intende avanzare proposte volte ad armonizzare le normative vigenti in materia nei vari Stati membri, allo scopo di proteggere la salute dei giovani, in particolare, contro l'abuso di alcol?

# Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Un'indagine sul consumo di alcol fra i bambini di 11-15 anni rivela che il 27 % dei quindicenni consuma regolarmente (cioè almeno una volta alla settimana) birra o sidro e che il 31 % degli undicenni consuma tali bevande occasionalmente. Con l'aumentare dell'età si registra un aumento costante del consumo di alcol mentre le differenze fra ragazzi e ragazze sono irrilevanti.

La Commissione è consapevole dell'esigenza di prevenire l'abuso di bevande alcoliche da parte dei bambini e dei giovani e ha già promosso numerose azioni in questo settore sulla scorta della risoluzione del Consiglio del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di bevande alcoliche (¹), e della risoluzione del Consiglio del 23 novembre 1988 sull'educazione alla salute nelle scuole (²).

La direttiva 89/552/CEE dell'ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni concernenti l'esercizio delle attività televisive (3) stabilisce tra l'altro che la pubblicità televisiva non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza e stabilisce criteri a cui deve conformarsi la pubblicità televisiva di bevande alcoliche. La direttiva è in vigore dal 3 ottobre 1991.

Oltre ad attuare e a sostenere una serie di azioni preventive, la Commissione ha inoltre istituito un gruppo di lavoro interservizi incaricato di seguire da vicino gli sviluppi nel settore della pubblicità, compresa quella di bevande alcoliche, al fine di elaborare raccomandazioni adeguate e tempestive per azioni future.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 857/92 dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (14 aprile 1992) (93/C 292/06)

Oggetto: Abbonamenti a riviste scientifiche come parziale contributo a favore dell'ex Unione Sovietica

In un annuncio apparso negli ultimi mesi del 1991 sulla rivista *Nature* si chiedeva ai lettori di sottoscrivere indivi-

dualmente o collettivamente abbonamenti annuali alla rivista a favore di singoli ricercatori o di organismi scientifici dell'ex Unione Sovietica; i promotori giustificavano questa loro iniziativa coi rischi che incombono sull'enorme patrimonio scientifico della Russia.

Non ritiene opportuno la Commissione dare un effettivo aiuto ai ricercatori o agli organismi scientifici dell'ex Unione Sovietica finanziando, con risorse comunitarie, i costi di abbonamento a tutta una serie di riviste specializzate che per ovvi motivi economici i suddetti ricercatori ed organismi non sono in grado di procurarsi?

### Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(5 luglio 1993)

La Commissione è consapevole della carenza di riviste scientifiche nei paesi dell'ex Unione Sovietica. Il programma della Commissione per l'assistenza tecnica alla Comunità di Stati indipendenti (TACIS) è incentrato sul trasferimento di know-how, essenziale ai fini della ristrutturazione economica. Sono stati stabiliti, in stretta collaborazione con i beneficiari, i settori prioritari e gli orientamenti dell'assistenza tecnica. Secondo quanto dichiarato dai paesi dell'ex Unione Sovietica, sono necessari soprattutto progetti volti a facilitare la transizione verso un'economia di mercato. In tale contesto il finanziamento di abbonamenti a riviste scientifiche non può essere compreso nel programma TACIS.

I progetti di cooperazione nei settori scientifici e tecnologici possono essere presentati all'Associazione internazionale per la cooperazione con gli scienziati dell'ex Unione Sovietica. Detta associazione ha sede a Bruxelles ed ha personalità giuridica belga. Ne sono soci fondatori la Comunità e i suoi Stati membri.

L'associazione è in fase di costituzione e la prima assemblea generale è prevista per il 29 e 30 giugno 1993 a Lussemburgo. Sono stati già formulati progetti di proposte per l'acquisto e la distribuzione di pubblicazioni specializzate, che saranno esaminati nell'ambito delle attività dell'associazione.

Inoltre, parte dei fondi del programma TACIS è stata riservata a piccole richieste individuali di aiuto, in particolare da parte di gruppi che solitamente non potrebbero ricevere sovvenzioni nell'ambito del TACIS. I fondi in questione sono amministrati dalla delegazione della Comunità a Mosca. In casi eccezionali, conformi agli obiettivi del programma TACIS e quindi essenziali per la riforma economica, gli scienziati russi potrebbero presentare alla delegazione delle richieste di abbonamento, che verrebbero esaminate tenendo conto delle direttive esistenti, dei fondi disponibili e delle altre richieste di aiuto.

<sup>(1)</sup> GU n. C 184 del 23. 7. 1986.

<sup>(2)</sup> GU n. C 3 del 5. 1. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1031/92**

dell'on. Willi Rothley (S)

#### alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1992) (93/C 292/07)

Oggetto: Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

Mediante il regolamento (CEE) n. 2137/85 (¹) del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) è stato creato per la prima volta un tipo di società di diritto europeo. Sarebbe pertanto interessante sapere se questo tipo di società di diritto europeo ha incontrato l'interesse dei settori economici

Chiedo pertanto quanto segue:

- 1. Quanti GEIE sono stati istituiti nel frattempo nella Comunità europea?
- 2. Qual è la ripartazione dei GEIE nei singoli Stati membri?
- 3. Esistono dati riguardanti il numero complessivo degli occupati nei GEIE?
- 4. Esistono dati riguardanti il numero dei soggetti mediamente occupati in ciascun GEIE?

(1) GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 1.

# Risposta data dalla sig.ra Scrivener in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

1. La Commissione è attualmente a conoscenza della costituzione di 277 GEIE nella Comunità, di cui è stata data informazione mediante pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Si tratta di un dato incoraggiante, tenuto conto della novità dello strumento in oggetto.

Tali GEIE sono suddivisi tra gli Stati membri nel modo seguente:

Belgio: 93 + 2 registrati in un altro Stato

Paesi Bassi: 62 + 1 registrato in un altro Stato

Francia: 55

Germania: 23

Regno Unito: 22 + 1 registrato in un altro Stato

Spagna: 10

Italia: 5

Danimarca: 2

Irlanda: 2

Portogallo: 1

Tale ripartizione non è forse del tutto significativa allo stato attuale, giacché il numero ridotto o l'assenza di GEIE in taluni Stati membri trova talora spiegazione nell'adozione tardiva delle misure nazionali di esecuzione del regolamento (CEE) n. 2137/85.

2. A prescindere dai dati concernenti la registrazione dei GEIE, la Commissione non dispone di dati sistematici o completi sul personale dei GEIE. Ciononostante, sulla base dei risultati preliminari di un'inchiesta generale sull'utilizzazione dello strumento, realizzata dalla Commissione nel giugno del 1991, sono state ottenute le indicazioni seguenti.

Su 195 GEIE esistenti al momento dell'inchiesta, 58 hanno partecipato all'indagine. Essi dispongono di 40 dipendenti propri (di cui 3 a tempo parziale) e 60 dipendenti distaccati dai membri (di cui uno a tempo parziale). I GEIE dotati di personale proprio sono 26 e il numero dei loro dipendenti varia tra 1 e 2 per GEIE. Si è pertanto ben lontani dal limite di 500 dipendenti per GEIE stabilito dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2137/85.

Per quanto concerne i 20 GEIE senza dipendenti, la relativa sede corrisponde quasi sempre a quella di uno dei membri. Si tratta in questo caso dell'utilizzazione più semplice dello strumento, senza apertura di uffici, né assunzione di personale, e con un impegno finanziario minimo, per lo meno allo stadio iniziale della cooperazione. Il numero ristretto dei dipendenti dei GEIE trova spiegazione forse anche nel fatto che la maggioranza dei GEIE che hanno risposto all'inchiesta operava nel settore dei servizi e del commercio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1066/92 dell'on. Joaquim Miranda da Silva (CG) alla Commissione delle Comunità europee (30 aprile 1992) (93/C 292/08)

Oggetto: Tutela del patrimonio culturale e naturale

Considerato che è intenzione della Commissione predisporre proposte di regolamento e di direttiva sulla preservazione del patrimonio di ciascuno Stato membro nell'imminenza di un mercato senza frontiere,

considerato che il degrado o la scomparsa di un bene del patrimonio naturale culturale costituisce un nefasto impoverimento del patrimonio di tutti i popoli del mondo, considerato che è indispensabile, all'uopo, adottare nuove norme tese a instaurare un efficace sistema di tutela collettiva del patrimonio di valore universale, potrebbe la Commissione far sapere in quale esatto stadio e fase di predisposizione si trovano dette proposte? Sono stati consultati enti di fama internazionale oltre che istituzioni di elevato valore scientifico preposte allo studio e alla valutazione del patrimonio mondiale quale l'UNESCO e organismi che ad esso fanno capo (per esempio l'International Council Museum)? Si è tenuto conto delle Convenzioni sulla tutela del patrimonio mondiale, culturale e naturale del 1972 e 1985?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione (29 luglio 1993)

Il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3911/92 (¹) relativo all'esportazione dei beni culturali e la direttiva 93/7/CEE (²) relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.

Nel quadro della sua azione a favore del patrimonio culturale di importanza europea, la Commissione, inoltre, consulta gli ambienti professionali interessati ed organizzazioni come l'ICOM e l'ICOMOS ed incoraggia la cooperazione con l'UNESCO e il Consiglio d'Europa.

Infine, nel quadro dell'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea, attualmente in corso di ratifica, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostiene ed integra la loro azione nel settore della conservazione del patrimonio culturale d'importanza europea. La Commisione, tuttavia, non intende avviare nuove iniziative finalizzate all'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in questo campo.

È opportuno rammentare che prima dell'adozione di queste misure la Commissione, sin dal 1989, nella comunicazione relativa alla protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico (³), aveva indicato una serie di orientamenti intesi a conciliare il principio fondamentale della libera circolazione dei beni culturali con quello della protezione dei patrimoni nazionali, nella prospettiva del completamento del mercato interno.

Su questa base sono stati organizzati vari seminari con gli Stati membri, nel corso dei quali esperti ed ambienti interessati hanno potuto avanzare i loro suggerimenti in materia. I lavori effettuati dalle altre organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa e l'UNESCO, sono stati seguiti con attenzione. La Commissione, ad esempio, ha preso parte come osservatore ai lavori dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Unidroit), incaricato di studiare le possibilità di migliorare

le disposizioni della Convenzione dell'UNESCO del 1970 relativa alla ridistribuzione dei beni culturali.

- (1) GU n. C 395 del 31. 12. 1992.
- (2) GU n. C 74 del 27. 3. 1993.
- (3) Doc. COM(89) 594 def. del 22, 11, 1989.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1197/92**

dell'on. Arturo Escuder Croft (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(21 maggio 1992) (93/C 292/09)

Oggetto: Partecipazione del Parlamento al padiglione comunitario dell'Expo '92 e azioni relative al V centenario

Nella seduta plenaria del 14 ottobre 1988 il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla partecipazione delle istituzioni comunitarie agli atti commemorativi del V centenario della scoperta dell'America (doc. A-174/88) (¹).

Data l'imminenza della commemorazione, può la Commissione far sapere:

- 1. se ha definito un programma di azioni delle istituzioni comunitarie a celebrazione del V centenario della scoperta?
- 2. se è stata prevista, e sotto quale forma, la partecipazione del Parlamento e del Consiglio al padiglione delle Comunità all'Expo '92 di Siviglia?
- (1) GU n. C 290 del 14. 11. 1988, pag. 178.

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(27 luglio 1993)

1. La Commissione ha effettivamente contribuito alla commemorazione del V centenario della scoperta dell'America secondo le sue possibilità finanziarie.

La sua azione era diretta in particolare verso la realizzazione di seminari, conferenze, programmi per i giovani, cooperazione tra università, reti di banche dati, biblioteche eurolatino-americane e verso altre azioni di cooperazione.

2. Il padiglione della Comunità all'Esposizione universale di Siviglia è stato ideato e realizzato per rappresentare la Comunità nel suo insieme e non comprendeva quindi settori

destinati specialmente alle varie istituzioni comunitarie. L'esposizione presentata nel padiglione della Comunità costituiva una sintesi, completata da un centro d'informazione e documentazione dove erano messi a disposizione dei visitatori pubblicazioni, colonnine informatiche interattive e banche dati riguardanti tra l'altro il Parlamento europeo e il Consiglio.

Inoltre il personale del padiglione comprendeva collaboratori del Parlamento e del Consiglio.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1246/92 di Lord O'Hagan (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 maggio 1992) (93/C 292/10)

Oggetto: Elaborazione della normativa comunitaria

- 1. Può far sapere la Commissione in quale misura essa fa ricorso a consulenti esterni per mettere a punto le sue proposte relative alla normativa comunitaria?
- 2. Considera che il ricorso a tali consulenti sia una prassi soddisfacente?
- 3. Non sono forse troppo strettamente associati nella sua elaborazione i futuri beneficiari di tale normativa?
- 4. È forse la carenza di organico a costringerla a far ricorso a personale esterno all'istituzione reclutato su base temporanea?

# Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

La Commissione ha illustrato la propria posizione sul problema del personale esterno in due comunicazioni rivolte al Parlamento europeo e al Consiglio (¹). Nella seconda di queste comunicazioni essa ha annunciato, al fine di riequilibrare le proprie risorse, l'obiettivo di trasformare 2 000 stanziamenti in posti di lavoro entro il 1997. Nel bilancio generale 1993 sono state autorizzate 500 trasformazioni.

Quanto all'incidenza dei problemi monetari sulle risorse umane della Commissione, si rinvia l'onorevole parlamentare all'introduzione generale al progetto preliminare di bilancio per il 1994 (²).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1439/92 degli onn. Jessica Larive e Jan Bertens (LDR) alla Commissione delle Comunità europee

(16 giugno 1992) (93/C 292/11)

Oggetto: Carente sicurezza nucleare nella CSI

Nella CSI oltre ai rischi connessi ad altri tipi di centrali nucleari, i massimi rischi sono costituiti dalle 16 centrali RBMK del tipo di Cernobil. Per quanto esse siano, a detta di esperti occidentali (come la IAEA), estremamente pericolose e inidonee a qualsiasi tipo di miglioramento, i russi non sono disposti a chiuderle argomentando che non hanno alcuna alternativa per l'approvvigionamento energetico.

A lungo periodo esso potrà essere reso sicuro grazie a provvedimenti di risparmi energetici e al rispetto degli standard di sicurezza che vigono nelle centrali nucleari dell'Occidente. La Commissione si adopera per questa prospettiva a lungo termine grazie oltrettutto al programma di cooperazione tecnica.

Stante l'urgenza dei problemi, promuove essa iniziative tese a migliorare nel breve periodo l'approvvigionamento energetico in modo tale da assobire la minore produzione di energia dovuta alla messa fuori esercizio delle centrali nucleari non sicure?

Cosa fa altresì la Commissione per promuovere, nella fattispecie, imporre l'immediata chiusura delle 16 centrali pericolose?

Quali conseguenze trarrebbe essa da un eventuale rifiuto opposto dalle autorità interessate?

### Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(19 luglio 1993)

La Commissione concorda sul fatto che le centrali nucleari con reattori RBMK non dispongono di standard di sicurezza tali da consentir loro di funzionare per tutto il periodo per il quale erano state progettate. Ciò è particolarmente vero per i reattori più vecchi. La Commissione ha lanciato una valutazione globale della sicurezza dei reattori e sarà in grado di divulgare un comunicato sulla loro sicurezza quando saranno disponibili i risultati.

I paesi che utilizzano tali reattori non li possono chiudere immediatamente, vista la situazione energetica e le ristrettezze economiche. L'energia così prodotta costituisce una fonte di reddito per l'economia nazionale di alcuni paesi.

<sup>(1) «</sup>L'impostazione della Commissione sulla gestione delle risorse», doc. SEC(90) 1876 def.; «Personale esterno e trasferimento alla parte A di stanziamenti della parte B del bilancio», doc. SEC(92) 769 def.

<sup>(2)</sup> Doc. COM(93) 400.

La Commissione ha pertanto avviato alcune iniziative volte ad aiutare i paesi in questione a rafforzare la sicurezza dei reattori esistenti e, nel quadro dei programmi PHARE e TACIS, ad aumentare il risparmio energetico e migliorare l'efficienza della produzione di energia.

L'insieme di queste misure dovrebbe non soltanto ridurre il rischio di incidenti ma anche diminuire la dipendenza dai reattori, consentendone in tal modo la chiusura quanto prima.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1534/92**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S) alla Commissione delle Comunità europee (16 giugno 1992) (93/C 292/12)

Oggetto: Partecipazione dell'EFTA al programma ME-DIA

Al programma comunitario MEDIA, avviato nel 1988, parteciperano sette nuovi paesi terzi cioè i membri dell'EFTA. Tali paesi, in conseguenza del recente accordo CE-EFTA, hanno acquistato dall'inizio dell'anno il diritto di partecipare al programma. Il bilancio di quest'ultimo, per il periodo 1991-1995, ammonta a 200 milioni di ECU e la spesa prevista per l'esercizio 1992 sarà di 45 milioni di ECU mentre i nuovi partecipanti extracomunitari contribuiranno nella misura del 14%. Dal momento che la dotazione del programma, che si articola in 16 sottoprogrammi, viene considerata insufficiente, prevede la Commissione di proporre al Consiglio dei ministri un aumento del volume globale degli stanziamenti?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(22 luglio 1993)

L'articolo 9 dell'allegato M del progetto di trattato sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede effettivamente la partecipazione degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) al programma MEDIA, istituito dalla decisione 90/685/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1990. È vero anche che i negoziati relativi alle modalità di tale partecipazione sono già in fase avanzata, sì da permettere che tale partecipazione sia effettiva fin dall'entrata in vigore del trattato SEE. La Commissione desidera sottolinerare che il contributo finanziario degli Stati membri dell'EFTA andrà ad aggiungersi a quello della Comunità. L'importo complessivo, dunque, aumenterà conformemente all'articolo 82 del progetto di trattato SEE in base al quale l'importo del contributo degli Stati dell'EFTA si somma — sia per gli stanziamenti d'impegno che per quelli di pagamento — agli importi iscritti nel bilancio generale

della Comunità alle singole linee di bilancio corrispondenti alle attività in questione (ovvero, i programmi comunitari cui partecipano detti Stati). Tale contributo sarà versato su base annua.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1607/92**

dell'on. Yves Verwaerde (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (24 giugno 1992) (93/C 292/13)

Oggetto: Sistema generale di riconoscimento dei diplomi universitari — Diploma francese di dottore in diritto

Può la Commissione far sapere quale posto intende riservare al diploma francese di dottore in diritto nel sistema generale di riconoscimento dei diplomi universitari in seno alla Comunità?

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

La direttiva 89/48/CEE (¹) relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni riguarda esclusivamente il riconoscimento dei diplomi a fini professionali.

Il diploma francese di dottore in legge è un diploma accademico, che non costituisce una condizione d'accesso alla professione di avvocato. Il riconoscimento accademico di tali diplomi rientra nella competenza degli Stati membri e non nel campo d'applicazione della direttiva 89/48/CEE.

(1) GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1648/92**

dell'on. Llewellyn Smith (S) alla Commissione delle Comunità europee (1° luglio 1992) (93/C 292/14)

Oggetto: Codex/GATT: Nuova stesura delle norme Codex nel contesto della HACCP

La Commissione ha visto e/o commentato i progetti di proposta in ordine ad una nuova stesura dei principi generali

Codex per l'igiene alimentare nel contesto dell'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP)?

### Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(19 luglio 1993)

Nella riunione dell'ottobre 1991 del comitato di igiene alimentare del «Codex alimentarius», svoltasi a Washington, il Regno Unito era stato incaricato di procedere ad una nuova stesura dei principi generali del documento sull'igiene alimentare. L'obiettivo era stabilire un nesso più chiaro tra i principi generali e i fattori di rischio (microbiologici, chimici e corpi estranei), con particolare riferimento all'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP).

Nel luglio 1992 il dipartimento della Sanità del Regno Unito ha organizzato un seminario su tale argomento al quale ha partecipato la Commissione.

In tale sede il gruppo di lavoro ha preparato un documento presentato nella 26<sup>a</sup> riunione del comitato di igiene alimentare del Codex, svoltasi a Washington D.C. dal 1° al 5 marzo 1993.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1939/92**

dell'on. Paul Staes (V) alla Commissione delle Comunità europee (1° settembre 1992) (93/C 292/15)

Oggetto: Misure d'aiuto, eventualmente incompatibili con il mercato comune, alla ditta belga Fabelta Ninove

Il 29 dicembre 1983 il capitale della ditta Fabelta Ninove è stato aumentato di 90,666 milioni di FB mediante la sottoscrizione da parte della Societa nazionale di ristrutturazione dei settori nazionali (NMNS) di 476 993 azioni senza diritto di voto.

Questo apporto di capitale si iscrive in un programma di ristrutturazione, la cui realizzazione non è del tutto chiara se è stato veramente realizzato.

Tale partecipazione è stata acquisita dall'azienda (nel frattempo privatizzata) in due tranches:

- il 14 novembre 1985 sono state trasferite 348 105 azioni al prezzo di 66,1 milioni FB pagabili solo il 1º ottobre 1992;
- il 17 giugno 1986 sono state trasferite le restanti 128 888 azioni per un importo pari a 24,5 milioni FB, pagabili non prima del 31 ottobre 1993.

Può la Commissione rispondere alle seguenti domande:

- l'apporto di capitale alla Fabelta Ninove da parte della NMNS e l'acquisto delle corrispondenti azioni da parte dell'azienda è stato notificato alla Commissione CE?
- 2. l'apporto di 90,666 milioni FB da parte della NMNS non può essere considerato una misura di aiuto incompatibile con il mercato comunitario?
- 3. l'acquisto accelerato delle azioni senza diritto di voto da parte dell'azienda può essere considerato una nuova misura di aiuto all'azienda visto che le azioni dovranno essere pagate quasi interamente verso la fine di ottobre 1993?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1940/92 dell'on. Paul Staes (V) alla Commissione delle Comunità europee (1º settembre 1992) (93/C 292/16)

Oggetto: Privatizzazione dell'azienda pubblica belga Fabelta Ninove

La privatizzazione dell'azienda pubblica Fabelta Ninove (indipendentemente dall'acquisto di azioni da parte della Società nazionale per la ristrutturazione dei settori nazionali, NMNS) si è svolta in due fasi:

- il 21 dicembre 1984 sono state vendute 10 100 azioni dalla Società fiamminga d'investimento regionale (GIMV) al direttore Van der Stichelen al prezzo di 399 960 FB. Tali azioni corrispondevano ad un apporto di capitale di 10,1 milioni di FB (nel 1984 l'azienda aveva registrato 57 milioni di FB di utili);
- il 10 luglio 1985 le 205 574 azioni dello Stato belga sono state vendute al prezzo irrisorio di 10 278 700 FB al direttore Van der Stichelen (importo pagabile in cinque rate uguali di cui l'ultima il 1º settembre 1989!). Nell'anno della vendita l'azienda ha realizzato un cash flow di 130 milioni di FB ed un utile di 71 milioni di FB.

Può la Commissione far sapere se in entrambi i predetti casi le azioni pubbliche non sono state vendute ad un prezzo ecessivamente basso per cui si configura di fatto una misura di aiuto incompatibile con il mercato comunitario?

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1941/92 dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1992)
(93/C 292/17)

Oggetto: Piano tessile belga

Le autorità belghe hanno fornito a molte aziende un apporto di capitali mediante la Società nazionale per la ristrutturazione dei settori nazionali (NMNS) e la tecnica delle azioni senza diritto di voto nel quadro del piano tessile.

Sin dall'inizio era previsto che le aziende avrebbero acquistato in tranches al valore nominale tali azioni al termine di un determinato periodo (riciclaggio di azioni).

All'inizio del 1988 il governo belga ha approvato 9 dossiers concernenti il riciclaggio accelerato. Il calcolo è stato fondato su una base effettiva per cui le aziende non hanno comprato le azioni al valore nominale bensì soltanto al 72,5 %, beneficiando così nuovamente di un aiuto pubblico supplementare.

Si trattava delle seguenti operazioni:

- UCO ha pagato 520,6 milioni di FB per una partecipazione pubblica dal valore nominale di 718 milioni di FB;
- Bekaert Textiles ha pagato 444 milioni di FB per una partecipazione pubblica dal valore nominale di 612,6 milioni di FB;
- le aziende De Deerlijkse, Otta Carpet, Polypit, Ruga Etiket, Tentureia, TIS e Wittock van Landeghem hanno pagato 150 milioni di FB per azioni del valore di circa 207 milioni di FB.

A seguito della protesta della Commissione CE il ministero belga dell'Economia ha sospeso il riciclaggio secondo tale sistema. Il riciclaggio delle azioni è proseguito al valore nominale.

#### Può la Commissione far sapere:

- 1. comportava il riciclaggio accelerato dei suddetti 9 dossiers misure di aiuto incompatibili con il mercato comunitario, visto che le aziende hanno pagato troppo poco per tale azione?
- 2. Ha la Commissione adottato provvedimenti per obbligare le autorità belghe a richiedere un supplemento di prezzo per le azioni in questione alle aziende interessate?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1942/92 dell'on. Paul Staes (V) alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1992) (93/C 292/18)

Oggetto: Aiuti all'azienda belga Idealspun

Nel quadro del piano tessile belga il 9 giugno 1983 il comitato ministeriale belga per il coordinamento economico e sociale (MCESC) ha deciso di fornire un apporto finanziario all'azienda Idealspun per il tramite della Società nazionale per la ristrutturazione dei settori nazionali (NMNS) sotto forma di azioni senza diritto di voto e di un premio di emissione di 100 milioni (complessivamente dunque 274 milioni di FB).

Inoltre è stato accordato un bonifico di interessi del 7 % per 5 anni su un prestito esterno di 247,7 milioni di FB.

Per quanto concerne il bonifico di interesse a Idealspun sono stati versati a tal fine 58 337 488 FB (i versamenti sono cessati nel 1989). Il caso Idealspun ha già suscitato abbastanza scalpore a livello europeo. Nelle sue lettere del 18 novembre 1983, del 20 dicembre 1983 e dell'11 gennaio 1984 il governo belga ha giustificato l'assegnazione di aiuti pari a 24 milioni di FB. Esso faceva riferimento ad un importo previsto inizialmente per 224 milioni di FB mentre da ultimo sono stati corrisposti 274 milioni di FB (e altri 58,3 milioni di FB mediante un bonifico di interessi di 7%).

Le autorità belghe hanno pertanto occultato informazioni alla Commissione CE.

Nella decisione CE del 27 giugno 1984 la partecipazione pubblica di 224 milioni di FB è stata giudicata incompatibile con l'articolo 92 del Trattato CEE. Anch'essa fa pertanto menzione dell'importo iniziale eccessivamente esiguo. Successivamente sono intervenute due condanne da parte della Corte di giustizia europea (il 9 aprile 1987 e il 19 febbraio 1991).

#### Può la Commissione far sapere:

- 1. Perché la decisione CE del 27 giugno 1984 fa riferimento unicamente ad un importo di 224 milioni di FB e non all'importo effettivo di 274 milioni di FB?
- È anche il bonifico di interessi pari a 58 337 488 FB a favore di Idealspun incompatibile con l'articolo 92 del Trattato CEE?

3. Quali misure ha adottato la Commissione per ottenere la ripetizione di tali aiuti ingiustificati?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1213/93 dell'on. Paul Staes (V) alla Commissione delle Comunità europee (18 maggio 1993) (93/C 292/19)

Oggetto: Normativa belga in materia di azioni senza diritto di voto — Autorizzazione della Commissione

Il decreto belga n. 20 del 23 marzo 1982, uno dei provvedimenti attuati nell'ambito del piano per l'industria tessile, ha consentito ai pubblici poteri di apportare capitale a decine di industrie con il sistema delle azioni senza diritto di voto. Il citato decreto stabiliva che le industrie acquistassero le azioni in questione entro quindici anni dalla loro emissione, a un prezzo non inferiore all'80 % del valore nominale. L'articolo 6 del decreto della regione vallona recante provvedimenti di accompagnamento al bilancio 1993 permette ora alle aziende di acquistare azioni senza diritto di voto a un prezzo inferiore all'80 % del valore nominale. Trattasi di una norma che può essere equiparata a un provvedimento di aiuto a favore delle imprese interessate.

- 1. È stato notificato alla Commissione l'intendimento di adottare il provvedimento in questione, come prescritto dall'articolo 92 del Trattato CE? In caso affermativo, quando?
- 2. Ha la Commissione dato la relativa autorizzazione? In che data?

Risposta comune data dal sig. Van Miert in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1939/92, 1940/92, 1941/92, 1942/92 e 1213/93

(29 luglio 1993)

Nel luglio 1980 il Belgio aveva notificato alla Commissione le linee fondamentali di un programma di aiuto che intendeva varare a favore dell'insieme del settore tessile/confezioni nel quadro di un programma di risanamento/ristrutturazione del settore (denominato piano Claes).

Dopo lunghi negoziati e molteplici modifiche del progetto, la Commissione aveva informato le autorità belghe, con lettera datata 18 novembre 1981, di non opporsi all'entrata in vigore del regime per un periodo di un anno, fino al 31 dicembre 1982.

Il piano prevedeva interventi di ricapitalizzazione in imprese del settore mediante concessione di crediti pubblici a tasso agevolato e/o mediante partecipazione dello Stato agli investimenti di ristrutturazione da effettuarsi.

Nella lettera della Commissione non è stata inclusa alcuna condizione o modalità concernente il riacquisto delle partecipazioni acquisite dallo Stato in imprese nel quadro del piano, in quanto la Commissione considerava la partecipazione dello Stato come un aiuto per la totalità dell'importo previsto (6,8 Mrd di FB).

A seguito di un ricorso per annullamento della Germania, la Corte di giustizia ha considerato nella sentenza del 20 marzo 1984 che la decisione della Commissione del 21 novembre 1981 doveva venire annullata, causa un vizio fondamentale di procedura.

Come menzionato in precedenza, nella decisione annullata la Commissione non si era pronunciata sulle condizioni di riacquisto delle partecipazioni acquisite dallo Stato in imprese, ritenendo che l'insieme delle partecipazioni costituisse un aiuto e includendo pertanto un'eventuale riduzione di valore in caso di riacquisti. Tali aiuti potevano essere accettati nel quadro dell'approvazione del programma integrale di ristrutturazione. Un recupero dei fondi in caso di vendita delle partecipazioni dello Stato avrebbe effettivamente diminuito la somma totale dell'aiuto. I riacquisti, anche se effettuati ad un prezzo prossimo a zero, non conterrebbero pertanto nuovi aiuti, oltre a quelli già contenuti nel piano di ristrutturazione originario.

La Commissione ritiene di conseguenza che le modalità di riacquisto delle azioni nel quadro del piano di ristrutturazione non contengano nuovi aiuti alle imprese e/o ai privati beneficiari.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2216/92 dell'on. Hemmo Muntingh (S) alla Commissione delle Comunità europee (1° settembre 1992) (93/C 292/20)

Oggetto: Qualità dell'acqua della Mosa

La qualità dell'acqua della Mosa continua ad essere quanto mai deplorevole. Un recente studio della RIWA (Associazione delle aziende idriche del Reno e della Mosa) fa parola di acque sporche ed insalubri che non hanno migliorato la loro qualità negli ultimi dieci anni. La RIWA chiede un'azione immediata per rimuovere le fonti dell'inquinamento. I pubblici poteri nei Paesi Bassi, nelle Fiandre e in Vallonia non intervengono in maniera sufficiente. In risposta all'interrogazione scritta n. 640/92 (¹) il Consiglio ha dichiarato che la Commissione è autorizzata a negoziare circa la qualità dei corsi d'acqua transfrontalieri.

In che modo la Commissione intensificherà la concertazione tra gli Stati membri interessati al fine di migliorare nel breve termine la qualità delle acque della Mosa?

Condivide essa la mia opinione secondo cui un assiduo monitoraggio della qualità dell'acqua della Mosa in molte stazioni di rilevamento è a tal fine fondamentale? Insisterà essa presso gli Stati membri interessati perché venga messa a punto entro breve termine una siffatta rete di stazioni di rilevamento?

È possibile impegnare mezzi finanziari del fondo LIFE per incoraggiare azioni intese a depurare l'acqua della Mosa? In caso affermativo, a quali azioni pone mente la Commissione?

(1) GU n. C 168 del 4. 7. 1992, pag. 46.

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione (6 aprile 1993)

La Commissione è a conoscenza dei negoziati attualmente in corso tra i tre Stati membri rivieraschi della Mosa per l'elaborazione di una «convenzione sulla cooperazione in materia di gestione della Mosa e della Schelda».

La Commissione può avvalersi dell'articolo 169 del Trattato CEE per il controllo dell'applicazione del diritto comunitario. Si può intentare una procedura contro uno Stato membro per errata applicazione di una o più direttive, per mancata conformità delle misure nazionali di attuazione con le direttive o per mancata comunicazione delle stesse.

La qualità delle acque della Mosa è misurata spesso e in più punti del suo corso dalle autorità responsabili degli Stati membri.

Il fondo LIFE può apportare un aiuto finanziario ad azioni preparatorie o dimostrative che rivestono un interesse comunitario o un carattere innovatore per la tecnologia o la metodologia impiegate. Queste azioni devono inoltre iscriversi nei settori prioritari stabiliti dalla Commissione per l'anno 1993 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1).

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2350/92 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V) alla Commissione delle Comunità europee (23 settembre 1992) (93/C 292/21)

Oggetto: Collegamento autostradale E 25 — E 40 a Liegi

In data 30 maggio 1992 è stata inaugurata a Liegi (Belgio) la prima fase del tunnel di collegamento tra le autostrade E 25 ed E 40 sotto la collina di Cointe.

In tale occasione il ministro dei Lavori pubblici della Regione Vallona ha dichiarato che il costo residuo per ultimare detta infrastruttura doveva oscillare tra i 1 800 e i 3 700 mio di FB, ossia tra i 450 e i 900 mio di ECU, e che era sua intenzione sollecitare sovvenzioni della Commissione affinché i lavori potessero essere portati a termine prima del 2010.

- 1. Esiste una linea di bilancio destinata a sovvenzionare infrastrutture del genere in Belgio?
- 2. In caso affermativo, la Commissione conta di reagire favorevolmente alla richiesta del ministro, premesso che l'utilità dell'infrastruttura in parola è contestata nella regione e che non si è proceduto a nessuna valutazione dell'impatto ambientale in proposito?

# Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Il regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio del 20 novembre 1990 (¹), relativo alla realizzazione di un programma d'azione nel settore dell'infrastruttura di trasporto in vista del completamento di un mercato integrato dei trasporti nel 1992, autorizza la concessione di sostegni finanziari a progetti di interesse comunitario. L'elenco dei progetti approvati nell'articolo 3 del regolamento non include tuttavia alcun collegamento stradale in Belgio.

Viceversa, nella proposta del piano regolatore stradale transeuropeo figura il collegamento A602 Liegi-Bastogne, compreso l'attraversamento di Liegi destinato ad assicurare il collegamento mancante tra i raccordi Nord e Sud. Le future possibilità di cofinanziamento saranno determinate, all'occorrenza, dagli strumenti eventualmente creati. Le autorità belghe hanno presentato per un cofinanziamento, nell'ambito del programma di infrastruttura di trasporto 1993 (regolamento (CEE) n. 3359/90 del Consiglio), una proposta relativa al progetto «Autostrada A602 a Liegi (collegamento E40-E25)», comprendente due tunnel sotto la collina di Cointe. Tale proposta non era tuttavia ammissibile ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento e non ha pertanto ricevuto alcun seguito.

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali chiamati in causa dall'onorevole parlamentare, è opportuno sottolineare che

<sup>(1)</sup> GU n. C 336 del 19. 12. 1992, tecnologie pulite.

la presentazione di una richiesta di contributi comunitari per una simile infrastruttura di base esige il rispetto di tutte le politiche comunitarie, incluse quelle relative alla protezione dell'ambiente.

(1) GU n. L 326 del 24. 11. 1990.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2363/92 dell'on. Mary Banotti (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (23 settembre 1992) (93/C 292/22)

Oggetto: Biblioteca europea

Può la Commissione far sapere se è disposta a fornire la propria assistenza alla creazione di una biblioteca europea, che dovrebbe acquisire tutto il materiale disponibile negli Stati Uniti e in Europa e renderlo accessibile mediante adeguati supporti informatici agli istituti di studi superiori e alle università d'Europa?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

La Commissione e i suoi Uffici negli Stati membri possono favorire la sinergia tra le biblioteche europee.

Essi possono altresì contribuire in termini di logistica elettronica, mediante il settore 5 del programma specifico «Sistemi telematici di interesse generale» previsto dal terzo programma-quadro per le azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico (1990-1994).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2558/92

dell'on. Pierre Lataillade (RDE) alla Commissione delle Comunità europee (27 ottobre 1992) (93/C 292/23)

Oggetto: Aiuto della Comunità europea e rispetto dei diritti del bambino

Il Parlamento europeo ha più volte denunciato la situazione intollerabile in cui si trovano i bambini in numerosi paesi del terzo mondo interessati da un insieme di problemi causati dal sottosviluppo (elevata mortalità, AIDS, sfruttamento pornografico, prostituzione, ecc.).

Nella risoluzione del 12 luglio 1990 (B3-1436/90) (¹) il Parlamento europeo ha auspicato che in occasione della conclusione di accordi di cooperazione con i paesi terzi o al momento del loro rinnovo venisse inserita una clausola sul rispetto della Convenzione dei diritti del bambino (in vigore dal 2 settembre 1990) cui hanno già aderito numerosi Stati.

Può la Commissione riferire se ha già fatto propria questa richiesta del Parlamento e se nel testo degli accordi in questione fa figurare la clausola che gli Stati beneficiari devono riservare una parte degli aiuti ricevuti alle «risorse umane» e quindi a maggior ragione ai bambini, ponendo in particolare l'accento sullo sviluppo delle cure mediche di base, sulla lotta contro la malattia e la malnutrizione, sulla protezione contro ogni genere di sfruttamento e sul diritto all'istruzione?

(1) GU n. C 231 del 17. 9. 1990, pag. 170.

# Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

I diritti del bambino costituiscono parte integrante dei diritti dell'uomo, il cui rispetto e la cui promozione e salvaguardia costituiscono un fattore essenziale dei rapporti tra la Comunità e i paesi terzi.

Attualmente i dispositivi degli accordi di cooperazione conclusi con i paesi terzi contengono alcuni riferimenti in proposito, sotto forma di una clausola che stabilisce che le relazioni tra la Comunità e il paese interessato si fondano sul rispetto dei diritti dell'uomo, essendo quest'ultimo un elemento essenziale dell'accordo. L'inclusione di tali clausole negli accordi di cooperazione apre la possibilità di mettere in atto, successivamente, azioni concrete volte a promuovere i diritti dell'uomo nei loro vari aspetti. Naturalmente uno degli aspetti prioritari è costituito dalla protezione dei diritti del bambino.

Il nuovo accordo tra la Comunità e il Brasile prevede dunque particolari disposizioni che offrono effettive possibilità di azione a favore dell'infanzia abbandonata e maltrattata, problema che, in questo paese, si pone con particolare gravità.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2686/92 dell'on. Giulio Fantuzzi (GUE) alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1992) (93/C 292/24)

Oggetto: Pagamenti compensativi in zone di produzione tradizionali di frumento duro dell'Emilia Romagna

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1765/92 (¹) del Consiglio elenca le zone tradizionali di produzione di

frumento duro che potranno beneficiare del pagamento compensativo supplementare introdotto dalla riforma della PAC.

La Commissione, nella sua proposta di regolamento, e il Consiglio, non raccogliendo un emendamento del Parlamento europeo, hanno escluso dal beneficio di questi premi i produttori di frumento duro delle zone svantaggiate della regione italiana Emilia Romagna, sebbene questa coltivazione si sia da tempo affermata in tali aree ed abbia raggiunto livelli qualitativi elevati ed una forte integrazione con l'industria alimentare della regione.

Considerando che l'esclusione dal beneficio del premio può comportare conseguenze gravi per i produttori delle aree svantaggiate, fra l'altro inserite nei programmi integrati mediterranei della CE, e che essi già operano in condizione di minore redditività e senza reali alternative, si chiedono alla Commissione i motivi di tale esclusione e se esistono le possibilità di un inserimento di tali aree nelle zone di cui all'allegato II del regolamento sopra citato.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

### Risposta data dal sig. Steichen in nome della Commissione

(13 luglio 1993)

Nelle decisioni del Consiglio sulla riforma della politica agraria comune il rafforzamento dei pagamenti compensativi per il frumento (grano) duro è limitato alle zone che hanno ricevuto il pagamento originario per il grano duro durante il periodo di base. Da allora sono state modificate le zone ammissibili agli aiuti in Spagna, in Portogallo e in Francia sulla base di una proposta della Commissione. Le discussioni in sede di Parlamento e di Consiglio su quella proposta hanno fatto sì che altre regioni comunitarie pretendessero di essere prese in considerazione, ma il Consiglio ha deciso definitivamente che le zone fossero limitate a quelle inizialmente proposte.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2698/92

degli onn. Hiltrud Breyer, Paul Lannoye, Virginio Bettini e Marguerite-Marie Dinguirard (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 ottobre 1992) (93/C 292/25)

Oggetto: Programma TACIS

1. a) Per quale motivo non si bandiscono appalti pubblici per quanto riguarda gli studi e le opere da eseguire nell'ambito del programma TACIS?

- b) Per quale motivo i membri della commissione per l'energia non possono supervisionare la procedura e l'assegnazione dei contratti onde poter esercitare un controllo sul modo in cui viene impiegato l'introito fiscale?
- 2. Come giustifica la Commissione le modifiche apportate ai contratti sui lavori di conversione e perfezionamento dei reattori, che scagionano le ditte da qualsiasi responsabilità in caso di errori risultanti dal loro operato?
- 3. Il deposito dei rifiuti radioattivi è un problema irrisolto su scala planetaria e della sua gravità hanno consapevolezza anche le società responsabili della gestione delle centrali nucleari che operano nella CE.
- a) È noto alla Commissione il modo in cui finora l'ex URSS e gli Stati successori hanno provveduto allo smaltimento di questi rifiuti?
- b) Conosce la Commissione le località in cui finora è avvenuto lo smaltimento? Quali sono queste località?
- c) Questo modo di procedere è compatibile con i requisiti di sicurezza della Commissione?
- d) Sono noti alla Commissione i problemi connessi con lo smaltimento di rifiuti radioattivi provenienti dai reattori della CSI?
- e) In che modo intende la Commissione assicurare uno smaltimento in condizioni di sicurezza corrispondenti ai suoi propri criteri?
- 4. I requisiti di sicurezza relativi ai materiali radioattivi variano a seconda dei diversi Stati membri.

Quali sono i requisiti di sicurezza che la Commissione impone ai beneficiari degli aiuti finanziari previsti dal sottoprogramma TACIS sulla sicurezza nucleare?

### Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(3 agosto 1993)

1. La procedura generale per la selezione degli appaltatori da parte della Commissione consiste in gare d'appalto aperte a tutte le imprese comunitarie. Sono però possibili gare ristrette quando si verificano particolari urgenze: il programma TACIS ne è un esempio ed è stato oggetto di una procedura accelerata generale. Ciò è previsto dal regolamento (CEE) n. 2157/91, del 15 luglio 1991, relativo a un'assistenza tecnica all'ex Unione Sovietica nello sforzo di risanamento e di rilancio della sua economia (¹).

Per il programma TACIS vengono pertanto indette gare ristrette. Nei casi di interventi che non superano un contributo totale di 300 000 ECU, gli appalti possono essere eventualmente stipulati mediante intesa diretta, dopo consultazione informale.

Gli appalti di fornitura sono stipulati mediante gara aperta.

La Commissione si assicura sistematicamente che per ogni intervento sia selezionata l'offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico, tenendo conto delle qualifiche e delle garanzie offerte dagli appaltatori, del costo e della qualità, nonché della natura e delle condizioni di esecuzione, del costo di utilizzazione e del valore tecnico.

Gli elenchi per le gare ristrette sono riservati, conformemente al regolamento finanziario generale della Commissione. Alcune informazioni sulla concessione di appalti possono comunque essere comunicate a posteriori.

La gestione e l'attuazione del programma di assistenza tecnica sono responsabilità e prerogativa della Commissione. La Corte dei conti verifica le spese e, dopo aver controllato la gestione della Commissione, informa il Parlamento delle risultanze.

2. La Commissione non ha modificato i contratti e le condizioni di appalto standard. Tutti i contratti sono volti a massimizzare il trasferimento di know-how dall'occidente alle istituzioni beneficiarie dell'ex Unione Sovietica. Essi prevedono che l'azienda di consulenza scelta dalla Commissione rispetti gli obblighi previsti nel contratto e nelle modalità del progetto ed esegua i lavori in modo preciso e completo.

Per quanto riguarda la responsabilità in campo nucleare, né la Federazione russa né l'Ucraina hanno sottoscritto le Convenzioni di Vienna e di Parigi, che regolano la responsabilità dei proprietari e degli operatori di centrali nucleari. Per questo motivo le aziende sono poco propense ad affrontare i rischi connessi all'assistenza relativa alla sicurezza nucleare, che si tratti di studi specifici per il miglioramento della sicurezza o di assistenza in loco, senza un'adeguata copertura delle responsabilità. In attesa della ratifica delle Convenzioni da parte dei due paesi, che richiederà tempo, la Commissione sta negoziando intese ad hoc bilaterali. I negoziati hanno portato a una soluzione preliminare, consentendo alle aziende di iniziare i lavori.

3. La Commissione è al corrente delle tecniche di gestione delle scorie radioattive utilizzate negli Stati successori dell'URSS, grazie alla partecipazione ai gruppi di lavoro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ai comunicati presentati alle conferenze internazionali dagli esperti dell'ex URSS, e grazie anche ai contatti che ha con le autorità di detti Stati.

Parimenti la Commissione è a conoscenza dei metodi di stoccaggio temporaneo e definitivo praticati nei paesi in questione. La quasi totalità delle scorie radioattive è depositata presso gli impianti nucleari (centrali elettronucleari, impianti di trattamento, ecc.), in attesa dello stoccaggio definitivo. Inoltre le scorie radioattive provenienti dai centri di ricerca, dalle industrie e dagli ospedali sono state immagazzinate definitivamente in alcuni impianti di

superficie, che si trovano in tutto il territorio dell'ex URSS. I combustibili nucleari usati provenienti dalle centrali elettronucleari non sono mai stati considerati scorie in URSS, poiché il paese trattava i combustibili usati per recuperarne l'uranio incombusto e il plutonio prodotto.

Molte delle tecniche di gestione utilizzate nell'ex URSS non avevano raggiunto il livello di sicurezza richiesto nella Comunità. In particolare, gli impianti di trattamento delle scorie grezze prodotte dalle centrali elettronucleari esistono da poco tempo e soltanto presso alcune centrali; talune pratiche di eliminazione delle scorie liquide non rispondono alle tecniche di stoccaggio definitivo sviluppate nella Comunità (immobilizzazione mediante solidificazione prima dello stoccaggio).

La Commissione ritiene opportuno fornire l'assistenza necessaria, per lo sviluppo di norme di sicurezza e in materia di tecnologia, ai paesi in questione dell'ex URSS al fine di consentire loro di gestire e immagazzinare le scorie radioattive nelle migliori condizioni di sicurezza; tale assistenza è prevista dal programma TACIS per gli anni 1993 e seguenti.

L'assistenza fornita agli enti dei paesi in questione è volta soprattutto a consentire loro di procedere in modo responsabile alla realizzazione e al controllo delle adeguate misure di sicurezza.

4. L'assistenza fornita nei settori scelti (analisi di sicurezza dei reattori, impianti del ciclo del combustibile nucleare, gestione delle scorie radioattive, ecc.) è coordinata a livello comunitario. Viene attuata mediante il programma TACIS, il più delle volte da gruppi di organismi che appartengono a diversi Stati membri. In tal modo viene assicurata la trasmissione coerente del concetto di sicurezza sviluppato nella Comunità.

(1) GU n. L 201 del 24. 7. 1991.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2801/92 dell'on. Marc Galle (S) alla Commissione delle Comunità europee (16 novembre 1992)

Oggetto: Presenza della Comunità alle manifestazioni sportive

(93/C 292/26)

Nel corso di quest'ultimo periodo estivo hanno avuto luogo manifestazioni sportive di grande importanza. In tale occasione ho notato regolarmente la presenza della bandiera europea. Essa risaltava in particolare su alcuni mazzi di fiori offerti, tra l'altro, durante il giro di Francia.

Può la Commissione far sapere in ordine a tale presenza europea:

- 1. A quali manifestazioni sportive del 1992 era presente o sarà presente la Commissione?
- 2. Quali manifestazioni sono previste per il 1993?
- 3. Quale servizio è specificamente competente in materia?
- 4. Quanto persone sono incaricate di tale servizio e qual è il loro compito esatto?
- 5. Vengono assunti per tali occasioni contrattisti temporanei e, in caso affermativo, quanti?
- 6. Di quale materiale dispongono sul posto, ad esempio ai fini della distribuzione?
- 7. Qual è l'entità di bilancio di ogni presenza (costi di presenza, di personale, di materiale)?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

- 1. Il 1992 è stato un anno chiave per la costruzione europea e le istituzioni comunitarie segnatamente il Parlamento e la Commissione hanno voluto essere presenti ai grandi avvenimenti sportivi fra gli altri i Giochi olimpici e il Giro di Francia per far conoscere meglio la Comunità ai suoi cittadini.
- 2. Fanno parte delle principali iniziative previste per il 1993 il Giro dell'Europa a vela, le Giornate olimpiche per la gioventù europea (invernali ed estive), il Giro femminile della Comunità europea e i Giochi della Federazione sportiva internazionale delle scuole cattoliche (FISEC). Anche altre manifestazioni, in particolare a favore degli handicappati, beneficeranno del sostegno della Comunità.
- 3. Per queste iniziative è competente la direzione generale «Audiovisivo, informazione, comunicazione e cultura» attraverso la sua unità «L'Europa dei cittadini: campagne di informazione, azioni rivolte al grande pubblico e manifestazioni sportive» (X/C/4).
- 4 e 5. Il personale incaricato della realizzazione di tali azioni varia in relazione alla portata delle azioni stesse. Per alcune iniziative di particolare rilievo la Commissione ricorre, mediante gare di appalto, ai servizi di agenzie di comunicazione.
- 6. Il materiale utilizzato è estremamente vario (scritto, orale, audiovisivo) e tiene conto del pubblico a cui si rivolge.

7. L'entità di bilancio dipende dalle iniziative e segnatamente dal loro impatto sul grande pubblico, ma resta comunque molto modesta rispetto al loro costo globale.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2812/92 dell'on. Freddy Blak (S) alla Commissione delle Comunità europee

(16 novėmbre 1992) (93/C 292/27)

Oggetto: Esclusione di scrittori danesi dal Premio letterario europeo

Stando a un articolo apparso mercoledì 8 ottobre 1992 sul quotidiano danese *Morgenavisen JyllandsPosten*, gli scrittori danesi non sarebbero rientrati nella rosa dei candidati al Premio letterario europeo unicamente per il fatto che la giuria sarebbe venuta a conoscenza della loro esistenza soltanto durante la propria riunione. Secondo il giornale, l'errore sarebbe dovuto a una svista amministrativa della burocrazia comunitaria.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quanto prima possibile se corrisponde al vero che i candidati danesi al Premio letterario europeo non figuravano nell'originaria rosa dei candidati sottoposta all'esame della giuria?

Qualora l'esclusione degli scrittori danesi dall'esame vero e proprio della giuria fosse effettivamente dovuta a una svista amministrativa della burocrazia comunitaria, quali conseguenze intende trarre la Commissione allo scopo di perfezionare in futuro l'iter amministrativo di tali pratiche?

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2813/92 dell'on. Freddy Blak (S) alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1992) (93/C 292/28)

Oggetto: Esclusione di scrittori danesi dal Premio letterario europeo

Sembrerebbe, stando all'articolo apparso mercoledì 8 ottobre 1992 sul quotidiano danese *Morgenavisen JyllandsPosten*, che gli scrittori danesi non siano stati sottoposti all'esame della giuria incaricata di conferire il Premio letterario europeo. Trattandosi di un'evidente ingiustizia è necessario adottare le misure del caso allo scopo di rimediare a questo stato di cose.

Sviste di questo tipo da parte della burocrazia comunitaria non possono che alimentare l'opposizione contro la cooperazione in ambito CEE. Come se non bastasse però, c'è da dire che nel caso in questione la delusione più grande è stata quella degli scrittori danesi. È per questo che la Comunità dovrebbe adoperarsi senza indugio per ovviare a sviste di questo tipo e garantire che errori del genere non possano ripetersi. Ciò andrebbe a vantaggio sia della cooperazione in ambito comunitario che dell'atteggiamento delle popolazioni nei confronti della CEE.

Ciò premesso, quali misure intende prendere la Commissione perché sia data agli scrittori danesi la possibilità di ricandidarsi al Premio letterario europeo 1992 e perché errori del genere non si ripetano in futuro?

Risposta comune data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 2812/92 e 2813/92

(26 luglio 1993)

In base alle modalità di organizzazione del Premio Aristeion: Premio letterario europeo e Premio europeo per la traduzione, stabilite dal comitato degli affari culturali del Consiglio, ogni membro seleziona un massimo di tre opere distinte da inviare ad una commissione esaminatrice europea indipendente. La procedura di selezione è stabilita da ciascun Stato membro.

Su richiesta della Commissione, il Centro d'informazione della letteratura danese (Dansk Litteraturinformarionscenter) ha inviato alla Commissione l'elenco degli autori danesi selezionati per concorrere al Premio Aristeion 92. I candidati per il Premio europeo di letteratura erano:

- Svend Åge Madsen: «At Fortaelle menneskene»,
- Ib Michael: «Vanillepigen»,
- Klaus Rifbjerg: «Bjerget i himlen».

Nel corso della prima riunione, svoltasi a Bruxelles il 24 giugno 1992, la giuria del Premio letterario europeo ha compilato l'elenco finale delle 32 candidature ricevute, che includeva i tre autori danesi in questione.

Su richiesta della giuria ed in collaborazione con il Centro d'informazione della letteratura danese, la Commissione ha chiesto ad alcuni esperti esterni indipendenti di redigere una relazione sulle tre opere danesi. Tali relazioni e quelle inviate dal membro danese della giuria sono giunte a Bruxelles ed inviate in data 24 agosto 1992 ai membri della giuria in versione inglese e francese.

Nel corso della seconda seduta, tenutasi il 15 e 16 settembre 1992 a Bruxelles, la giuria ha compilato attraverso votazioni successive l'elenco di preselezione che include sei titoli, eliminandone, quindi, 26.

Di conseguenza l'assenza di candidati danesi nell'elenco di preselezione non è dovuta ad un errore amministrativo dei servizi della Commissione, che hanno messo a disposizione della giuria tutti gli elementi necessari per consentirle di procedere, in maniera assolutamente indipendente, alla preselezione. L'esclusione dei candidati danesi, così come quella dei candidati di altri Stati membri, dipende da una decisione sovrana della giuria che non è tenuta a giustificare le proprie decisioni e i cui membri hanno l'obbligo elementare di mantenere il segreto sulle proprie deliberazioni.

Va osservato, infine, che se per la prima volta dal 1990 non è stato scelto alcun titolo danese per il Premio letterario europeo (6 titoli prescelti su 32), non sono stati scelti neanche autori di altri 5 Stati membri, in base alla procedura finora seguita per il concorso.

Tenuto conto di quanto precede, non si è ritenuto necessario apportare alcun cambiamento per il Premio Aristeion 1993, attualmente in corso. Le opere inviate dalla Danimarca nel quadro del Premio letterario europeo sono le seguenti:

- Peer Hultberg: «Byen og Verden»,
- Klaus Hoeck: «Eventyr»,
- Peter Hoeg: «Frøken Smillas fornemmeise for sne».

Tali opere sono state selezionate nel corso della preselezione effettuata dalla giuria il 4 maggio 1993 a Bruxelles. Non sarà riservato loro nessun altro trattamento. La giuria, sovrana ed indipendente, giudicherà la qualità di dette opere nel corso della prossima riunione che si terrà a Bruxelles il 14 e 15 settembre 1993. L'elenco di preselezione sarà reso noto in occasione della Fiera del libro di Francoforte che si terrà dal 6 all'11 ottobre 1993.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3023/92 dell'on. Sylviane Ainardi (CG) alla Commissione delle Comunità europee (14 dicembre 1992) (93/C 292/29)

Oggetto: Campagna d'informazione e di comunicazione della Comunità

La Comunità europea è stata presente ai Giochi olimpici di Barcellona con un'esposizione sulle iniziative e i progetti comunitari. Il bilancio totale che la Commissione ha destinato ai Giochi olimpici, per un ammontare complessivo di 15,5 milioni di ECU, ha permesso di attribuire aiuti ai comitati organizzatori e di finanziare la campagna d'informazione e di comunicazione della Comunità attraverso i mass-media.

Può la Commissione indicare l'ammontare e l'utilizzazione degli stanziamenti per la sua campagna d'informazione e di

comunicazione per i Giochi olimpici di Barcellona, ma anche per i Giochi olimpici di Albertville e l'Esposizione universale di Siviglia?

Come assicura la Commissione, nella ripartizione di questa spese per i mass-media, una rappresentanza equilibrata ed equa dei diversi mezzi di comunicazione, secondo i paesi e secondo le sensibilità?

### Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(26 luglio 1993)

Il 15 marzo 1989, come era stato auspicato dal Parlamento europeo e dal rapporto Adonino sull'Europa dei cittadini, la Commissione ha deciso di associare la Comunità ai Giochi olimpici invernali ed estivi del 1992 che costituivano un avvenimento di grande effetto mediatico.

A questo scopo l'autorità di bilancio ha stanziato 14,5 milioni di ECU: 10 milioni di ECU sono stati versati come contributi diretti ai comitati organizzativi dei Giochi, e più precisamente 4 milioni di ECU al comitato organizzativo dei Giochi olimpici di Albertville e 6 milioni di ECU al comitato organizzativo dei Giochi olimpici di Barcellona.

L'obiettivo perseguito era l'integrazione dell'immagine comunitaria negli avvenimenti televisivi più importanti dei Giochi olimpici, ossia le cerimonie di apertura e di chiusura.

Allo scopo di precisare e rafforzare il messaggio comunitario trasmesso tramite i comitati olimpici, la Commissione ha altresì deciso, in occasione dei Giochi, di condurre una vasta campagna di informazione e di comunicazione sulla Comunità e sul grande mercato del 1992, per un importo complessivo di 4,5 milioni di ECU.

Questa campagna ha seguito cinque direzioni principali:

- azioni d'informazione sulle località olimpiche,
- azioni d'informazione nei dodici Stati membri,
- produzione di materiale per la promozione e l'informazione,
- relazioni con i mass media,
- campagna pubblicitaria.

Per quel che riguarda le relazioni con la stampa, i comunicati preparati per i Giochi di Albertville e di Barcellona hanno costituito uno dei pilastri dell'operazione con lo scopo di mettere in valore tutto il programma olimpico sul mercato mediatico europeo. I comunicati stampa hanno formato oggetto della più grande diffusione negli Stati membri (agenzie di stampa, stampa generale e specializzata).

L'annuncio stampa realizzato nell'ambito della campagna pubblicitaria è stato inscrito nella stampa quotidiana degli Stati membri, ossia in più di 40 giornali, con un numero totale di lettori di quasi 50 milioni di persone. I fondi stanziati a questo scopo sono stati suddivisi tra i vari Stati membri tenendo conto del numero di abitanti. Le testate sono state selezionate secondo criteri prettamente commerciali (diffusione, numero di lettori): l'obiettivo era infatti di interessare il maggior numero di lettori.

D'altra parte altri stanziamenti erano stati messi a disposizione del comissariato generale della Comunità europea per l'Esposizione universale di Siviglia, per un importo totale di 15,3 milioni di ECU.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3156/92

dell'on. Edward Kellett-Bowman (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993) (93/C 292/30)

Oggetto: Spesa nell'ambito del G-24 e del G-7

Vista la risposta della Commissione all'interrogazione H-1045/92 (¹), la Commissione deve ben avere una qualche spesa amministrativa nell'ambito della gestione dei fondi del G-24 e del G-7; può quindi la Commissione far sapere quanto spende, a livello di costi amministrativi, per la gestione dei fondi del G-24 e del G-7, e quanta parte di tale spesa è coperta da fondi del G-24 e del G-7 e quanta parte proviene dal bilancio della Commissione stessa?

# Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Come spiegato nella risposta all'interrogazione H-1045/92, la Commissione non riceve fondi dal G-24 o dal G-7. Il coordinamento da essa operato nell'interesse di questi due gruppi rientra dunque nei compiti ordinari del proprio personale.

Non è possibile fornire una cifra esatta circa le spese di quest'opera di coordinamento, dal momento che il lavoro è ripartito tra una serie di direzioni generali della Commissione e molte di queste vi dedicano solo una parte (spesso ridotta) del proprio tempo. Tuttavia l'unità di coordinamento del G-24 nella direzione delle relazioni economiche esterne è composta da sei funzionari (tre di grado A, uno di B e due di C), otto agenti temporanei e 10 funzionari nazionali che dipendono (e sono stipendiati) dagli Stati membri del G-24.

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 3-423 (ottobre 1992).

### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3166/92** dell'on. Juan Bandrés Molet (V) alla Commissione delle Comunità europee (6 gennaio 1993)

(93/C 292/31)

Oggetto: Impianto di depurazione di Onda, Bechi e Vila Real (Comunità valenziana)

Il 28 aprile 1992 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della provincia di Castelló il rapporto tecnico sul progetto relativo agli impianti di depurazione di Onda, Bechi e Vila Real (Plana Baixa).

Nel suddetto rapporto tecnico si sottolineano le carenze dell'impianto progettato per quanto riguarda la depurazione dei rifiuti comunali e industriali delle suddette tre cittadine nonché la mancanza di uno studio d'impatto ambientale come imposto dalla legislazione europea e da quella in vigore nella Comunità valenziana (si confronti il RD 1302/86 sulla valutazione d'impatto ambientale).

Il suddetto progetto è finanziato in misura non irrilevante dal FESR.

Intende la Commissione intervenire affinché venga elaborato lo studio d'impatto ambientale come previsto dalla legge e affinché gli impianti di depurazione siano in grado di accogliere tutti i rifiuti industriali e comunali?

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione (19 luglio 1993)

In base al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE (1), i progetti di impianti di depurazione sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale se gli Stati membri lo ritengono necessario date le caratteristiche di tali progetti.

Nel quadro della procedura di cofinanziamento, a titolo del FESR, dell'impianto di depurazione da realizzare nella regione di Valenza, al quale fa riferimento l'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, la Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di inviarle i risultati della valutazione dell'impatto ambientale effettuata.

Con lettera del 24 giugno 1993 dette autorità hanno comunicato che lo studio di impatto ambientale, svolto dall'università politecnica di Valenza, era terminato riguardo agli aspetti tecnici, ma che si dovevano attendere i risultati dell'inchiesta pubblica per ottenere la dichiarazione finale di impatto.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, la Commissione suggerisce all'onorevole parlamentare di rivolgersi alle autorità nazionali competenti che sono responsabili per questo genere di decisioni.

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3212/92** dell'on. Víctor Manuel Arbeloa Muru (S) alla Commissione delle Comunità europee (6 gennaio 1993) (93/C 292/32)

Oggetto: Misure a favore del mecenatismo culturale

Quali misure ha adottato la Commissione per promuovere il mecenatismo a favore delle attività culturali in seguito alla risoluzione del Consiglio dei ministri della Cultura del 13 novembre 1986 (1)?

(1) GU n. C 320 del 13. 12. 1986, pag. 2.

### Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Con la risoluzione del 13 novembre 1986 e le conclusioni del 27 maggio 1988 il Consiglio dei ministri Affari culturali ha sottolineato il ruolo importante del mecenatismo culturale delle imprese per il patrimonio culturale europeo e le attività culturali in generale. Ha ricordato che questa fonte di finanziamento non può sostituire i finanziamenti pubblici esistenti ma deve completarli.

La Commissione ha scelto di sostenere un'azione diretta a collegare in una rete europea le associazioni e gli organismi già attivi in questo campo allo scopo di favorire lo scambio e la divulgazione delle informazioni sui provvedimenti nazionali adottati in materia.

A tal fine la Commissione si è impegnata in un primo tempo a sostenere, per un periodo di tre anni, la creazione del comitato europeo per il ravvicinamento dell'economia e della cultura (CEREC) cui partecipano numerose associazioni e organismi degli Stati membri che operano a livello nazionale a favore del mecenatismo. Il sostegno accordato dalla Commissione in virtù di questo impegno è terminato nel 1992.

In futuro le varie iniziative che potranno essere adottate saranno incoraggiate grazie alla priorità che il Consiglio (12 novembre 1992) e il Parlamento europeo (21 gennaio 1993) hanno accordato alle reti culturali transnazionali a seguito della comunicazione della Commissione sulle nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale (¹) e in particolare attraverso la parte III del programma Caleidoscopio (incentivazione delle reti).

Parallelamente la Commissione ha organizzato il 2 e 3 aprile 1992, insieme alle autorità portoghesi, una conferenza sul mecenatismo culturale in Europa.

L'obiettivo della conferenza consisteva nel permettere ai vari partner attivi nel mecenatimo di scambiarsi le rispettive esperienze e di individuare i tipi di azioni, a livello comunitario, capaci di contribuire positivamente allo sviluppo del mecenatismo. Il comitato per gli affari culturali sta studiando a fondo la questione.

(1) Doc. COM(92) 149 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3226/92 dell'on. Diego de los Santos López (ARC) alla Commissione delle Comunità europee (6 gennaio 1993) (93/C 292/33)

Oggetto: Protezione dell'industria comunitaria del riso

Negli ultimi anni la Comunità ha favorito una riconversione nel settore del riso che ha interessato le diverse varietà coltivate.

Infatti, allo scopo di soddisfare la domanda dei consumatori europei di riso di varietà «indica», che nella Comunità era deficitaria, i coltivatori percepivano aiuti volti a incentivare la coltivazione di detta varietà a scapito di quella «japonica».

D'accordo con gli orientamenti comunitari, regioni come quella andalusa del Basso Guadalquivir, nota come «las Marismas», hanno effettuato un notevole sforzo di riconversione.

Oggi, questa ed altre regioni della Comunità attraversano una grave crisi a causa delle importazioni massicce di riso della suddetta varietà, che coincidono altresì con lo scadere del regime di aiuti. Si sospetta inoltre che gran parte di dette importazioni siano effettuate in modo fraudolento.

Può la Commissione indicare il volume e la provenienza delle importazioni di riso nelle ultime campagne?

Quali provvedimenti intende adottare per controllare l'origine di dette importazioni ed evitare che vengano gravemente danneggiati i mercati comunitari? È essa in possesso di informazioni relative alle importazioni provenienti dall'isola di Curaçao?

# Risposta data dal sig. Steichen in nome della Commissione

(4 giugno 1993)

Al termine di cinque campagne di aiuti al produttore, intesi ad incoraggiare la riconversione varietale, la Comunità dispone di una produzione di riso «Indica» che le permette di soddisfare il 40 % della relativa domanda.

Nella provincia di Siviglia è concentrata una buona parte (50%) della produzione comunitaria, che, di fatto, deve competere con le importazioni che in precedenza costituivano l'unica fonte di approvvigionamento dei paesi settentrionali della Comunità.

Dalla tabella seguente, che illustra l'andamento delle importazioni di questa varietà di riso, risulta come queste siano da alcuni anni in calo, indubbiamente in seguito alla nascita di una produzione comunitaria.

Tutte queste importazioni sono soggette, all'entrata, all'imposta regolatrice adeguata e sottoposte alle consuete formalità doganali.

Quanto alle importazioni provenienti dalle Antille olandesi (Curação), esenti dall'imposta regolatrice in virtù della decisione del Consiglio del 25 luglio 1991, dall'aprile 1992 al 16 febbraio 1993 esse ammontavano a 50 981 tonnellate. Attualmente la Comunità applica un prezzo minimo all'importazione di riso originario delle Antille olandesi, fissato a 550 ECU/t. Tale misura resterà in vigore fino al 31 agosto 1993.

Importazioni di riso indica (migliaia di tonnellate)	Origine delle importa (%)	zioni
1988: 350	Stati Uniti d'America	60
1989: 325	Tailandia	15
1990: 316	India	8
1991: 297	Suriname	7
	Guiana	4
	Altri	6

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3246/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (6 gennaio 1993) (93/C 292/34)

Oggetto: Riconciliazione con l'eredità europea

Alle soglie del terzo millennio dopo Cristo, in un momento in cui si costruisce l'Unione europea, è tempo che i popoli d'Europa si riconcilino con la loro eredità culturale, con i beni culturali che hanno ricevuto e di cui dispongono, o che riceveranno. Tenendo conto di questa necessità intende la Commissione e con quali mezzi far fronte all'emozione o anche all'indifferenza che animano oggi i popoli europei riguardo alla civiltà del Vecchio Continente?

### Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(30 luglio 1993)

La migliore risposta all'interrogazione dell'onorevole parlamentare è rappresentata dal testo dell'articolo 128 del progetto di Trattato sull'Unione europea, in cui si incarica la Comunità di contribuire al «pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune».

La Commissione si propone dunque di promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, di sostenerne e completarne l'azione per miliorare la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei. Nella sua comunicazione «Nuove prospettive per l'azione della Comunità nel settore culturale» (¹), essa ha già proposto alcune iniziative che potranno essere attuate al momento opportuno, una volta ratificato il Trattato sull'Unione europea.

Per quanto riguarda i mezzi per attuare questa politica, essi sono attualmente limitati e sarà compito delle autorità competenti prendere le disposizioni appropriate in materia di bilancio per far fronte a questo nuovo impulso dato all'azione comunitaria.

(1) Doc. COM(92) 149 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3309/92 dell'on. Mihail Papayannakis (GUE) alla Commissione delle Comunità europee (6 gennaio 1993)

(93/C 292/35)

Oggetto: Lavori nella zona del Preveli

La zona del Preveli, nella parte meridionale del Retimo (Creta), è famosa per la gola del Kourtali (il secondo palmeto da datteri in Europa) e per il lago di Preveli con le sue rare specie faunistiche e floreali. In questa zona sono in corso di realizzazione opere di irrigazione che si iscrivono nel programma operativo regionale e sono finanziate nell'ambito del PIM di Creta. Tali opere mirano a sfruttare al massimo le risorse idriche restanti. Considerando che:

1. il lago di Preveli, sottoposto a tutela statale (GU n. 1242 del 18 ottobre 1973), già nel 1972 era stato gravemente

- danneggiato da opere di irrigazione che avevano depredato i due terzi delle acque che attraversano la gola, le quali precedentemente si riversano nel lago;
- 2. sono evidenti gli effetti di questo depauperamento delle acque che dovrebbero affluire nel lago: i quantitativi restanti, del tutto irrisori rispetto agli iniziali, non consentono la sopravvivenza dell'igrobiotopo e della vegetazione, per cui la zona è condannata ad una radicale ed irreversibile trasformazione;
- 3. il 4 giugno 1992, nel quadro della riunione della commissione di controllo del programma Envireg, le opere di miglioramento, valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale della gola del Kourtali e del lago di Preveli sono state incluse nel programma comunitario Envireg e in particolare nel pacchetto «biotopi di Creta», con una dotazione globale di 225 milioni di DRA;
- a quanto afferma l'Ufficio del genio civile di Creta occidentale, non ha avuto luogo lo studio d'impatto ambientale,

si chiede alla Commissione se ritiene compatibile l'inclusione di questa zona tanto nel programma Envireg per la protezione dei biotopi quanto nel PIM di Creta, che comporta il finanziamento di interventi di sviluppo suscettibili di ripercussioni negative sull'ambiente stesso, e in qual modo intende attivarsi, nell'ambito delle sue competenze, per chiedere l'interruzione dei lavori fintantoché non avrà avuto luogo lo studio d'impatto ambientale, in modo da scongiurare il definitivo degrado della zona.

### Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione

(9 luglio 1993)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che nell'ambito del programma operativo plurifondo per la regione di Creta è previsto un cofinanziamento del progetto di irrigazione del Kourtali tramite i fondi strutturali (FEAOG).

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, le autorità greche hanno fatto sapere alla Commissione che le autorità competenti stanno per avviare uno studio di valutazione d'impatto ambientale. Naturalmente le condizioni di realizzazione del progetto dovranno essere precisate quando saranno disponibili i risultati dello studio.

Il finanziamento del progetto relativo al biotopo in questione nell'ambito del programma Envireg conferma l'attenzione della Commissione per la tutela della zona interessata.

La Commissione terrà conto dei risultati della valutazione d'impatto ambientale prima di decidere lo stanziamento di altri fondi per il progetto di irrigazione del Kourtali.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3320/92**

dell'on. Concepció Ferrer (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (6 gennaio 1993)

(6 gennaio 1993<sub>)</sub> - (93/C 292/36)

Oggetto: Programmi presentati dalla Spagna nel contesto del programma Interreg a favore degli agenti doganali

Uno degli obiettivi specifici del programma Interreg è la promozione di misure di formazione e a favore dell'occupazione destinate ai lavoratori interessati dalla soppressione delle frontiere interne della Comunità, a seguito dell'instaurazione del mercato interno.

Gli Stati membri avrebbero dovuto presentare alla Commissione, nella primavera del 1991, i relativi programmi.

Può la Commissione indicare che tipo di programmi ha presentato la Spagna in tale contesto e quali sono stati approvati?

# Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione

(16 luglio 1993)

L'iniziativa Interreg promuove effettivamente azioni intese alla formazione e alla creazione di posti di lavoro a favore del personale colpito dalla soppressione delle frontiere interne della Comunità, fra cui figurano gli agenti e gli spedizionieri doganali.

I programmi di cooperazione con il Portogallo e la Francia, a titolo di Interreg, non includono azioni specifiche per gli agenti e gli spedizionieri doganali, non essendo previsto l'intervento del Fondo sociale. Tuttavia occorre sottolineare che i progetti presentati dalle autorità spagnole nel quadro di quest'iniziativa mirano innanzitutto alla riconversione delle attività economiche che prevalevano prima della soppressione dei controlli alle frontiere. Questa strategia dovrebbe facilitare la ricerca di occupazioni alternative per la categoria professionale in questione.

D'altra parte, il 17 dicembre 1992, il Consiglio ha adottato un regolamento specifico, dotato di un'assegnazione di 30 Mio di ECU, destinato a cofinanziare operazioni di riconversione o di ristrutturazione delle imprese più colpite dall'abolizione dei controlli alle frontiere. A questo titolo le autorità spagnole hanno presentato parecchi progetti concreti attualmente in corso di istruzione da parte della Commissione.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3333/92**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (25 gennaio 1993)

(93/C 292/37)

Oggetto: Imposizione da parte della Grecia di un prelievo speciale sui biglietti aerei

Albergatori e agenti turistici, al pari soprattutto di quanti viaggiano in aereo, protestano per l'imposizione da parte delle autorità greche di un prelievo speciale sui biglietti aerei destinato a reperire i fondi per la costruzione del nuovo aeroporto di Atene in località Spata.

Intende la Commissione chiedere la soppressione di detto prelievo in quanto palesemente contrario alle regole di concorrenza?

### Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

La Commissione non è stata informata dalla Grecia circa l'introduzione della tassa a cui l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Riguardo alle disposizioni fiscali comunitarie, trattandosi di una tassa riscossa in occasione del rilascio di biglietti aerei e non correlata al costo della prestazione di trasporto, essa non può essere analizzata né come un'IVA né in ogni caso come un'imposta sulla cifra di affari proibita dall'articolo 33 della sesta direttiva sull'IVA 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (¹).

D'altro canto, poiché questa tassa sembra dover essere analizzata come un canone applicato ad alcuni servizi, un'eventuale discriminazione fra trasporto nazionale e internazionale non può essere esaminata ai sensi dell'articolo 95 del Trattato CEE, che riguarda esclusivamente i prodotti.

Se i proventi dell'imposta devono servire da finanziamento anticipato all'aeroporto di Sparta, è opportuno qualificarla come una tassa aeroportuale a carattere straordinario. Benché non esista in questo momento alcuna normativa comunitaria relativa alle tasse e ai canoni aeroportuali, tale tassa potrebbe, se imposta per discriminare viaggiatori nazionali e comunitari, costituire un'infrazione all'articolo 7 del Trattato CEE.

I servizi della Commissione hanno pertanto chiesto alle autorità elleniche di fornire loro qualsiasi informazione utile al fine di poter esaminare nei dettagli questo caso.

La Commissione conduce attualmente una riflessione sulla possibilità di introdurre una normativa comunitaria per le imposte sulla navigazione aerea, che andrebbe applicata a tutti i servizi aerei intracomunitari.

<sup>(1)</sup> GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3364/92

dell'on. David Martin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993) (93/C 292/38)

Oggetto: Politica in materia di biblioteche destinatarie dei documenti della Comunità europea

La Comunità fornisce attualmente copie delle sue pubblicazioni in inglese ad un certo numero di biblioteche negli Stati Uniti d'America. In alcuni casi questi documenti sono di grande utilità e diventano una fonte essenziale per i ricercatori operanti in settori collegati alla Comunità europea. I documenti sono gratuiti ed hanno contribuito considerevolmente a sviluppare oltre oceano la conoscenza della Comunità e ad approfondire la comprensione delle sue politiche.

I costi relativi alla fornitura di tale documentazione sono ora molto cospicui e l'Ufficio statistico della Comunità europea sembra aver stabilito di non poter più affrontare le spese di trasmissione alle biblioteche di copic gratuite di tutti i documenti. La decisione sta causando problemi ad alcune biblioteche universitarie americane che, pur dipendendo da tale documentazione, non sono in grado di pagarne direttamente i costi.

Può la Commissione far sapere se:

- ha valutato le possibilità di ovviare al problema inviando documenti voluminosi sotto forma di CD-ROM;
- ha preso in considerazione la possibilità di negoziare un accordo di fornitura reciproca di documenti tra biblioteche europee e il governo federale degli Stati Uniti nonché altri paesi di primaria importanza;
- 3. intende mettere a disposizione di un pubblico più vasto comprese le biblioteche i documenti attualmente classificati come documenti SEC ma che non rivestono carattere confidenziale?

## Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(26 luglio 1993)

1. Nel corso degli ultimi due anni e mezzo Eurostat ha immagazzinato dati su CD-ROM: a partire dal 1991 ogni mese è uscito un CD-ROM con le statistiche commerciali esterne dettagliate della Comunità dal 1976 ad oggi. Tali dati provengono dalla banca dati Comext.

Nel marzo 1993 è uscito un CD-ROM di carattere generale, contenente dati di tutte le statistiche comunitarie. Si tratta di una sorta di annuario statistico elettronico.

- 2. Attualmente la Commissione non prevede un simile accordo. Non è escluso però che la questione possa essere presa in considerazione in futuro.
- 3. I documenti SEC di Eurostat sono i cosiddetti «documenti statistici» che contengono le statistiche più dettagliate e rivestono interesse solo per gli specialisti. Per quanto riguarda le biblioteche, Eurostat ha dovuto interrompere la distribuzione gratuita di documenti statistici per questioni di bilancio, facendo invece presente che ogni gruppo (come la DG X per quanto riguarda le biblioteche) è responsabile della scelta, riproduzione e distribuzione di documenti statistici.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3471/92 dell'on. Gijs de Vries (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (28 gennaio 1993) (93/C 292/39)

Oggetto: Diritto d'iniziativa della Commissione

Secondo un articolo di fondo del giornale *The Independent* («Big drama, narrow stage», 6 ottobre 1992) nel 1992 la Commissione ha presentato in totale 535 proposte al Consiglio dei ministri.

- «(...) la Commissione ritiene di aver preso l'iniziativa soltanto per circa 30 provvedimenti, ovvero il 6 %, benché alcuni di questi siano molto importanti. Per il resto, la maggior parte di tali provvedimenti discende dall'applicazione di accordi internazionali. Diversi altri sono conseguenti a richieste o decisioni del Consiglio dei ministri (...)».
- 1. Quante proposte ha presentato la Commissione di sua iniziativa? Quante su richiesta del Consiglio? Quante in esecuzione di un accordo internazionale?
- 2. Ha la Commissione presentato anche delle proposte su richiesta del Parlamento europeo e, in caso affermativo, di quali si tratta?
- 3. Quali sono state le proposte presentate dalla Commissione su sua iniziativa?

### Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(5 agosto 1993)

La Commissione rammenta che, conformemente all'articolo 155 del Trattato, essa dispone del potere d'iniziativa legislativa nei settori indicati dal Trattato CEE. Di conseguenza la Commissione ha la responsabilità giuridica e politica delle proprie proposte, indipendentemente dal fatto che queste siano elaborate su richiesta del Consiglio, del Parlamento europeo o degli operatori economici (vedasi comunicazione della Commissione sulla sussidiarietà (¹)). Nell'esercizio del suo potere d'iniziativa legislativa, la Commissione tiene conto tuttavia di una serie di elementi come, ad esempio, le esigenze degli operatori economici, le richieste delle altre istituzioni o i risultati di negoziati internazionali. I dati indicati nell'articolo citato dall'onorevole parlamentare devono essere valutati in questo contesto.

Non è possibile effettuare un raffronto tra le proposte della Commissione elaborate su richiesta del Consiglio e quelle elaborate su richiesta del Parlamento europeo. Nelle sue risoluzioni il Parlamento europeo chiede alla Commissione di adottare una serie di iniziative che vanno dall'azione specifica prevista dal bilancio sino all'elaborazione di un documento strategico (e non consistono necessariamente nella proposta di un atto legislativo). Il documento semestrale elaborato dalla Commissione sul seguito riservato alle risoluzioni del Parlamento europeo consente di constatare che la Commissione dà seguito in ampia misura alle richieste del Parlamento. D'altro canto alcune iniziative della Commissione sono direttamente connesse con richieste provenienti tanto dal Consiglio quanto dal Parlamento europeo (vedasi, ad esempio, le proposte relative alla sicurezza marittima o il programma d'azione in materia di sicurezza stradale).

(1) Doc. SEC(92) 1990 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3472/92 dell'on. Bartho Pronk (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1993) (93/C 292/40)

Oggetto: Pareri del Comitato economico e sociale

In quanti casi e con riferimento a quali direttive la Commissione ha tenuto conto nel corso degli ultimi due anni dei pareri del Comitato economico e sociale?

### Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

Tra il 1º gennaio 1991 e il 31 dicembre 1992 la Commissione ha modificato 111 proposte di direttiva sulle quali il Comitato economico e sociale aveva formulato un parere.

- In 82 casi la Commissione ha incorporato nella propria proposta modificata elementi suggeriti nel parere del Comitato. Tra queste proposte modificate, 17 fanno esplicito riferimento al parere del Comitato.
- In 10 casi il parere del Comitato era favorevole e la modifica interveniva in seguito al parere del Parlamento europeo.

 Nei 19 casi rimanenti la Commissione non ha seguito il parere del Comitato.

La Commissione trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento europeo l'elenco delle proposte di direttiva in questione.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3487/92 dell'on. Gerardo Fernández-Albor (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1993) (93/C 292/41)

Oggetto: Superstrada di collegamento fra la Galizia e l'Europa centrale attraverso la Cordillera Cantabrica

La regione spagnola della Galizia, che si affaccia sull'Atlantico, è una delle più lontane dai principali centri economici della Comunità, e la sua posizione geografica impone da sempre l'esigenza di ravvicinare tale regione ai centri nevralgici dell'economia comunitaria.

Tuttavia il sogno gallego di un rapido collegamento con l'Europa centrale ed i suoi poli economici attraverso la Cordillera Cantabrica non è ancora divenuto realtà, benché la realizzazione di un simile progetto susciti grande entusiasmo nell'opinione pubblica gallega.

In considerazione di tutto ciò e della progettata realizzazione, da parte della Comunità europea, di grandi opere di infrastruttura volte a favorire lo sviluppo economico in tutti i paesi membri, pensa la Commissione che sarebbe opportuno prevedere, nel quadro di queste grandi opere di infrastruttura, un collegamento stradale fra la Galizia e i centri nevralgici della Comunità europea, attraverso la Cordillera Cantabrica, per favorire gli scambi fra la Galizia e le regioni più avanzate della Comunità, situate nel centro-Europa?

### Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(5 agosto 1993)

Il tronco a cui si riferisce l'onorevole parlamentare figura nella carta delle reti stradali transeuropee attualmente in discussione in sede di Consiglio.

Nondimeno spetta al governo spagnolo o alle autorità regionali presentare i progetti per la domanda di finanziamento presso la Banca europea per gli investimenti, nell'ambito del nuovo meccanismo temporaneo di prestito adottato dal Consiglio europeo di Edimburgo per il periodo 1993-1994.

Il nuovo meccanismo potrà sostenere il finanziamento di investimenti nelle reti di trasporto transeuropee, nonché di ulteriori investimenti nello stesso settore che permettano di migliorare l'accesso delle regioni interessate alle suddette reti. Al fine di avere un impatto rapido in termini di finanziamento, la BEI prenderà in considerazione i progetti la cui esecuzione è già stata avviata o è in grado di esserlo a brevissimo termine.

D'altra parte il governo spagnolo potrà presentare una domanda nel quadro del Fondo di coesione, qualora ritenga che un siffatto progetto sia collegato con le reti transeuropee e sia volto a promuovere l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti di trasporto spagnole e l'accesso a tali reti, tenuto conto della necessità di collegare la Galizia alle regioni centrali della Comunità.

Infine, la parte del collegamento rapido ricordata dall'onorevole parlamentare, che interesse la Galizia, le Asturie e la Cantabria, può, all'occorrenza, essere oggetto di una domanda di finanziamento del FESR nel quadro degli interventi di detto Fondo per il periodo 1993-1999.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3506/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (28 gennaio 1993) (93/C 292/42)

Oggetto: Utilità di determinati adattamenti nel settore della pesca

Considerando le conclusioni del Consiglio dei ministri della Pesca relative alla revisione della politica comune della pesca e la necessità di mantenere nell'attuazione di tale politica alcuni elementi di base come il principio della stabilità relativa, il sistema dei totali di catture ammesse (TAC) e dei contingenti, il regime di deroga alla libertà di accesso alla zona di pesca di 12 miglia, ecc., ha esaminato la Commissione l'opportunità di introdurre determinati adattamenti, quali i TAC e i contingenti pluriennali, nonché adattamenti relativi alla definizione geografica degli stock e all'applicazione dei minicontingenti?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione (15 aprile 1993)

Nel 1991, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 170/83 (¹), la Commissione ha presentato una relazione sulla politica comune della pesca (PCP) (²), per inquadrare il dibattito a livello di istituzioni e organi comunitari sull'eventuale revisione della politica di conservazione e di gestione delle risorse ittiche.

In questa occasione la Commissione ha deliberatamente allargato il campo della sua analisi, al fine soprattutto di identificare i principali problemi che caratterizzano la PCP e quindi, alla luce dei pareri raccolti, proporre un certo numero di orientamenti. Sulla base di questi ultimi e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha potuto adottare un quadro normativo modificato per risolvere le difficoltà individuate.

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 (³) del 20 dicembre 1992, pur mantenendo le realizzazioni comunitarie in materia di politica comune della pesca riprese nel regolamento (CEE) n. 170/83, permetterà di attuare le riforme necessarie.

In risposta alle domande precise poste dall'onorevole parlamentare e conformemente agli articoli 4 e 8, la Commissione potrà proporre — in base a pareri scientifici, tecnici ed anche economici — di contenere le percentuali di sfruttamento per alcune attività di pesca limitando, per quanto necessario, lo sforzo di pesca o entrambi, nella prospettiva di una maggiore efficacia e trasparenza, e individuando in particolare, per ogni caso e su base pluriennale, gli obiettivi perseguiti, le strategie e i mezzi di gestione più adeguati.

Per quanto riguarda le modalità con cui ripartire queste limitazioni tra gli Stati membri, rispettando il principio della stabilità relativa, la Commissione potrà ormai proporre, su richiesta degli Stati membri interessati, alcuni adeguamenti di taluni criteri di ripartizione per tener conto dei minicontingenti e degli scambi regolari di contingenti effettuati a partire dal 1983, nel rispetto dell'equilibrio globale delle parti.

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983.

(2) Doc. SEC(91) 2288 def.

(3) GU n. L 389 del 31. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 17/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (3 febbraio 1993) (93/C 292/43)

Oggetto: Aiuto finanziario della Commissione al quotidiano Oslobodjenje

Sul fronte di guerra di Sarajevo un eroe del giornalismo, Zlatko Dizdarevic, pubblica sotto un fuoco incessante il quotidiano *Oslobodjenje* assieme a serbi, croati e musulmani.

Potrebbe la Commissione aiutare finanziariamente tale impresa che costituisce una speranza di pace per questo fronte in fiamme e d'intesa con le organizzazioni giornalistiche internazionali proporre l'attribuzione di un premio in denaro?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(27 luglio 1993)

La Commissione condivide il punto di vista espresso dall'onorevole parlamentare per quel che riguarda i meriti dei giornalisti musulmani, croati e serbi che contribuiscono a permettere la pubblicazione del giornale *Oslobodienie* di Sarajevo.

Questo quotidiano è sostenuto da una ONG di uno Stato membro, la quale fornisce in particolare la carta sulla quale il giornale viene stampato. Le relative spese hanno formato oggetto di un sostegno finanziario della Commissione.

Dinanzi all'ampiezza della tragedia umana alla quale si assiste nell'ex-Iugoslavia e dinanzi al ricorso generalizzato e persistente alla violenza e alle atrocità, il premio Felix Houphouet-Boigny 1993 dell'UNESCO per la ricerca della pace verrà con ogni probabilità assegnato a giornalisti del quotidiano di Sarajevo *Oslobodienie*, simbolo della resistenza ai pericoli del nazionalismo e della xenofobia.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 24/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (3 febbraio 1993) (93/C 292/44)

Oggetto: Il futuro di Inter Rail

Diverse organizzazioni europee sono preoccupate per quanto riguarda il futuro di Inter Rail — elemento chiave della mobilità dei giovani in Europa — e chiedono che le aziende ferroviarie, soprattutto dell'Europa meridionale, siano aiutate generosamente sul piano finanziario. Considerando che i viaggi sono particolarmente proficui per i giovani, intende la Commissione occuparsi del problema e fornire un sussidio a favore di Inter Rail?

### Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(30 luglio 1993)

Nella riunione della commissione passeggeri dell'UIC (Unione internazionale delle ferrovie) dell'aprile 1992, alcune aziende ferroviarie partecipanti al programma Interrail hanno annunciato l'intenzione di recedere dall'accordo a partire dal 1993.

Tuttavia, nella riunione del comitato esecutivo dell'UIC tenutasi a Varsavia il 1º ottobre 1992, il direttore generale delle ferrovie ha deciso di mantenere in vita il programma e di trasformarlo in un sistema più vicino alle attese ed ai tipi di viaggio dei giovani in Europa. Il comitato esecutivo ha deciso provvisoriamente di conservare l'attuale formula

Interrail per il 1993, onde avere il tempo di elaborare un regime più flessibile.

L'introduzione e il ritiro di biglietti ferroviari come l'«Interrail» rientra nelle prerogative delle singole compagnie ferroviarie. La Commissione non ha basi giuridiche né fondi disponibili per sovvenzionare questo settore di attività.

Tuttavia essa si rammaricherebbe se le compagnie ferroviarie sospendessero l'offerta del biglietto Interrail o di un programma analogo, poiché lo ritiene una buona pubblicità per un sistema di trasporto rispettoso dell'ambiente ed un ottimo mezzo per permettere ai giovani di conoscere l'Europa.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 40/93 degli onn. Florus Wijsenbeek e Rui Amaral (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (8 febbraio 1993) (93/C 292/45)

Oggetto: Deroghe accordate dalla Commissione nel settore dei trasporti marittimi

La Commissione ha accordato deroghe nel settore dei trasporti marittimi avvalendosi di un'interpretazione estensiva della direttiva 4056/86/CEE (¹). Questa decisione rischia di contrastare il potenziamento della flotta comunitaria il cui declino è purtroppo evidentissimo.

La prassi derogatoria non è appannaggio solo dei trasporti marittimi, ma si estende anche ai trasporti terrestri. Ciò premesso:

- 1. La Commissione è in grado di motivare questa decisione contraria alla liberalizzazione dei trasporti marittimi?
- 2. È disposta a tornare, eventualmente, su detta inopportuna decisione?

(1) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.

# Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(10 agosto 1993)

Il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 stabilisce all'articolo 3 un'esenzione per categoria a favore di taluni accordi conclusi tra membri di conferenze marittime, la cui giustificazione sta nel ruolo stabilizzatore che le conferenze esercitano sul mercato dei

trasporti marittimi di linea. Il campo d'applicazione del regolamento è circoscritto unicamente al settore del trasporto marittimo con esclusione dall'esenzione delle attività dei membri di conferenze in settori diversi.

Per il momento la Commissione non ritiene opportuno proporre l'estensione del campo d'applicazione di detto regolamento, ma sta predisponendo in questo contesto una soluzione equilibrata al problema posto dal trasporto multimodale.

Essa non intende sollevare nuovamente la questione dell'esenzione di gruppo a favore delle conferenze marittime.

La Commissione si interessa attivamente al potenziamento della flotta comunitaria e alla liberalizzazione dei trasporti marittimi e terrestri e non potrebbe agire contro tali obiettivi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 42/93** 

dell'on. José Valverde López (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (8 febbraio 1993) (93/C 292/46)

Oggetto: Politica d'informazione delle istituzioni comunitarie

In tutti i paesi comunitari gli oppositori alla ratifica del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht denunciano in modo generalizzato la mancanza d'informazione dell'opinione pubblica e l'assenza di dibattiti preliminari. A prescindere dalla fondatezza della critica, il pubblico è convinto che esista una grande disinformazione sul processo di costruzione europea. Date le circostanze, è necessaria un'approfondita valutazione delle strutture, dei programmi e delle attività d'informazione delle istituzioni comunitarie, ossia della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo. Può la Commissione mettere a punto una comunicazione al Consiglio e al Parlamento in vista dell'elaborazione di un piano congiunto volto a potenziare, con la necessaria cooperazione dei governi degli Stati membri, la formazione e l'informazione dell'opinione pubblica europea, riuscendo così a soddisfarne l'esigenza generalizzata di sentirsi informata e, quindi, resa responsabile dei progressi dell'Unione?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione (6 luglio 1993)

La Commissione ha dato il suo contributo alla discussione svoltasi durante il Consiglio europeo di Copenaghen sulla trasparenza e sta elaborando un nuovo approccio all'informazione e alla comunicazione per affrontare tutti gli aspetti del problema.

Con un intento analogo, il commissario responsabile in materia di audiovisivo, cultura, informazione e comunicazione ha partecipato inoltre ad una serie di incontri con il presidente del Parlamento europeo. La Commissione attribuisce grande valore al lavoro svolto nell'ambito della commissione del Parlamento europeo per la cultura, l'istruzione e i mezzi di informazione, al fine di migliorare la politica dell'informazione delle Comunità europee (1).

Essa ritiene pertanto che esistano già forme adeguate di verifica e di dibattito, in grado di far fronte all'esigenza sottolineata dall'onorevole parlamentare.

(1) Doc. EN/FR/221/221401.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 176/93 dell'on. Joaquim Miranda Da Silva (CG) alla Commissione delle Comunità europee (17 febbraio 1993) (93/C 292/47)

Oggetto: Concessione di sussidi del SIBR (sistema di incentivi a base regionale) con la partecipazione di fondi comunitari

Secondo uno studio elaborato dal «Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul» (SIESI) e diffuso dalla stampa in Portogallo, non vengono rispettati i requisiti che hanno portato alla concessione di sussidi nell'ambito del SIBR e di conseguenza stanno sfumando le possibilità occupazionali create nel frattempo.

Risulta infatti che talune imprese, dopo essersi impegnate a conservare per un determinato periodo i posti di lavoro e aver ottenuto così sussidi significativi, sono state poi autorizzate a licenziare dipendenti (per esempio la Siemens di Évora); si sono verificati altresì casi di concessione di sussidi a imprese sconosciute e in realtà inesistenti (Portsol, Norelco); in altri casi infine il numero dei posti di lavoro creati risulta inferiore agli impegni assunti dalle imprese al momento della concessione degli aiuti (Ford Electronica, Delco-Remy, Tronitec).

Alla luce di tali fatti può la Commissione precisare se è al corrente della situazione, informando in merito alle modalità e all'esecuzione materiale dei controlli in materia? Quali sono le misure attuate contro le imprese che hanno illecitamente fruito dei sussidi in caso di inadempienza degli obblighi assunti o in caso di frode accertata?

### Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione

(16 luglio 1993)

I servizi della Commissione hanno appreso dalla stampa le notizie relative allo studio elaborato dal Sindicato das Industrias Electricas do Sul, venendo altresì a conoscenza delle reazioni pubblicate dal ministero della Programmazione e dell'Assetto territoriale, dal ministero dell'Industria e dell'Energia e dell'IAPMEI (Istituto per il sostegno alle piccole e medie imprese e per gli investimenti).

L'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 4253/88 (¹) stabilisce che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per:

- verificare periodicamente che le azioni finanziate dalla Comunità siano state attuate correttamente;
- prevenire e sanzionare le irregolarità;
- ricuperare i fondi persi a causa di un abuso o di una negligenza.

Sempre l'articolo 23 impone agli Stati membri di informare la Commissione delle misure adottate a tal fine e, in particolare, dell'evoluzione dei procedimenti amministrativi e giudiziari.

Nell'ambito della compartecipazione, la Commissione ha chiesto alle autorità portoghesi di chiarire la natura dei casi menzionati nello studio.

Qualora il beneficiario di un sussidio non rispetti gli obblighi previsti, o si verifichi un caso di frode manifesta, il sussidio può essere revocato e può venire intentata un'azione legale.

(1) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 210/93 dell'on. Alexandros Alavanos (CG) alla Commissione delle Comunità europee (18 febbraio 1993) (93/C 292/48)

Oggetto: Conseguenze della chiusura dei cantieri di Sira

A proposito dei cantieri di Sira, il governo ellenico, tramite il ministro dell'Industria, ha sottolineato la necessità della sua vendita a causa dei debiti accumulati e dell'impegno assunto dalla Grecia nei confronti della Comunità che i cantieri sarebbero stati venduti ad eccezione di uno avente scopi difensivi. È noto inoltre che, ai sensi della settima direttiva sulla costruzione navale (articoli 7 e 10), qualora il cantiere non sia venduto entro il 31 marzo 1993 dovrà — secondo l'impegno assunto dal governo nei confronti della Comunità — essere chiuso e i suoi beni dovranno essere messi in

vendita. In tal caso l'economia locale di Sira perderà il 55 % circa delle entrate, l'indotto crollerà e la disoccupazione aumenterà di circa 1 000 unità. Occorre anche considerare che rispetto alle dimensioni della Comunità il cantiere di Sira ha sì una capacità esigua, ma è estremamente importante per l'economia locale e che la chiusura del cantiere o la riduzione del suo personale comporterebbero per l'isola di Sira enormi costi socio-economici per far fronte ad una riconversione o al crollo dell'economia locale.

Intende la Commissione procedere ad una revisione della decisione di cui sopra, specialmente per il cantiere di Sira?

Intende inoltre proporre a favore di Sira, visto il rischio di declino industriale che grava su un'altra regione, misure di carattere sociale e investimenti concreti da finanziare con i fondi disponibili, soprattutto nell'ambito del nuovo quadro comunitario di sostegno, in modo da far fronte alle conseguenze socio-economiche di un'eventuale chiusura del cantiere o di una drastica riduzione del personale?

### Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(23 giugno 1993)

Pur comprendendo perfettamente i gravi problemi che affliggono attualmente la popolazione di Sira, non è intenzione della Commissione procedere ad una revisione della decisione adottata nel caso del cantiere Neorion. L'articolo 10 della settima direttiva prevede che, per il 1991, possano essere erogati ai cantieri greci aiuti al funzionamento non connessi a nuovi contratti, al di là del massimale previsto per gli altri Stati membri, qualora detti aiuti siano concessi per il risanamento finanziario dei cantieri in relazione ad un sistematico e specifico programma di ristrutturazione collegato alla cessione dei cantieri tramite vendita. La Commissione ha approvato un aiuto a favore del cantiere sotto forma di cancellazione di un debito di 16,5 Mrd di DRA, dato che la decisione di concedere l'aiuto era stata presa prima della fine del 1991 e il governo greco si era impegnato a vendere o chiudere il cantiere prima del 31 marzo 1993.

Poiché la Commissione ha basato la propria decisione sul quadro normativo in vigore (settima direttiva sugli aiuti alla costruzione navale) e sull'impegno assunto dal governo greco, non intende ora ritornare sulla sua posizione.

Per quanto riguarda le misure da prendere per ovviare alla situazione attuale, la Commissione è pronta ad esaminare, conformemente agli articoli 92 e 93 del Trattato CEE, qualunque proposta le autorità greche intendano presentare per garantire il reinserimento professionale dei lavoratori minacciati di licenziamento, quali ad esempio misure di

riqualificazione e sussidi di disoccupazione. La Commissione è pronta ad esaminare le eventuali richieste di assistenza finanziaria che le autorità greche dovessero avanzare in relazione a tali misure, nel contesto del nuovo quadro comunitario di sostegno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 236/93 dell'on. Juan de Dios Ramírez-Heredia (S) alla Commissione delle Comunità europee (18 febbraio 1993) (93/C 292/49)

Oggetto: Libera circolazione dei veicoli

In considerazione dell'eliminazione delle frontiere a decorrere dal 1º gennaio 1993, si chiede alla Commissione quanto segue:

- Un cittadino comunitario che possiede un veicolo regolarmente immatricolato in Belgio, se decide di stabilirsi in Spagna deve cambiare la targa belga con una spagnola? Se anni dopo si stabilisce in Olanda, deve cambiare per la terza volta la targa con una olandese?
- 2. Se un cittadino spagnolo acquista un'auto di seconda mano in Germania, deve provvedere di nuovo all'immatricolazione in Spagna per poter circolare regolarmente nel suo paese?

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(27 luglio 1993)

Come risulta dalla comunicazione interpretativa della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (¹), il veicolo deve essere immatricolato nel paese di residenza abituale del suo proprietario.

Tale obbligo è rimasto immutato dopo il 1º gennaio 1993 e, pertanto, una persona che possiede un veicolo legalmente immatricolato in Belgio e decide di stabilirsi in Spagna deve farlo immatricolare in Spagna alla scadenza del periodo di importazione temporanea previsto dalla legislazione di ciascuno Stato membro.

Se successivamente la medesima persona decide di stabilirsi nei Paesi Bassi, sarà tenuta, secondo le regole attualmente in vigore, a far immatricolare il proprio veicolo in quest'altro paese.

Un cittadino spagnolo che acquista un veicolo di seconda mano in Germania, dove esso è già immatricolato, è obbligato a farlo immatricolare in Spagna, qualora egli sia residente in tale paese, per potervi circolare liberamente.

Naturalmente i servizi della Commissione controllano che le procedure d'immatricolazione dei veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro si effettuino nel rispetto delle regole del diritto comunitario, in particolare delle regole relative alla libera circolazione delle merci (articolo 30 del Trattato CEE).

(1) GU n. C 281 del 4. 11. 1988.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 256/93 dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(23 febbraio 1993) (93/C 292/50)

Oggetto: Semplificazione delle procedure amministrative in vista del miglioramento delle condizioni di libera circolazione in seno alla Comunità

Uno degli obiettivi prioritari che la Comunità si è prefissa è di favorire la mobilità dei cittadini europei al fine di intensificare gli scambi nel quadro del mercato unico e di sopprimere le frontiere.

Orbene, un giovane cittadino della Comunità che soggiorni in Francia deve presentare, per ottenere le stesse prestazioni sociali di cui gode un giovane francese quale l'aiuto personalizzato all'alloggio, oltre agli stessi documenti richiesti a quest'ultimo, anche una carta di soggiorno che non può essere rilasciata senza previa presentazione dei documenti seguenti:

- quattro fotografie d'identità,
- un passaporto,
- un certificato di nascita che attesti la filiazione,
- un documento giustificativo di domicilio,
- il regime di sicurezza sociale,
- l'origine dei redditi,
- un certificato di visita medica.

Sulla base di questo esempio, quali misure intende adottare la Commissione delle Comunità europee per semplificare l'iter amministrativo che devono intraprendere i cittadini europei e in particolare i giovani, con lo scopo di migliorare le condizioni di libera circolazione all'interno della Comunità?

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(27 luglio 1993)

La carta di soggiorno per i cittadini comunitari non è costitutiva del diritto di soggiorno, bensì ha soltanto carattere dichiaratorio, come è stato sottolineato a più riprese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee.

In tali condizioni un cittadino comunitario, traendo il suo diritto di soggiorno in Francia dal diritto comunitario, può pretendere un sussidio alloggio senza essere tenuto a presentare una carta di soggiorno. Nella fattispecie si può fare riferimento alla sentenza C-357/89 del 26 febbraio 1992 (¹), nella quale la Corte di giustizia ha statuito che l'articolo 7 del Trattato CEE si oppone a che una richiesta di finanziamento delle spese scolastiche sia subordinata al possesso di un documento di soggiorno.

Tuttavia, secondo le direttive relative al diritto di soggiorno, ciascuno Stato membro deve rilasciare la carta di soggiorno a qualsiasi cittadino di un altro Stato membro che può avvalersi del diritto di soggiorno ed ha intenzione di restare nel paese ospitante per un periodo superiore a tre mesi.

La Commissione chiederà alle autorità francesi chiarimenti sulla procedura amministrativa indicata dall'onorevole parlamentare.

(1) Punti 41 e 42 della motivazione. Sentenza non ancora pubblicata.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 303/93 dell'on. Mihail Papayannakis (NI) alla Commissione delle Comunità europee (1° marzo 1993) (93/C 292/51)

Oggetto: Finanziamenti dei fondi strutturali e ambiente

Nelle interrogazioni H-1051/92 (¹) e H-1135/92 (²) l'on. Banotti ha chiesto di sapere se la Commissione tiene conto degli obiettivi stabiliti dalla direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e dalla Convenzione di Berna allorché decide di finanziare un dato progetto attraverso i fondi strutturali e la risposta della Commissione è stata che non ne tiene affatto conto, caso che del resto è accaduto anche con la deviazione del fiume Achelos, come da essa stessa ammesso.

Quanto alla direttiva 92/43/CEE (3) del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sussiste un periodo transitorio per la sua piena applicazione, mentre circa la Convenzione di Berna la CE ha depositato lo strumento di ratifica il 7 maggio 1982 e la Convenzione stessa è entrata in vigore il 1º settembre 1982 sull'intero territorio della Comunità europea.

In base alle risposte da essa fornite però la Commissione ammette di violare una legislazione da essa stessa adottata e ratificata e ciò in pieno contrasto con gli obblighi derivantile dal Trattato. In ogni caso, le norme dei fondi strutturali stabiliscono che per approvare il finanziamento di un'opera occorre tener conto della legislazione comunitaria e della politica comunitaria.

Per tutti questi motivi può la Commissione dire:

- se tiene conto o meno dei vigenti orientamenti e obiettivi di cui alla direttiva 92/43/CEE e alla Convenzione di Berna allorché decide di erogare finanziamenti dei fondi strutturali e, laddove esistono dei termini di attuazione, se il fatto di conseguire gli obiettivi stabiliti da detti testi costituisca o meno parte integrante della politica comunitaria;
- come spiega la patente incongruenza delle risposte da essa fornite con l'adozione e ratifica di direttive e Convenzioni sulla tutela della natura;
- se le risposte in questione riflettono le opinioni personali di un suo funzionario o esprimono la posizione ufficiale della Comunità, e
- 4) nella prima ipotesi come intende ovviare all'evenienza che suoi funzionari possano mettere a rischio l'attendibilità della Comunità europea e, nella seconda, se intende dar conto in modo limpido e inequivoco del cambiamento della sua politica in materia di ambiente?
- (1) Discussioni del Parlamento europeo, n. 3-423 (ottobre 1992).
- (2) Discussioni del Parlamento europeo, n. 3-424 (novembre 1992).
- (3) GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

L'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale 0-25/93, della comissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori del Parlamento europeo, sulla politica comunitaria dell'ambiente (¹).

(1) Discussioni del Parlamento europeo, n. 3-430 (aprile 1993).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 316/93

dell'on. Barry Desmond (S) alla Commissione delle Comunità europee (1º marzo 1993) (93/C 292/52)

Oggetto: «Europass» per i pensionati

Può far sapere la Commissione se continua a perseguire l'obiettivo dell'introduzione di una tessera europea per gli ultrasessantenni (Europass) e, in caso affermativo, può comunicare qual è il calendario previsto per l'introduzione dell'Europass e illustrarne le esatte caratteristiche, secondo

quanto indicato nel quadro dell'iniziativa dell'Anno dell'anziano e della solidarietà tra le generazioni?

# Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione (12 luglio 1993)

La Commissione prosegue le discussioni con gli Stati membri sull'introduzione di una tessera europea per gli ultrasessantenni, in particolare tramite il comitato consultivo sugli anziani, che ha tale questione all'ordine del giorno di ogni sua riunione.

In occasione dell'Anno europeo dell'anziano e della solidarietà tra le generazioni (1993), la Commissione ha pubblicato nel mese di giugno una guida in cui sono illustrate le principali facilitazioni di viaggio di cui le persone anziane possono fruire nella Comunità.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 397/93**

degli onn. Agostino Mantovani, Franco Borgo, Nino Pisoni, Giuseppe Mottola, Joachim Dalsass, Giulio Gallenzi, Eolo Parodi, Mario Forte, Gabriele Sboarina, Andrea Bonetti e Aldo De Matteo (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1993) (93/C 292/53)

Oggetto: Prevenzione dell'Ascosphera apis

Da alcuni anni negli allevamenti apistici di varie nazioni europee sono in aumento i casi di ascosferiosi. Si tratta di una malattia indotta da un fungo, l'*Ascosphera apis*, che causa mortalità sempre più gravi nelle covate delle api.

Dal 1991 in vasti settori dell'Italia settentrionale (ma risulta che la malattia stia diffondendosi in tutte le regioni italiane e in numerosi paesi della CEE) i danni causati stanno preoccupando decine di migliaia di apicoltori, memori dei danni già subiti negli anni '90 dalla varroasi, grave parassitosi che ha distrutto centinaia di migliaia di alveari in tutti gli Stati europei.

Si chiede quali interventi intenda adottare la Commissione delle Comunità europee per favorire una idonea prevenzione o per sollecitare adeguate ricerche presso istituzioni scientifiche al fine di evitare ulteriori perdite di produzione non solo per gli apicoltori, ma anche per gli agricoltori che necessitano della presenza delle api in molte colture agricole per l'indispensabile attività impollinatrice svolta da questi insetti, senza la quale non è possibile un remunerativo lavoro agricolo.

# Risposta data dal sig. Steichen in nome della Commissione

(24 maggio 1993)

L'ascosferiosi è una malattia che colpisce le covate di api, provocando perdite più o meno ingenti negli alveari e ritardando lo sviluppo delle colonie.

I trattamenti a base di medicinali sono generalmente inefficaci o di effetto fugace, sicché la lotta contro questa malattia deve basarsi su una rigorosa azione profilattica, comprendente la selezione di api pulitrici, la disinfezione annuale del fondo dell'arnia, il rinnovo periodico delle cere e l'isolamento delle arnie dal suolo.

Dalle ricerche effettuate risulta che l'organismo responsabile delle covate calcificate è assai diffuso. Considerato generalmente benigno, lo si riteneva pericoloso unicamente presso colonie già notevolmente indebolite. Le cause del recente aumento dell'incidenza di questa malattia negli Stati membri dell'Europa meridionale sono attualmente sconosciute. Un'ipotesi è che si tratti di un'infezione secondaria, nel senso che l'ascosferiosi attaccherebbe le colonie già indebolite dalla varroasi.

Nonostante il sostanziale appoggio prestato dalla Comunità alla ricerca, la piaga della varroasi non è stata ancora sgominata. Si prepara una nuova strategia di attacco, tendente a selezionare ceppi di api mellifere resistenti a *Varroa*, progetto finanziato nell'ambito del programma AIR (programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione nel settore dell'agricoltura, dell'agroindustria e della pesca, 1992-1996). Verso la fine di quest'anno verrà emesso un nuovo invito a presentare proposte — il terzo — e verranno presi in considerazione, se debitamente giustificati, ulteriori progetti sulla varroasi, l'ascosferiosi ed altre malattie delle api.

Oltre ai progetti di ricerca cofinanziati, potranno essere promosse anche altre misure di accompagnamento, quali la mobilità e la formazione dei ricercatori o l'organizzazione di sessioni operative su temi pertinenti al programma.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 402/93 dell'on. Reinhold Bocklet (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (5 marzo 1993) (93/C 292/54)

Oggetto: Promozione di manifestazioni celebrative in occasione dell'entrata in vigore del mercato unico europeo

In occasione dell'entrata in vigore del mercato unico europeo il 1º gennaio 1993, in numerose città della

Comunità si sono svolte, soprattutto la vigilia, manifestazioni per celebrare l'avvenimento.

Può dire la Commissione quali di queste manifestazioni sono state finanziate con fondi comunitari, indicando soprattutto:

- 1. il tipo di manifestazione,
- 2. le città in cui si sono svolte queste manifestazioni,
- 3. l'ammontare del contributo comunitario?

# Risposta data dal sig. Pineiro in nome della Commissione

(12 luglio 1993)

Per celebrare il passaggio dal 1992 al 1993 sono state organizzate negli Stati membri varie manifestazioni destinate al grande pubblico. La Commissione ha accordato il proprio appoggio morale o finanziario alle seguenti:

#### «Beacon Europe» (L'Europa dei bracieri)

Per questa manifestazione, gruppi di giovani (scout, giovani federalisti e altri) hanno acceso bracieri («beacons») alla mezzanotte del 31 dicembre 1992 in varie località dei 12 Stati membri (e anche a Malta e a Cipro).

I partecipanti erano pure invitati a piantare dodici alberi, a commemorazione di quella data simbolica.

Sono stati accesi bracieri nelle capitali e in più di mille località, di piccole e medie dimensioni.

La manifestazione, che ha ottenuto l'appoggio del Parlamento europeo ed il patrocinio di due commissari, costituiva la conclusione del programma ufficiale delle manifestazioni organizzate durante la presidenza del Regno Unito: a Londra, il braciere l'ha quindi acceso il primo ministro. Varie personalità politiche hanno partecipato alla manifestazione, di cui si è parlato ampiamente in tutti i mass media nazionali e locali dei paesi dove si è svolta.

Il contributo finanziario della Comunità è stato di 100 mila ECU.

#### «I giochi del terzo millenio»

Si trattava di un gioco inteso ad attestare il livello di conoscenza della Comunità europea, organizzato in circà 500 università dei 12 Stati membri. Dopo prove eliminatorie nazionali, il 19 dicembre 1992 si è svolta a Strasburgo la finale europea. I premi per i vincitori comprendevano borse Erasmus e tirocini presso imprese.

I mass media, di concerto con la stampa, hanno riferito ampiamente su tale iniziativa; inoltre, presso i partecipanti si

è organizzata un'inchiesta i cui risultati sono stati ripresi in una pubblicazione sulla gioventù europea dal titolo «Imagine l'Europe» (Immaginati l'Europa).

Il commissario responsabile dei settori dell'istruzione e della gioventù ha accordato il suo patrocinio a tale manifestazione, la quale ha beneficiato anche di un contributo finanziario della Commissione dell'importo di 70 mila ECU.

#### «Forum dei giovani federalisti»

Le delegazioni di tutte le sezioni della Gioventù federalista europea si sono riunite a Roma per un congresso sul tema «L'Europa dopo il 1993» e per uno spettacolo musicale.

Tale manifestazione ha ricevuto un contributo finanziario di 10 mila ECU.

Silvesterfest «Europa ohne Grenzen» (Giorno di San Silvestro: l'Europa senza frontiere)

Si è trattato di una serata musicale organizzata presso il Prinzregententheater di Monaco di Baviera, in parte trasmessa in televisione, in concomitanza con manifestazioni popolari nel centro cittadino decorato con i colori della Comunità.

La Commissione ha accordato un contributo finanziario di 50 mila ECU.

«European Community on new year's eve» (La Comunità europea alla vigilia dell'anno nuovo)

Si è trattato di un programma popolare di varietà sul tema dell'Europa senza frontiere, trasmesso per il veglione della fine dell'anno dalla stazione televisiva olandese Veronica, che viene ricevuta nei Paesi Bassi e può essere captata in Belgio.

Ai produttori è stato accordato un contributo finanziario di 30 mila ECU.

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 403/93 dell'on. Madron Seligman (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1993) (93/C 292/55)

Oggetto: Regno Unito — Elenco limitato di prodotti farmaceutici

Il governo del Regno Unito ha preannunciato la sua intenzione di ridurre ulteriormente il numero di medicinali a disposizione dei pazienti che ricorrono al servizio sanitario nazionale. Esso propone di portare da 7 a 17 le categorie di medicinali nelle quali c'è soltanto un numero limitato di

medicamenti prescrivibili. Tale provvedimento interesserà talune categorie farmaceutiche fondamentali quali i contracettivi e i preparati per la cura delle malattie della pelle.

La proposta prevede anche che i pochi prodotti appartenenti alle predette categorie che rimarranno a disposizione dei pazienti nel servizio sanitario nazionale siano prescrivibili unicamente utilizzando il loro nome generico; in questo modo il medico non subirà soltanto una limitazione della possibilità di scelta della cura ma anche della capacità di decidere quale marca utilizzare o quale produttore debba fornire il farmaco.

Al fine di controbilanciare tale violazione della libertà del medico e della possibilità di scelta del paziente, non ritiene la Commissione che in certi casi potrebbe essere opportuno prorogare ulteriormente il periodo di protezione dei brevetti mediante certificati complementari di protezione?

### Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(8 luglio 1993)

La direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 (¹), riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, disciplina all'articolo 7 le decisioni prese dagli Stati membri per l'esclusione di singole specialità medicinali o categorie di specialità medicinali dalla copertura del proprio regime nazionale di assicurazione malattia

Le autorità nazionali devono comunicare alla Commissione, almeno ogni sei mesi, l'elenco delle specialità medicinali escluse dal campo d'applicazione del regime nazionale di assicurazione malattia. In questo contesto le autorità del Regno Unito hanno trasmesso alla Commissione i provvedimenti indicati dall'onorevole parlamentare.

Dal momento che non sono cambiati gli elementi di base che hanno portato all'adozione del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio (²) sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, la Commissione non prevede per ora di presentare nuove proposte su questo argomento.

Occorre tener presente che il certificato in oggetto tende a proteggere le innovazioni farmaceutiche per un periodo di 15 anni a decorrere dalla prima autorizzazione di immissione sul mercato, senza operare distinzione tra i medicinali a carico del regime nazionale di assicurazione malattia e i medicinali che non lo sono.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 407/93

di Sir James Scott-Hopkins (PPE) alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1993) (93/C 292/56)

Oggetto: Lavoratori nella CE e regimi pensionistici professionali

Cosa pensa di fare la Commissione per attuare la sua proposta volta a consentire ai dipendenti di un'azienda distaccati fuori dal loro paese ma sempre all'interno della CE per periodi non superiori ai 5 anni di rimanere affiliati al regime pensionistico professionale del loro paese?

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(20 luglio 1993)

Alla fine del 1992 la Commissione ha prodotto un documento di consultazione sui problemi relativi alle pensioni dei dipendenti temporaneamente distaccati in altri Stati membri della Comunità.

Una prima discussione con gli esperti degli Stati membri ha avuto luogo nell'aprile 1993. Dopo ulteriori discussioni e consultazioni la Commissione valuterà quale proposta eventualmente avanzare.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 447/93

dell'on. John Cushnahan (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (11 marzo 1993) (93/C 292/57)

Oggetto: Sovvenzioni a favore del patrimonio architettonico

Vista l'importanza delle chiese nel contesto del patrimonio architettonico della Comunità, intende la Commissione prendere in esame la designazione, in un prossimo futuro, degli interventi di restauro e conservazione delle chiese quale tema dell'azione a favore del patrimonio architettonico?

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(22 luglio 1993)

Nel quadro del programma annuale di «Sostegno ai progetti-pilota per la conservazione del patrimonio architettonico europeo» la Commissione intende designare gli

<sup>(1)</sup> GU n. L 40 dell'11. 12. 1989.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 2. 7. 1992.

interventi di conservazione e restauro dei monumenti religiosi quale tema per il 1995.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 476/93 dell'on. Jessica Larive (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (11 marzo 1993)

(93/C 292/58)

Oggetto: Importazioni di uranio

Può far sapere la Commissione quanto uranio e uranio arricchito vengono importati nella Comunità senza bisogno di autorizzazione da parte dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom?

# Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(5 luglio 1993)

In base al disposto dell'articolo 52 del Trattato Euratom, l'Agenzia di approvvigionamento Euratom conclude contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze e materie fissili speciali.

Data la natura globale del ciclo del combustibile nucleare, gli utilizzatori della Comunità possono trasportare le consegne in base a questi contratti all'interno e all'esterno della Comunità. L'Agenzia pubblica, inter alia, nella sua relazione annua, dati aggregati a livello comunitario su queste consegne.

Grossi quantitativi di materiali nucleari entrano anche nel territorio comunitario per altri scopi, ad es. ritrattamento, conversione e fabbricazione. L'esistenza di contratti per queste operazioni è notificata all'Agenzia di approvvigionamento in base al disposto dell'articolo 75 del Trattato Euratom.

Conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 3227/76 del 19 ottobre 1976 (¹), tutte le importazioni fisiche nella Comunità di materiali del ciclo civile — indipendentemente dai loro motivi — devono essere comunicate alla direzione controlli di sicurezza di Euratom.

(1) GU n. L 363 del 31. 12. 1976.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 513/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993) (93/C 292/59)

Oggetto: Uccelli selvatici nei paesi della Comunità

Dato il numero elevatissimo di uccelli selvatici uccisi quest'anno in Grecia, molto probabilmente da cacciatori, in

particolare nei giorni di freddo intenso, intende la Commissione prendere iniziative per creare un quadro normativo comunitario che preveda l'applicazione costante, in caso di maltempo, di incendi, ecc., di misure per la protezione degli uccelli selvatici e delle specie animali, indipendentemente dalle decisioni più generali degli Stati membri in relazione al regime di caccia applicabile in condizioni normali?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(8 luglio 1993)

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/409/CEE (¹) sugli uccelli, l'organizzazione generale della caccia è di competenza delle autorità regionali o nazionali degli Stati membri, salvo applicazione dei principi di una utilizzazione ragionevole. Essa non prevede quindi che siano proposte misure particolari per garantire una protezione più rigorosa degli uccelli in talune circostanze, come in caso di intemperie o di incendi di foreste.

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 517/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993) (93/C 292/60)

Oggetto: Lo scandalo del cotone greco

Il governo greco e il ministero dell'Agricoltura sono accusati da quasi tutta la stampa greca (22 gennaio 1993) di avere tentato di «coprire» i colpevoli dello scandalo del cotone. Stando a quanto sottolineano alcuni giornali, le autorità greche rifiutano - e ciò sarebbe tollerato dalla Comunità di rendere pubblico il risultato o il verbale, come ama chiamarlo il sottosegretario greco all'agricoltura sig. A. Stavros, dei controlli incrociati che sono stati effettuati per parecchi mesi, perché temono - si suppone - la trasparenza completa e le probabili reazioni di coloro che sono in possesso di elementi riguardanti il caso. C'è da notare che attualmente in Grecia soci di cooperative dichiarano senza mezzi termini che secondo loro «lo scandalo sarà insabbiato» e che «il FEAOG e la Comunità accetteranno una soluzione politica». La CE, aggiungono, non sembra aver alcun problema particolare a svelare l'identità di tutti i colpevoli in quanto quest'anno incassa dai produttori di cotone greci più di 40 miliardi di DRA grazie all'aumento della tassa di corresponsabilità, mentre coloro che sono «implicati» nello scandalo «hanno intascato» circa 20 miliardi di DRA. Come pensa la Commissione di gestire un problema così serio? Giudica utile, per fare chiarezza sull'intera questione, rivolgersi, oltreché alle autorità pubbliche greche, anche ad organi sindacali e delle cooperative, ad esempio GESASE, PEGDI, PASEGES, KIDEP, ecc.? Intende la Commissione chiedere spiegazioni su come il problema è stato gestito sino ad oggi?

# Risposta data dal sig. Steichen in nome della Commissione

(14 giugno 1993)

Come è già stato precisato rispondendo alle interrogazioni di molti parlamentari sull'argomento, la Commissione ha effettuato un'indagine sul funzionamento del DYGAGEP e del «Cotton Board» e ha chiesto alle autorità greche che venisse condotta una seconda indagine amministrativa, alla quale la Commissione stessa ha poi partecipato. I risultati di queste due indagini hanno dimostrato che era necessario proseguire le ricerche, cosa che si sta verificando attualmente.

Nel corso delle indagini la Commissione ha contattato le autorità greche nonché le imprese che effettuano la sgranatura, le filande e i produttori.

La Commissione non ha ancora concluso le indagini citate sopra; alla loro conclusione essa trarrà tutte le conseguenze del caso, esigendo dalle autorità greche la restituzione delle somme indebitamente percepite, proponendo i miglioramenti necessari nei sistemi di controllo greci, o modificando, all'occorrenza, la regolamentazione comunitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 533/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (29 marzo 1993) (93/C 292/61)

Oggetto: Futuro degli scrittori in Europa

Dato il numero di persone disoccupate o occupate solo a tempo parziale nel settore letterario (case editrici, periodici, radio, televisione, ecc.), in qual modo intende la Commissione contribuire a sostenere il futuro di scrittori e dei loro sindacati in Europa?

### Risposta data dal Pinheiro in nome della Commissione

(12 luglio 1993)

La situazione sociale ed economica degli scrittori è condizionata dalla sottoccupazione, nonché dall'irregolarità e dalla notevole disparità dei redditi, che obbligano la maggior parte di essi a esercitare una seconda attività. La situazione, tuttavia, varia sensibilmente da un paese all'altro, in funzione delle diverse politiche attuate dagli Stati membri nel campo culturale.

Conformemente al principio della sussidiarietà, la Commissione non è competente in materia di politica culturale, sociale e fiscale, per quanto riguarda gli scrittori e/o le persone occupate nei settori legati alla creazione letteraria.

Per meglio informare gli interessati, e sperando che i sistemi più avanzati di alcuni paesi possano servire come modello o come fonte d'ispirazione per gli altri paesi europei, essa si propone comunque di pubblicare quanto prima una «Guida dello scrittore e del traduttore in Europa», nella quale verranno presentati i vari regimi giuridici, fiscali e sociali applicabili agli autori e ai traduttori nella Comunità.

Inoltre, nel quadro della manifestazione «Città europea della cultura», la Commissione organizza, in collaborazione con le autorità competenti, il «Premio Aristeion» — premio europeo dedicato alla letteratura e alla traduzione letteraria.

Per favorire la conoscenza delle letterature europee viene anche organizzato annualmente un progetto-pilota di aiuto alla traduzione letteraria.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 551/93

dell'on. Panayotis Roumeliotis (S) alla Commissione delle Comunità europee (30 marzo 1993) (93/C 292/62)

Oggetto: Problemi connessi con le esportazioni di cozze greche

I produttori di cozze della Grecia settentrionale chiedono che venga prorogata di un anno l'applicazione della direttiva comunitaria che prevede, nel caso delle cozze destinate all'esportazione, tutta una serie di controlli da effettuarsi esclusivamente nei centri di distribuzione, e ciò in attesa che questi centri vengano allestiti nella suddetta regione.

I produttori greci propongono quindi di far eseguire provvisoriamente questi controlli nei centri di distribuzione che si trovano in Italia per evitare il pericolo di vedere distrutte le 10 000 t di cozze che rappresentano la produzione greca di quest'anno, e di pregiudicare un settore che dà lavoro a circa 1 500 persone.

Qual è la posizione della Commissione al riguardo?

# Risposta data dal Steichen in nome della Commissione

(16 luglio 1993)

La direttiva 91/492/CEE (¹) prevede, all'articolo 3, lettera b) e al capitolo II, paragrafo 6 dell'allegato, che il trasporto dei lotti di molluschi bivalvi vivi dalla zona di produzione ad un centro di spedizione deve essere accompagnato da un documento di registrazione, rilasciato dall'autorità competente su richiesta del produttore, che permetta l'identificazione dei lotti e in cui devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- identità e firma del produttore;
- data di raccolta;
- ubicazione della zona di produzione nel modo più circostanziato possible.

La direttiva non esclude che il trasporto possa essere effettuato da uno Stato membro all'altro.

Il problema sollevato dall'onorevole parlamentare per quanto riguarda i mitili prodotti nella Grecia settentrionale potrebbe dunque essere temporaneamente risolto, finché non saranno completati i centri di spedizione in tale regione, facendo transitare i mitili per centri di spedizione italiani, come proposto dai produttori. Il trasferimento dei mitili dalle zone di produzione in Grecia fino ai centri di spedizione in Italia potrà essere effettuato con l'accompagnamento del succitato documento di registrazione, previsto dalla direttiva 91/492/CEE, rilasciato dalle autorità greche.

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 557/93 dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (30 marzo 1993) (93/C 292/63)

Oggetto: Tossina nelle ostriche della costa atlantica

La scoperta di una tossina nelle ostriche della costa atlantica assume i contorni di una catastrofe naturale.

Nel solo bacino di Marennes-Oléron nella regione del Poitou-Charentes sono in pericolo 400 000 posti di lavoro.

La catastrofe risulta ancor più grave se si considera che gli ostricoltori della Charente hanno compiuto enormi sforzi sul piano della qualità (marchi) e si sono impegnati in un ampio programma di adeguamento alle norme europee.

Può far sapere la Commissione quali misure finanziarie è disposta ad adottare per venire in aiuto ai produttori e agli operatori del settore dell'ostricoltura?

Quali sono i tempi di intervento della Commissione di fronte all'urgenza della situazione?

# Risposta data dal Paleokrassas in nome della Commissione

(19 maggio 1993)

La Commissione ha seguito con attenzione gli sviluppi della crisi dell'ostricoltura nel bacino di Marennes-Oléron in Francia e si rallegra che ad essa sia stata trovata una rapida soluzione sul piano sanitario permettendo in tal modo la ripresa della commercializzazione delle ostriche.

Quanto alla richiesta di accordare un aiuto d'urgenza agli ostricoltori, la Commissione non ha ritenuto che la decisione di proibire per 15 giorni la commercializzazione delle ostriche prodotte nel bacino di Marennes-Oléron potesse giustificare il ricorso alle disposizioni dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 4028/86, relative alle misure specifiche (¹).

Qualora lo Stato membro interessato presentasse un progetto per un'azione di promozione che risponda alle norme di ammissibilità previste dal regolamento (CEE) n. 4028/86, in particolare dal titolo IX relativo a tali azioni, la Commissione non mancherebbe di prendere in esame tale domanda.

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 576/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (31 marzo 1993)

(93/C 292/64)

Oggetto: Modifica del regolamento (CEE) n. 2052/88

A seguito di un protocollo del Trattato di Maastricht dovrà essere modificato il regolamento (CEE) n. 2052/88 (¹) che riguarda il finanziamento delle regioni già industrializzate. Intendono le autorità comunitarie procedere al più presto ad una modifica che agevoli l'assegnazione di risorse dei fondi strutturali a regioni che non hanno avuto ad oggi carattere industriale?

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

Risposta data dal sig. Millan in nome della Commissione (14 luglio 1993)

In virtù dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il Consiglio deve riesaminare il suddetto regolamento, su proposta della Commissione, entro il 31 dicembre 1993.

Il 10 marzo 1993 la Commissione ha trasmesso al Consiglio le proposte di regolamenti (¹) che modificano il regolamento (CEE) n. 2052/88 e il regolamento (CEE) n. 4253/88 (²).

Per quanto riguarda i criteri di ammissibilità delle regioni in declino industriale, le proposte delle Commissione non implicano sostanziali modifiche alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'obiettivo 2. I criteri di ammissibilità proposti introducono vari elementi di flessibilità per tenere meglio conto di casi particolari.

I criteri di ammissibilità per le regioni in ritardo di sviluppo (obiettivo 1) restano inalterati. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, i piani di sviluppo regionale per queste zone comprendono tutte le iniziative di riconversione delle aree industriali in declino e di sviluppo delle zone rurali.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 626/93 dell'on. Michel Debatisse (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (1° aprile 1993) (93/C 292/65)

Oggetto: Importazione di pomodori dal Marocco

La Spagna, e più in particolare le isole Canarie, rappresentano nel mercato comune un'importante sede di produzioni orticole al coperto, in particolare di pomodori.

Tale produzione ha luogo nello stesso periodo (febbraio, marzo) in cui avvengono le importazioni marocchine il cui volume, negli ultimi cinque anni, ha conosciuto in Europa una crescita del 300 %.

La produzione di inizio stagione delle regioni meridionali della Francia, di norma ben valorizzata, rappresenta un fattore essenziale di redditività delle strutture locali.

Al giorno d'oggi, presa nella morsa della produzione interna comunitaria e del volume eccessivo di importazioni, tale produzione è gravemente deprezzata, il che si traduce in una pericolosa destabilizzazione degli equilibri finanziari delle imprese.

È essenziale risolvere in modo conveniente questa nuova equazione europea: che ne è della preferenza comunitaria? Quali meccanismi di gestione delle importazioni di promodori possono essere attivati durante il periodo invernale non soggetto al prezzo di riferimento, al fine di regolare l'offerta?

# Risposta data dal sig. Steichen in nome della Commissione

(18 maggio 1993)

La Commissione segue attentamente l'andamento della situazione del mercato comunitario del pomodoro nel corso del periodo gennaio-marzo e vigila, in particolare, allo smaltimento soddisfacente della produzione comunitaria.

Per il 1993 va segnalato che la situazione generale dei prezzi nel settore degli ortofrutticoli è particolarmente depressa e che le condizioni climatiche sono sfavorevoli al consumo.

Nel caso dei pomodori marocchini, le statistiche indicano che nel corso di questo periodo critico il Marocco non ha aumentato le esportazioni verso la Comunità. Nel periodo 1º gennaio-31 marzo del 1992 esso ha infatti esportato 66 893 t, contro le 69 400 del 1991.

Per il 1993 le statistiche cumulative disponibili sino alla fine del mese di febbraio indicano un volume di 54 656 t, contro le 55 239 t del 1992 e le 53 700 t del 1991. A seguito di colloqui tra la Comunità e il Marocco, gli esportatori marocchini hanno deciso di limitare le loro esportazioni verso la Comunità per il mese di marzo a 15 300 t. Di conseguenza le esportazioni totali sul periodo gennaiomarzo 1993 ammonteranno a 69 900 t, ossia più o meno lo stesso livello del 1991 e del 1992.

Eventuali modifiche del regime alla frontiera potrebbero essere previste solo tenendo conto al tempo stesso sia dell'evoluzione delle trattative dell'Uruguay Round sia di quelle avviate con i paesi fornitori del Mediterraneo, e in particolare con il Marocco.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 646/93 dell'on. José Vázquez Fouz (\$) alla Commissione delle Comunità europee (5 aprile 1993) (93/C 292/66)

Oggetto: Nuovi accordi di pesca con i paesi del Magreb

La politica mediterranea della Comunità rappresenta un importante segmento della sua azione politica. Invece la pesca non ha una dimensione corrispondente alla sua importanza, in quanto esiste soltanto un vero e proprio accordo, quello con il Marocco.

Le esigenze di diversificazione della flotta, la necessità di disporre tanto di nuove acque di pesca quanto di alternative diverse dal Marocco potrebbero consigliare di stipulare

<sup>(1)</sup> Doc. COM(93) 67 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

accordi con paesi come l'Algeria e la Tunisia, i quali rivestono un enorme interesse per alcuni pescatori comunitari.

La Commissione condivide questi criteri?

Sarebbe disposta ad avviare negoziati con Tunisia e Algeria?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(12 luglio 1993)

La Commissione condivide interamente il parcre dell'onorevole parlamentare sull'interesse che presenterebbe la conclusione di accordi di pesca con alcuni paesi del Magreb.

Con la direttiva del 25 novembre 1985 il Consiglio ha del resto autorizzato la Commissione a negoziare accordi di pesca con vari paesi terzi, in particolare la Tunisia e l'Algeria, e negli ultimi anni vi sono stati, con questi due paese, numerosi contatti al riguardo. Lo scarso interesse manifestato dai paesi in questione nei confronti di tali accordi non ha tuttavia permesso di avviare negoziati.

Si attira inoltre l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla specificità geopolitica del mare Mediterraneo (assenza di una zona economica esclusiva, limitazione o eccessivo sfruttamento degli stock, presenza di una flotta nazionale relativamente importante) che rende più difficile la conclusione di un accordo di pesca con questi paesi.

Nel quadro dell'attuazione di un regime comune della pesca nel Mediterraneo la Commissione sta tuttavia prendendo contatti con i paesi terzi rivieraschi, nell'intento di garantire una gestione razionale delle risorse e ciò potrebbe modificare l'atteggiamento della Tunisia e dell'Algeria quanto alla conclusione di accordi di pesca.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 656/93 dell'on. Mary Banotti (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (5 aprile 1993)

(93/C 292/67)

Oggetto: Canali televisi pornografici

Può la Commissione far sapere se è possibile far cessare le trasmissioni dei canali televisivi pornografici che trasmettono via satellite, in quanto contrari alla direttiva sulla televisione senza frontiere? La Commissione intende esaminare la questione per giungere ad un divieto di tali trasmissioni illegali?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(6 luglio 1993)

La direttiva 89/552/CEE del Consiglio (1) coordina alcune disposizioni nazionali concernenti l'esercizio dell'attività televisiva, comprese le emissioni via satellite, e fornisce il riferimento giuridico per questo tipo di attività nella Comunità fissando norme comuni in una serie di aree. Una di queste aree o «settori coordinati» riguarda la tutela dei minori. L'articolo 22 prevede che gli Stati membri adottino le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive di emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri assicurino la libertà di ricezione e non ostacolino la ritrasmissione di programmi televisivi di altri membri sul loro territorio. Esso, tuttavia, prevede espressamente anche che la ritrasmissione possa essere sospesa se una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22.

Si possono verificare due casi. L'emittente responsabile è soggetta alla giurisdizione dello Stato membro che solleva il problema e quest'ultimo agisce direttamente contro l'emittente sulla base della legislazione nazionale, senza fare ricorso al diritto comunitario. Oppure i programmi vengono trasmessi da un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro e la direttiva prevede espressamente una procedura mediante cui lo Stato membro di ricezione può, in certe condizioni specifiche, sospendere la ritrasmissione del programma incriminato sul suo territorio.

Recentemente, per la prima volta, uno Stato membro (ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva) ha informato la Commissione della sua intenzione di prendere misure contro un'emittente che, a suo parere, viola l'articolo 22. Si tratta dell'unico esempio, fino ad oggi, di ricorso alle disposizioni della direttiva al fine di imporre restrizioni a un canale televisivo che trasmette programmi considerati di carattere pornografico.

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la direttiva presenti una posizione equilibrata fra la necessità di assicurare la libertà di ricezione — parte essenziale della libertà di espressione riconosciuta dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo — e altri obiettivi come, per esempio, la tutela dei minori.

<sup>(1)</sup> GU n. L 298 del 17. 10. 1989.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 660/93 dell'on. Christine Oddy (S) alla Commissione delle Comunità europee (6 aprile 1993) (93/C 292/68)

Oggetto: Programma Phare

In quale proporzione gli enti participanti al programma Phare appartengono ai settori pubblico e privato?

Quante società per azioni private hanno partecipato al programma? Come si suddividono sulla base della loro sede sociale?

# Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(6 settembre 1993)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento una tabella contenente le informazioni richieste.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 676/93 dell'on. José Valverde López (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (6 aprile 1993) (93/C 292/69)

Oggetto: Attraversamento dello stretto di Gibilterra da parte di maghrebini durante il periodo estivo

Ogni estate si riversa sulle strade spagnole, con conseguenti gravi problemi di circolazione, una vera e propria valanga di maghrebini residenti in Europa diretti verso il porto di Algeciras. Nell'arco dei due mesi interessati dal movimento di transito, l'anno scorso sono state individuate due «punte» di quattro giorni, durante i quali è transitato da questa località di frontiera il 36,1% dei maghrebini che hanno effettuato la traversata dello stretto di Gibilterra partendo dal porto suddetto. Visti i gravi ritardi ed incidenti verificatisi, si impone la necessità di adottare misure minime di pianificazione e informazione dei cittadini maghrebini residenti nei paesi europei onde ovviare al problema. Quali iniziative potrebbe avviare la Commissione per favorire il coordinamento dei transiti?

# Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

La Commissione ha preso conoscenza dei fatti descritti dall'onorevole parlamentare e condivide la preoccupazione di fornire una soluzione soddisfacente ai problemi di transito dei lavoratori migranti.

Tuttavia è evidente che una soluzione a breve termine è possibile soltanto nell'ambito di una maggiore cooperazione fra gli Stati membri e i paesi terzi interessati.

Per quanto riguarda la cooperazione frontaliera tra regioni comunitarie e regioni vicine dei paesi terzi, il 16 giugno 1993 la Commissione ha pubblicato un documento di discussione contenente orientamenti per le future iniziative comunitarie, da introdurre nel quadro della normativa dei fondi strutturali a partire dal 1994. Il documento indica fra l'altro alcune opzioni per una nuova iniziativa Interreg relativa alla cooperazione frontaliera, che probabilmente prevederà il rafforzamento della cooperazione con le regioni situate lungo le frontiere esterne della Comunità.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 687/93**

dell'on. Virginio Bettini (V) alla Commissione delle Comunità europee (7 aprile 1993) (93/C 292/70)

Oggetto: Cessione vetture usate

In seguito all'entrata in vigore del grande mercato unico e della libera circolazione dei beni all'interno della Comunità, che cosa intende fare la Commissione per facilitare la cessione di auto usate fra cittadini comunitari? Al momento attuale, la prassi di nuova immatricolazione nel paese dell'acquirente è ostacolata da procedure burocratiche, che richiedono per esempio la certificazione consolare delle firme.

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(27 luglio 1993)

Le norme del Trattato CEE e, in particolare, le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci si applicano anche alla cessione di autovetture tra cittadini comunitari.

Dalla comunicazione interpretativa della Commissione concernente le procedure di omologazione e di immatricolazione di veicoli già immatricolati in un altro Stato membro (¹) risulta che gli Stati membri sono tenuti a procedere, entro tempi e a costi ragionevoli, all'omologazione e all'immatricolazione delle autovetture che siano già state immatricolate in un altro Stato membro.

Oltre alla possibilità già esistente dal 1º gennaio 1993 di chiedere per i veicoli un'omologazione comunitaria valida in tutti gli Stati membri, la Commissione non intende attualmente adottare altre norme in materia.

Se l'onorevole parlamentare disponesse di informazioni precise sulle pratiche amministrative che ostacolano l'immatricolazione dei veicoli in provenienza da altri Stati membri, la Commissione sarebbe disposta ad esaminarle. Per quanto concerne la validità dei documenti, occorre sottolineare che la comunicazione predetta precisa che gli Stati membri sono tenuti ad accettare i documenti che accompagnano il veicolo nella forma e con le modalità con cui questi documenti hanno corso legale nello Stato membro in cui sono stati emessi, purché contengano le informazioni necessarie all'immatricolazione nello Stato membro di importazione.

(1) GU n. C 281 del 4. 11. 1988.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 690/93 dell'on. Ernest Glinne (S) alla Commissione delle Comunità europee (7 aprile 1993) (93/C 292/71)

(93/C 292//1)

Oggetto: Riconoscimento del diploma legale di «Dottore in chirurgia dentaria»

Un cittadino francese stabilito a Tahiti (Polinesia francese) è titolare del diploma di «Dottore in chirurgia dentaria» rilasciato nel 1968 dalla facoltà francese di medicina, Università Saint-Joseph des Jésuites di Beirut (Libano).

Questo titolo, benché riconosciuto come avente un valore scientifico uguale al diploma di Stato francese, non gli consente di esercitare la professione in Francia.

Ciononostante, dopo aver sostenuto esami scritti e orali alla Scuola di medicina dentaria e stomatologia dell'Università Cattolica di Lovanio, le autorità hanno riconosciuto all'interessato l'equivalenza del suo diploma con quello belga. La stessa decisione è stata adottata dalle autorità britanniche e irlandesi le quali hanno autorizzato il medico in questione ad esercitare sul loro territorio.

Le autorità francesi rifiutano di accordare queste stesse disposizioni trincerandosi dietro l'articolo 1 del paragrafo 4 della direttiva 78/687/CEE (¹) concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista. Da tale articolo risulta che gli Stati membri non sono obbligati a basarsi sulla reciproca fiducia nel caso di una formazione acquisita in uno Stato terzo dato che lo Stato membro che riconosce tale formazione non ha sulla stessa lo stesso potere di controllo che può esercitare sulla formazione acquisita sul suo territorio. L'interessato ha nella fattispecie superato degli esami in Belgio prima che gli sia stata riconosciuta l'equivalenza del suo titolo.

Non riconoscono le autorità francesi il diploma legale belga di «laureato in scienza dentaria»?

Non giudica la Commissione necessario adeguare tali disposizioni del diritto comunitario che son ben lungi dallo spirito dichiarato del Trattato di Maastricht e della «cittadinanza europea»?

Non si potrebbe prevedere l'obbligo di fiducia nel caso in cui almeno due Stati membri abbiano stabilito un'equivalenza fra i loro diplomi?

(1) GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 10.

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(20 luglio 1993)

Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, l'interessato non possiede il diploma legale belga di «Licencié de science dentaire» che le autorità francesi sarebbero tenute a riconoscere automaticamente in virtù della direttiva 78/686/CEE (¹), ma possiede soltanto un riconoscimento di equivalenza, rilasciato dalle autorità nazionali competenti e limitato al territorio nazionale. Nel Regno Unito e in Irlanda egli ha ottenuto, come in Belgio, soltanto un riconoscimento di equivalenza e non il diploma previsto dalla direttiva.

La cittadinanza europea non implica necessariamente l'instaurazione di un meccanismo comunitario che obblighi gli Stati membri a riconoscere automaticamente tra di loro le formazioni seguite in paesi terzi e di conseguenza non sottoposte a controlli comunitari. A differenza dei sistemi generali di riconoscimento, oggetto delle direttive 89/48/CEE (²) e 92/51/CEE (³), il riconoscimento automatico dei diplomi previsto dalle direttive «Dentisti» richiede infatti non soltanto un coordinamento delle formazioni — realizzato per i dentisti dalla direttiva 78/687/CEE — ma anche un controllo sulle formazioni seguite.

Trattandosi di formazioni impartite al di fuori della Comunità, tale controllo richiede una cooperazione con le autorità dei paesi terzi. Una cooperazione di questo tipo non esiste ancora a livello comunitario.

La Commissione ha richiamato l'attenzione del comitato degli alti funzionari della sanità pubblica (4) sull'opportunità di modificare la direttiva in questione, come pure altre direttive specifiche relative a determinate professioni in campo sanitario, in particolare nel senso delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE che instaurano i sistemi generali di riconoscimento dei diplomi. Queste due direttive generali prevedono, infatti, il riconoscimento tra gli Stati membri dei diplomi che sanciscono formazioni che non sono state acquisite in misura prevalente nella Comunità a condizione che i titolari abbiano un'esperienza professionale di tre anni, attestata dallo Stato membro che ha riconosciuto diplomi rilasciati in un paese terzo. Questo riconoscimento, tuttavia, non è automatico come quello previsto dalla direttiva «Dentisti», poiché le due direttive generali non fissano un coordinamento di minima delle formazioni e prevedono di conseguenza la possibilità per lo Stato membro ospitante di chiedere, a determinate condizioni, misure di compensazione in caso di notevoli differenze tra le informazioni considerate.

Le discussioni approfondite svoltesi in seno al comitato hanno consentito di pervenire ad un ampio consenso che lascia intravvedere la possibilità di presentare al Consiglio una proposta intesa a conformare le direttive specifiche alle direttive generali per quanto riguarda il riconoscimento dei diplomi dei paesi terzi.

Resta tuttavia il fatto che il riconoscimento effettuato da uno Stato membro o da due o più Stati membri costituisce un elemento comunitario che lo Stato membro ospitante non dovrebbe ignorare, rifiutando di esaminare la formazione in causa, anche se le attuali norme del diritto comunitario non lo obbligano a concedere automaticamente a tali diplomi il riconoscimento previsto dalla direttiva 78/686/CEE. Il caso trattato, però, non rientra in questa fattispecie in quanto, stando alle informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità francesi hanno esaminato il caso dell'interessato e gli hanno comunicato ufficialmente la loro decisione.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 748/93 dell'on. Jean-Pierre Raffin (V) alla Commissione delle Comunità europee

(15 aprile 1993) (93/C 292/72)

Oggetto: Partecipazione della CE a un progetto di infrastruttura in Sudamerica (Hidrovia)

In risposta all'interrogazione scritta n. 2509/90 dell'on. Carlos Pimenta (¹) la Commissione ha dichiarato che, ai fini di una sua eventuale partecipazione al progetto, si deve far prima luce su due quesiti riguardanti precisamente:

- il contributo che essa può offrire tenuto conto degli aspetti istituzionali,
- e il finanziamento di uno studio relativo all'impatto ambientale della via navigabile «Hidrovia» sulla zona di Pantanal.

Ciò premesso si vuol sapere:

Come stanno ora le cose a proposito del suddetto contributo in relazione ai due punti sopra citati?

Tenuto conto degli inviti da essa rivolti ad alcuni rappresentanti dei cinque paesi interessati a partecipare ad una conferenza sulle vie navigabili e a prender conoscenza delle realizzazioni europee in materia, può la Commissione fornire precisazioni sul contenuto e i risultati di tali visite?

Infine, per evitare la distruzione del Pantanal che è la più grande zona umida del mondo, ha previsto o intende studiare la Commissione delle soluzioni alternative alla sistemazione del fiume Paraguay?

(1) GU n. C 141 del 30. 5. 1991, pag. 12.

# Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Come sottolinea l'onorevole parlamentare la Commissione, nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 2509/90, aveva messo in evidenza l'intenzione di sostenere due progetti relativi agli aspetti istituzionali e all'ambiente nell'ambito della cooperazione prevista per il progetto «Hidrovia».

Tuttavia l'evolversi delle circostanze ha condotto il CH (Comitato intergovernativo dell'Hidrovia) e la BIS (Banca interamericana di sviluppo) alla firma dell'accordo in cui figurano i due punti sopracitati; ciò ha automaticamente dispensato la Commissione dall'occuparsi di questa pratica.

Viceversa, un seminario itinerante ha avuto luogo in Europa a beneficio di 15 tecnici (tre rappresentanti per paese membro del CIH) nel corso del mese di maggio 1990. Questo viaggio di studio ha permesso ai tecnici in questione di acquisire gli elementi essenziali relativi alla costruzione di vie navigabili, porti marittimi e fluviali in diversi paesi della Comunità.

La Commissione si adopererà affinché la questione del Pantanal sia presa in considerazione con tutta l'attenzione che merita.

Com'è ovvio la Commissione è disposta a venire in aiuto alle autorità latino-americane nello studio di soluzioni in grado di salvaguardare la regione del Pantanal o almeno di ridurre al minimo l'impatto del progetto.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 752/93 dell'on. Lode Van Outrive (S) alla Commissione delle Comunità europee (15 aprile 1993) (93/C 292/73)

Oggetto: Risoluzione del Consiglio concernente la tutela degli interessi finanziari della Comunità — Attuazione delle disposizioni del paragrafo 9

Nella sua risoluzione in data 13 novembre 1991 (¹) il Consiglio invita la Commissione a completare con urgenza nel 1992 «lo studio in corso».

<sup>(1)</sup> GU n. L 233 del 24. 8. 1978.

<sup>(2)</sup> GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

<sup>(3)</sup> GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

<sup>(4)</sup> Istituito con la decisione del Consiglio del 16 guigno 1975 (GU n. L 167 del 30. 6. 1975), modificata dalla decisione del Consiglio del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 78) quanto a coloro che praticano l'odontoiatria.

Di quale studio si tratta? Per quali ragioni lo studio non è ancora stato ultimato?

Sarebbe possibile ottenerne una copia?

(1) GU n. C 328 del 17. 12. 1991, pag. 1.

# Risposta data dal sig. Schmidhuber in nome della Commissione

(26 luglio 1993)

Lo studio che il Consiglio «Giustizia», al punto 9 della sua risoluzione del 13 novembre 1991, ha invitato la Commissione a completare nel corso del 1991 verte sui sistemi di sanzioni amministrative e penali degli Stati membri nonché sui principi generali del sistema di sanzioni comunitario. Questo studio è stato ultimato nell'ottobre 1992.

Esso sarà trasmesso al Consiglio e al Parlamento a fine giugno o inizio luglio, unitamente allo studio comparato delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative sulle frodi commesse a danno del bilancio comunitario, richiesto dal Consiglio ai punti 9, 10 e 11 della stessa risoluzione, «per verificare se si possono prendere iniziative per realizzare una maggiore compatibilità di dette disposizioni». Saranno trasmesse anche le relazioni che sono state alla base delle conclusioni dei due studi. Le relazioni dello studio cui fa riferimento l'onorevole parlamentare sono in corso di pubblicazione presso l'Ufficio delle pubblicazioni della Comunità e saranno quindi disponibili tra breve.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 768/93 dell'on. Anne André (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (15 aprile 1993) (93/C 292/74)

Oggetto: IVA tedesca

A decorrere dal 1º gennaio 1993 i gestori di autoservizi si trovano di fronte alla decisione unilaterale delle autorità tedesche di imporre un aumento dell'IVA dell'86 % sui transiti attraverso la Germania che implicano l'attraversamento di una frontiera esterna della Comunità.

Può la Commissione dire chiaramente se ritiene che tale atteggiamento del governo tedesco faccia trasparire una discriminazione tra residenti e non residenti?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 942/93 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC) alla Commissione delle Comunità europee (29 aprile 1993) (93/C 292/75)

Oggetto: Imposizione IVA sulle percorrenze in pullman in Germania

Dal 1º gennaio 1993 le imprese belghe di viaggi in pullman devono far fronte ad un aumento addirittura dell'86% dell'imposizione IVA sulle percorrenze in pullman attraverso la Germania con superamento di una frontiera esterna.

Questo aumento rappresenta una forma di distorsione della concorrenza, dato che implica da parte delle aziende belghe il pagamento di un'IVA al chilometro più elevata rispetto a quella versata dalle analoghe imprese tedesche.

La Commissione è informata di queste modifiche? Quali iniziative conta prendere per far sì che questa distorsione della concorrenza venga meno?

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 983/93 dell'on. Gérard Deprez (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (29 aprile 1993) (93/C 292/76)

Oggetto: Pullman turistici e IVA sul fatturato relativo ai «trasporti» in Germania

Nel decidere, il 1º gennaio 1993, l'IVA sul fatturato relativo ai «trasporti», la Repubblica federale di Germania ha portato il tasso dal 14 al 15% e modificato la base imponibile (8,67 anziché 5 Pfennig per persona-chilometro), aumentado in tal modo l'IVA applicabile ai pullman turistici che attraversano la frontiera tedesca, da 0,7 a 1,3 Pfennig per persona-chilometro.

È al corrente la Commissione del fatto che al momento in cui i pullman turistici attraversano la frontiera i doganieri tedeschi esigono pagamento della suddetta IVA anche quando si tratta di un semplice transito attraverso la Germania per raggiungere una frontiera esterna della CEE?

Date queste circostanze, condivide la Commissione il parere secondo cui, essendo il prezzo medio di vendita di 2 marchi per chilometro, l'IVA (15 %) per un pullman tedesco è di 0,3 DM per chilometro, mentre nel caso di un pullman belga, ad esempio, la somma da pagare è di 1,3 Pfennig × 37 (numero medio dei passeggeri sulla base delle statistiche ufficiali fornite dal Ministero delle comunicazioni) ovvero 48,1 Pfennig, somma questa che rappresenta un onere aggiuntivo del 60 %?

Non ritiene la Commissione che in questi casi si operi una discriminazione fra società di trasporto residenti e non residenti, contraria all'articolo 27 della VI direttiva IVA?

#### Risposta dal sig. Van Miert in nome della Commissione (5 luglio 1993)

Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 768/93, 942/93 e 983/93 (19 luglio 1993)

La Commissione ha già invitato le autorità tedesche a riesaminare le modalità in vigore dal 1º gennaio 1993 dell'attuale sistema forfettario applicable alle prestazioni di trasporto di persone a destinazione di un paese terzo della Comunità (Austria, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca ecc.) effettuate da soggetti passivi comunitari.

Qualora il suo intervento non porti ad una soluzione soddisfacente che ponga fine all'attuale sistema di imposizione differenziato, la Commissione è decisa ad adottare tutte le misure necessarie per far rispettare il diritto comunitario e le regole che disciplinano il mercato interno.

La Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che in data 30 settembre 1992 ha presentato una proposta concernente il regime dell'IVA applicabile a trasporti di persone (¹) che si prefigge di abbandonare l'attuale regime IVA calcolato su una base territoriale in favore di un regime di riscossione dell'IVA nel paese di partenza. Il Parlamento europeo ha d'altronde espresso parere favorevole in merito a tale proposta nel corso della seduta plenaria di gennaio.

L'adozione di tale testo permetterà di risolvere il problema sollevato e di ridurre sostanzialmente gli oneri amministrativi applicabili per gli operatori in questione.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 776/93 dell'on. Yves Verwaerde (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (15 aprile 1993) (93/C 292/77)

Oggetto: Bilancio delle misure di formazione professionale permanente a favore di funzionari europei nell'anno 1992

Può la Commissione indicare il numero di funzionari, ripartiti per categoria d'impiego, che nel 1992 hanno beneficiato delle misure di formazione professionale?

Il numero di funzionari ed agenti temporanei da un lato, di agenti ausiliari dall'altro, che hanno beneficiato, a Bruxelles, di corsi di formazione professionale, indetti dalla Commissione, si evince dalla tabella in appresso.

La tabella n. 1 indica il numero di partecipanti ripartiti per sesso e catigoria/quadro a tutte le azioni di formazione, tranne i corsi di lingua.

La tabella n. 2 indica il numero di partecipanti ripartiti per sesso e categoria/quadro ai corsi di lingua indetti dalla Commissione.

Al totale della tabella n. 1, ovvero 4 178 persone, va aggiunto il numero di partecipanti, indipendentemente dalla categoria, ai due tipi di azione di formazione previsti dal programma di formazione del personale della Commissione nel 1992:

- il ciclo di conference sui grandi temi d'attualità in Europa e nel mondo (una nel 1992): 200 partecipanti;
- i moduli di perfezionamento professionale generale: la tabella tipo (programma modulare articolato intorno ai grandi settori d'attività della Commissione): 3 100 partecipanti.

TABELLA n. 1

Azioni di formazione per il periodo compreso fra il 1º gennaio 1992 e il 31 dicembre 1992

Personale che ha portato a termine un'azione di formazione

Grado	Uomini	Donne	Totale
A	1 164	276	1 440
L	294	354	648
В	450	277	727
C	166	1 001	1 167
D	111	26	137
Ausiliari	26	33	59
Totale	2 211	1 967	4 178

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 416.

TABELLA n. 2

#### Corsi di lingua per il periodo compreso fra il 1º gennaio 1992 e il 31 dicembre 1992

Personale che ha portato a termine un corso

Grado	Uomini	Donne	Totale
A	495	118	613
L	220	278	498
В	244	190	434
С	69	784	853
D	40	11	51
Ausiliari	42	79	121
Totale	1 110	1 460	2 570

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 785/93 dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee (19 aprile 1993) (93/C 292/78)

Oggetto: Pesca — Contingente per il merluzzo carbo-

Negli ultimi tre anni i francesi non hanno utilizzato neppure la metà del contingente loro attribuito per il merluzzo carbonaro.

È prevista una riassegnazione di tale contingente?

### Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(18 giugno 1993)

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992 (¹), che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, stabilisce all'articolo 8, paragrafo 4, che nell'assegnare le possibilità di pesca agli Stati membri si deve rispettare il criterio della stabilità relativa, anche se è possibile tener conto, qualora ne sia fatta richieste, degli sviluppi registratisi dal 1983 in materia di minicontingenti e di scambi regolari di contingenti.

Alla Francia è attribuita una quota relativamente elevata del TAC del merluzzo carbonaro nel Mare del Nord, che non può quindi essere considerata un minicontingente. Tuttavia dal 1986 la Francia ha scambiato alcuni quantitativi — da 320 a 3 450 t — con altri Stati membri ed in particolare con il Belgio, la Danimarca, la Germania ed il Regno Unito. Se gli

Stati membri interessati ne faranno richiesta, ciò potrebbe costituire la base per un adeguamento dei criteri di attribuzione delle quote in futuro.

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 791/93 dell'on. Barry Desmond (S) alla Commissione delle Comunità europee (19 aprile 1993) (93/C 292/79)

Oggetto: Formazione professionale delle infermiere

Nell'interrogazione scritta n. 1784/91 (¹) l'on. Diego de los Santos López ha sollevato la questione di un'eventuale violazione dell'articolo 1, secondo paragrafo della direttiva 77/453/CEE (²), successivamente modificata dalla direttiva 89/595/CEE (³) del Consiglio del 10 ottobre 1989, la quale prevede «una formazione specifica professionale a tempo pieno . . . comprendente tre anni di studio o 4 600 ore di insegnamento teorico e clinico», mentre in Spagna tale periodo di formazione dura tre anni ma prevede solo 1 800-2 700 ore di insegnamento.

La Commissione ha risposto che la Spagna ha optato per la formula che richiede tre anni di studio e che pertanto non è necessario che la formazione comporti 4 600 ore di insegnamento.

- 1. Provvederà la Commissione a garantire che, ai fini del mutuo risconoscimento dei titoli di studio, il quale costituisce parte integrante della realizzazione del mercato interno, venga istituita una situazione di parità nei settori in cui la formazione, in questo caso in Spagna, offre diplomi equipollenti?
- 2. La Commissione ha affermato che intende informare l'autore dell'interrogazione delle disposizioni che avrebbe adottato in materia. Può illustrare quali sono stati gli sviluppi fino a questo momento, facendo sapere se ha ottenuto ulteriori risposte dalle autorità spagnole?

# Risposta data dal sig. Vanni d'Arichrafi in nome della Commissione

(16 luglio 1993)

1. La Commissione non manca di prendere tutte le misure necessarie a garantire il rispetto delle disposizioni del Tratatto CEE e degli atti adottati a norma dello stesso. Essa vigila in particolare a che il programma di formazione

<sup>(1)</sup> GU n. C 323 del 13. 12. 1991, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 341 del 23. 11. 1989, pag. 30.

professionale per gli infermieri responsabili dell'assistenza generale, illustrato nella direttiva 77/453/CEE, sia correttamente attuato dagli Stati membri ai fini del coordinamento della formazione degli infermieri in tutti gli Stati membri, come previsto da tale direttiva.

Attualmente la Commissione non dispone di elementi che possano farle ritenere che Stati membri diversi dalla Spagna non ottemperino alla direttiva 77/453/CEE.

2. Come l'onorevole parlamentare può apprendere dalla risposta all'interrogazione scritta n. 1784/91, la Commissione è del parere che uno Stato membro possa scegliere tra un periodo di tre anni e le 4 600 ore per ottemperare all'obbligo stabilito dalla suddetta direttiva. Uno Stato membro che opti per la prima possibilità deve tuttavia garantire la qualità e il livello di formazione previsti dalla direttiva. Le autorità spagnole hanno risposto alla richiesta della Commissione cui si fa riferimento nella risposta alla suddetta interrogazione scritta. La Commissione non è peraltro convinta della validità delle argomentazioni delle autorità spagnole riguardanti la legislazione comunitaria.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 799/93**

degli onn. José Vázquez Fouz e Manuel Medina Ortega (S) alla Commissione delle Comunità europee (19 aprile 1993) (93/C 292/80)

Oggetto: Aiuti alle specie pelagiche di piccole dimensioni

Certamente la Commissione e il Consiglio sono al corrente della situazione di crisi in cui si trovano i mercati e la produzione comunitaria di specie pelagiche di piccole dimensioni quali la sardina, lo sgombro e l'aringa, soprattutto in Spagna, Irlanda, Francia, Regno Unito e Germania.

Il problema potrebbe divenire particolarmente grave per la flotta artigianale delle isole Canarie facente capo principalmente a Arrecife de Lanzarote, giacché la domanda, soprattuto di conserve alle quali tali specie sono principalmente destinate, sarà molto ridotta a causa dell'esistenza di grandi riserve di conserva di sardine con difficile sbocco sul mercato a seguito della grande debolezza dei mercati africani tradizionali, della difficile situazione dei mercati dell'Est e della contrazione generalizzata della domanda.

Sembrerebbe quindi opportuno che la Commissione e il Consiglio adottassero misure urgenti così come è stato fatto per altri motivi in ordine al mercato comunitario di prodotti ittici freschi e congelati.

La Commissione intende adottare misure per risolvere la crisi attualmente attraversata dalle specie pelagiche di piccole dimensioni? Prenderà iniziative immediate per risolvere il problema delle conserve di sardine a Arrecife de Lanzarote?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(22 giugno 1993)

Per determinare la situazione del mercato delle specie pelagiche di piccole dimensioni, i servizi della Commissione hanno elaborato due documenti di lavoro, di cui uno riguarda il mercato della sardina (¹) e l'altro il mercato dell'aringa e dello sgombro (²).

I due documenti, che verranno esaminati da un gruppo di esperti del Consiglio, offrono alcuni spunti di riflessione e di dibattito che permetteranno alla Commissione, alla luce dei risultati delle discussioni, di formulare eventuali proposte.

Per quanto riguarda l'esame di tali documenti, la Commissione è pronta a collaborare ed a prendere contatti in tal senso con gli ambienti professionali interessati.

In merito ai problemi particolari sorti nel settore della flotta artigianale e della conservazione delle sardine a Arrecife, non sono attualmente previste misure particolari. Le soluzioni appropriate vanno ricercate nel quadro dell'esame generale della situazione di questo settore.

(1) Doc. SEC(92) 2221.

(2) Doc. SEC(93) 430.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 801/93 di Sir James Scott-Hopkins (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (19 aprile 1993)

(93/C 292/81)

Oggetto: Materie prime derivate e loro definizione

Può la Commissione dare una definizione di cosa si intende per «materie prime derivate» nel contesto dello smaltimento dei residui?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(6 luglio 1993)

Lo smaltimento dei rifiuti è disciplinato dalla direttiva 75/442/CEE (¹), quale modificata dalla direttiva 91/156/CEE (²). La direttiva 75/442/CEE dà all'articolo 1, lettera a, la definizione di «rifiuti». La stessa definizione è applicata nel progetto di direttiva sulle discariche dei rifiuti. Dato che queste direttive trattano dei rifiuti e non delle materie prime derivate, non è data nessuna definizione di queste ultime.

Tuttavia la Commissione si rende conto dell'importanza di specificare i concetti di «prodotto», «materia prima derivata» e «rifiuti» e, se possibile, di determinare i limiti tra questi concetti. Attualmente tale questione costituisce oggetto di studio, a livello internazionale, dla parte della Commissione e di altre organizzazioni, in particolare l'OCSE.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 802/93**

degli onn. Agostino Mantovani, Mauro Chiabrando, Franco Borgo, Mario Forte, Gerardo Gaibisso, Ferruccio Pisoni e Gabriele Sboarina (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1993) (93/C 292/82)

Oggetto: Regolamentazione delle quote nell'OCM del tabacco

#### Premesso:

- che con il regolamento (CEE) n. 2075/92 (¹) del Consiglio sono stati decisi radicali cambiamenti dell'Organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco (OCM), oltre alla soppressione degli acquisti da parte dell'Organismo di intervento, nonché del regime di premi all'industria trasformatrice;
- che il premio alla trasformazione è stato sostituito con il premio alla produzione quando il tabacco viene consegnato dal coltivatore al trasformatore,

#### si vuol sapere:

- 1. Non crede la Commissione che gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 3477/92 (²), imponendo all'impresa di trasformazione, sotto pena della non attribuzione della quota di trasformazione (articolo 3, paragrafo 3 del regolamento), di assicurare il rilascio ed il controllo dei «certificati di coltivazione» dei coltivatori, oltre a distorcere il sistema delle quote instaurando una legittima coesistenza di quote di trasformazione e di quote di produzione abbiano anche e soprattutto l'effetto di costringere i trasformatori ad un'attiva onerosa e di grave responsabilità comprendente atti fedifacenti e idonei a modificare situazioni giuridiche soggettive (vedasi Titolo IV «Trasferimento di diritti» del regolamento (CEE) n. 3477/92)?
- 2. Non ritiene inoltre che esista un grave contrasto tra l'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione e l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, in quanto, al fine di assicurare la libertà contrattuale al coltivatore, può verficarsi un superamento della quota attribuita a

ciascuna impresa di trasformazione, in violazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2075/92, e si dà la possibilità di formazioni oligopolistiche a danno dell'economia del settore?

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 803/93**

degli onn. Agostino Mantovani, Mauro Chiabrando, Franco Borgo, Mario Forte, Gerardo Gaibisso, Giuseppe Mottola, Ferruccio Pisoni e Gabriele Sboarina (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 aprile 1993) (93/C 292/83)

Oggetto: Oneri e anticipazioni nella COM del tabacco

#### Premesso:

- che con il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio sono stati decisi radicali cambiamenti dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco (OCM), oltre alla soppressione degli acquisti da parte dell'organismo di intervento, nonché del regime di premi all'industria trasformatrice,
- che il premio alla trasformazione è stato sostituito con il premio alla produzione, quando il tabacco viene consegnato dal coltivatore al trasformatore,

#### si vuol sapere:

- 1. Non pensa la Commissione che, con l'elaborazione e l'adozione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2075/92, nonché agli articoli 9, 10, 12, 16 del regolamento (CEE) n. 3477/92, si è voluto evitare che gli «oneri agli amministratori non oltrepassino la misura richiesta per soddisfare il pubblico interesse che è in gioco» (principio della proporzionalità degli atti), tenendo presente che, nell'ambito dell'OCM, l'industria di trasformazione non è destinataria di incentivi e non gode di preferenze o priorità, ma è tenuta ad anticipare denaro in favore della finanza comunitaria (importo dei premi)?
- 2. Non crede inoltre che il mancato coordinamento dell'articolo 16 con l'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3478/92 (¹) della Commissione comporti una enorme differenza tra i trasformatori che hanno pagato il premio ai coltivatori senza chiedere anticipazioni e quelli che invece hanno ricevuto anticipazioni con la relativa cauzione per effetto della norma del citato articolo 12, paragrafo 1? Può infine precisare se l'articolo 15 del regolalmento (CEE) n. 3478/92 non disponga il pagamento degli interessi a carico del

<sup>(1)</sup> GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

<sup>(2)</sup> GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

<sup>(2)</sup> GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.

trasformatore, e a favore del FEAOG qualora il versamento del premio al coltivatore avvenga dopo 6 settimane dall'erogazione dell'anticipo?

(1) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

Risposta comune data dal sig. Steichen in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 802/93 e 803/93 (24 giugno 1993)

I problemi sollevati dagli onorevoli parlamentari sono oggetto di un ricorso presentato da alcune imprese di trasformazione italiane. La Commissione prenderà dunque posizione, in modo circostanziato, nel controricorso che sottoporrà alla Corte di giustizia. La Commissione tiene comunque a dichiarare che considera le disposizioni contestate pienamente conformi al regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 805/93 dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (19 aprile 1993) (93/C 292/84)

Oggetto: Acquisizione di beni in uno Stato membro diverso dal proprio

In una colazione-dibattito tenutasi l'11 dicembre 1992 a Bruxelles la sig.ra Christiane Scrivener — commissario europeo — ha fatto riferimento all'abolizione delle frontiere interne a partire dal 1º gennaio 1993 ed ha affermato: «Non vi saranno più controlli doganali sulle merci; i viaggiatori potranno acquistare senza problemi i beni desiderati in un altro paese membro della Comunità ed in particolare i beni destinati al loro uso personale» (*La lettre d'Europe Avenir* n. 24, febbraio 1993, affermazioni raccolte da Michel Cuperley).

Alla luce dell'esperienza acquisita durante i primi mesi del '93, ritiene la Commissione che tali previsioni si siano avverate e che, in effetti, le frontiere interne fra i Dodici permettano la libera circolazione delle merci acquistate da cittadini comunitari, perlomeno quando viene dichiarato che sono destinate ad uso personale?

# Risposta data dalla sig.ra Scrivener in nome della Commissione (5 luglio 1993)

La Commissione ritiene che le disposizioni comunitarie che stabiliscono l'abolizione dei controlli doganali e fiscali alle frontiere interne della Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1993, siano state applicate in modo soddisfacente per quanto attiene al diritto dei privati di acquistare beni per uso personale e trasportarli in un altro Stato membro.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 807/93 dell'on. João Cravinho (S) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) -(93/C 292/85)

Oggetto: Ritardi nel pagamento di fondi dell'FSE a operatori portoghesi del settore della formazione professionale

Sono recentemente stato contattato da operatori portoghesi del settore della formazione professionale che da vari mesi attendono pagamenti del DAFSE da vari mesi, e ai quali è stato comunicato che non era possibile effettuare tali pagamenti in quanto i fondi comunitari non erano ancora stati trasferiti in Portogallo.

Sono altresì stato informato che l'Istituto per l'occupazione e la formazione professionale (IEEP) ha cessato di approvare azioni di formazione, data la penuria di fondi, che interessano buona parte degli operatori privati portoghesi. Pertanto alcuni degli operatori considerati di importanza strategica per il paese, tanto per la qualità che per l'innovazione della formazione impartita, sono da allora, e non si sa per quanto tempo ancora, costretti ad un'attività ridotta.

Poiché uno degli obiettivi della riforma del 1988 era quello di evitare che la formazione professionale continuasse ad essere un'attività stagionale mediante l'introduzione di due strumenti (la programmazione e la garanzia di finanziamenti per un periodo di quattro anni), tale situazione non può essere considerata che anomala.

L'opinione pubblica portoghese ha attribuito all'incapacità della Commissione la responsabilità di questo stato di cose. Fino a che punto la Commissione è effettivamente responsabile? Quali responsabilità eventualmente incombono alle autorità portoghesi — e nella fattispecie all'IEPP — per i ritardi che si stanno verificando? Può la Commissione fornire una giustificazione dettagliata dei diversi casi di ritardo nei pagamenti? Quali misure sono state adottate per porre rimedio a tale situazione? Sono previsti indennizzi alle parti lese per i danni dovuti al cattivo funzionamento del sistema? A quanto ammontano gli importi il cui pagamento è attualmente in ritardo?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione (21 giugno 1993)

Gli interventi finanziari in Portogallo hanno conosciuto negli ultimi due anni una crescita fortissima. Gli ultimi

elementi comunicati da tale Stato membro alla Commissione permettono di constatare che gli impegni effettuati a livello nazionale hanno raggiunto, per taluni programmi, il livello degli importi previsti. Il Portogallo potrebbe quindi essere indotto ad adottare misure onde evitare che vengano superati gli importi previsti dai piani di finanziamento dei programmi. La Commissione non è tuttavia al corrente di una limitazione dell'accesso ai programmi operativi gestiti dall'IEFP.

Per quanto concerne i trasferimenti finanziari del FSE, la Commissione conferma che non vi è stato alcun ritardo in sede di esame delle domande di pagamento del Portogallo.

L'impegno dello stralcio 1993 ed il pagamento degli anticipi per taluni programmi che non hanno ancora avuto luogo dipendono dalla presentazione, da parte delle autorità portoghesi, dei nuovi programmi finanziari risultanti dalle decisioni adottate dal comitato di controllo del quadro comunitario di sostegno il 4 dicembre 1992, nonché dalla presentazione dei saldi relativi all'anno 1991 e dai certificati di messa in opera dell'anno 1992.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 808/93**

dell'on. Sérgio Ribeiro (CG) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/86)

Oggetto: Dibattito sul riciclaggio dei proventi del traffico illecito di stupefacenti in Portogallo

Considerando la Convenzione del Consiglio d'Europa, diverse risoluzioni del Parlamento europeo e la direttiva 91/308/CEE del Consiglio (1) sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite,

considerando che si tratta di un'attività di difficile individuazione in quanto appoggiata ad organizzazioni criminali che agiscono nella massima segretezza,

considerando che i paesi europei sono sempre più teatro di attività di riciclaggio di denaro sporco,

chiedo alla Commissione se è al corrente della situazione del Portogallo in questo campo e se conosce le misure adottate a livello legislativo e amministrativo per dar seguito alla direttiva di cui sopra e se le ritiene adeguate.

#### Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(10 agosto 1993)

La Commissione è al corrente del fatto che il Portogallo, avendo ratificato la Convenzione di Vienna relativa al traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, dalla fine dell'anno scorso considera reato il riciclaggio dei proventi del traffico di droghe. Il Portogallo, però, non ha ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, all'individuazione, alla confisca dei proventi del reato, che riguarda non soltanto i proventi del traffico di droghe, ma anche i proventi di tutte le altre attività illecite.

Quanto alla direttiva del Consiglio sul riciclaggio dei proventi da attività illecite, il Portogallo non ha ancora notificato le misure nazionali di esecuzione adottate. La Commissione ha pertanto avviato la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CEE.

### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 810/93** dell'on. Gijs de Vries (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993)

(93/C 292/87)

Oggetto: Disposizioni tedesche in materia di condiziona-

Il 21 novembvre 1991 è stata presentata l'interrogazione scritta n. 2718/91 (1) sulla presunta incompatibilità delle disposizioni tedesche in materia di condizionamento con gli articoli 30-36 e con l'articolo 86 del Trattato CEE. Il 27 marzo 1992 il sig. Bangemann ha risposto a nome della Commissione che questa stava compiendo un'indagine sulla loro compatibilità e che l'interrogante sarebbe stato informato del risultato finale dell'esame. A tutt'oggi, però, a quasi un anno di distanza, non sono ancora state fornite informazioni complementari, sebbene lo scorso anno la Commissione abbia avuto tutto il tempo di portare a termine l'esame.

Può ora la Commissione dare a breve termine un'esauriente risposta alla succitata interrogazione in merito alla compatibilità del regolamento tedesco con il Trattato CEE?

(1) GU n. C 162 del 29. 6. 1992, pag. 26.

#### Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

La Commissione non è ancora in grado di informare l'onorevole parlamentare dell'esito del suo esame della normativa tedesca sugli imballaggi. I problemi relativi agli

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 77.

imballaggi e ai rifiuti di imballaggio rivelano questioni complesse tanto dal punto di vista della tutela dell'ambiente che della libera circolazione delle merci.

La Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulla sua proposta di direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(92) 278 def.) presentata al Consiglio il 24 agosto 1992 (¹). La proposta enuncia gli obiettivi e i principi applicati dalla Commissione per quanto riguarda la libera circolazione delle merci e la tutela dell'ambiente.

(1) GU n. C 263 del 12. 10. 1992.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 812/93**

dell'on. Paul Staes (V) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/88)

Oggetto: Sovvenzione CE per l'ospedale Sint-Jan a Bruges (Belgio)

Nel ringraziare la Commissione per la risposta data all'interrogazione scritta n. 422/91 (¹), dalla quale risulta che nell'ottobre del 1991 essa non disponeva di alcun elemento di informazione suscettibile di mettere in causa la credibilità dei richiedenti, si vuol ancora sapere:

Dispone ora la Commissione di nuovi dati ad essa pervenuti nel frattempo?

Poiché la Commissione ha dato solo una parziale risposta alla precedente interrogazione, indicando unicamente il nome del presidente della commissione incaricata dell'esame e non quello dei membri della stessa, l'interrogante reitera l'ultimo quesito di cui alla precedente interrogazione e chiede:

Chi faceva parte dell'organo di valutazione che ha esaminato il caso?

(1) GU n. C 20 del 27. 1. 1992, pag. 3.

Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione (26 luglio 1993)

La Commissione dispone attualmente di dati complementari sul progetto «Sint-Janshospitaal Brugge» in Belgio. Dopo i lavori di restauro, l'edificio è stato aperto al pubblico e accoglie diverse manifestazioni culturali.

La Commissione si permette di ricordare all'onorevole parlamentare che, nella risposta alla sua interrogazione scritta n. 422/91, essa aveva esposto le ragioni per le quali non comunica al pubblico i nomi dei membri della sua commissione di esperti indipendenti, salvo il nome del presidente che, all'epoca, era Yves Boiret, ispettore capo dei monumenti storici ed esperto di fama internazionale in materia di restauro del patrimonio architettonico.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 813/93 dell'on. Ben Visser (S) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/89)

Oggetto: Importazioni di conserve di tonno

Il regolamento (CEE) n. 3759/92 (¹) ha introdotto tra l'altro un limite massimo per le importazioni di conserve di tonno valido per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1º gennaio 1993. Il contingente per il 1991 ammontava a 74 000 tonnellate. In base al regolamento, il limite massimo non si applica ai paesi ACP che sono altresì esenti dai prelievi all'importazione, mentre si applica ai paesi dell'ASEAN, ed è fissato sulla base del volume totale delle importazioni registrato nel 1991, considerato come «anno di riferimento», volume al quale viene applicato un tasso annuo di incremento che è proporzionale all'evoluzione dei consumi nella CEE e che non può essere inferiore a un tasso minimo del 6 %.

I paesi dell'ASEAN contestano l'introduzione di contingenti di importazione — perché sono a loro parere contrari alle norme del GATT (articolo I sul trattamento della nazione più favorita e articolo IX) e perché il regolamento non si applica ai paesi ACP — ed essi si considerano quindi sfavoriti rispetto a questi, nonché ai paesi andini e a quelli dell'istmo centroamericano.

Ciò premesso si vuol sapere:

- 1. Perché è stato deciso di introdurre un contingente per le conserve di tonno a decorrere dal 1º gennaio 1993? La situazione giustifica forse in questo comparto della pesca l'introduzione di contingenti?
- 2. Inoltre, l'introduzione di contingenti di importazione per le conserve di tonno non è contraria alle norme del GATT?
- 3. E i paesi dell'ASEAN sono effettivamente sfavoriti rispetto ad altri gruppi di paesi?
- 4. È disposta la Commissione, se del caso, ad aumentare i contengenti d'importazione per i paesi dell'ASEAN in modo da abolire di fatto questo trattamento sfavorevole?

<sup>(1)</sup> GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

Il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura istituisce effettivamente, con l'articolo 21, un regime comunitario all'importazione delle conserve fabbricate a partire da alcune specie di tonno. L'obiettivo di detta misura consiste nel controllare l'aumento delle importazioni del prodotto in questione per un periodo transitorio di quattro anni, prima della liberalizzazione totale del mercato comunitario.

 Tale regime è stato instaurato in sostituzione, a partire dal 1º gennaio 1993, delle restrizioni quantitative nazionali per il prodotto in questione mantenute in vigore in alcuni Stati membri, che erano state notificate al GATT.

Esso è inteso a permettere all'industria comunitaria di adattarsi all'intensificazione della concorrenza internazionale con la completa liberalizzazione del mercato comunitario.

- 2. Tale regime non contravviene alle regole del GATT in quanto:
  - costituisce una misura limitata nel tempo, destinata a garantire la transizione tra i regimi restrittivi nazionali di durata indeterminata e la liberalizzazione totale del mercato comunitario;
  - garantisce un aumento annuale delle quote di cui è autorizzata l'importazione;
  - ha lo stesso campo di applicazione, a livello del prodotto interessato, delle restrizioni quantitative nazionali alle quali si sostituisce.
- 3. Ai paesi membri dell'ASEAN non è riservato un trattamento meno favorevole degli altri paesi terzi in quanto il contingente si applica erga omnes, senza distinzioni basate sull'origine dei prodotti.

Il regime non è tuttavia applicabile ai paesi terzi che hanno firmato accordi con la Comunità che prevedono l'abolizione di tutte le restrizioni quantitative — quali la Convenzione di Lomé o gli accordi di associazione — come non si applicavano a questi paesi le restrizioni quantitative nazionali.

4. Il contingente, calcolato in base alle statistiche ufficiali relative al commercio con i paesi terzi, è risultato inferiore al fabbisogno del mercato a causa delle frodi compiute negli ultimi anni sui prodotti originari dei paesi ASEAN, relative alla natura del prodotto (conserve di tonno dichiarate come conserve di palamita) al fine di beneficiare di dazi ridotti in virtù del regime delle preferenze generalizzate. Il contingente verrà eventualmente corretto, a corollario delle procedure attualmente applicate contro le frodi in questione.

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 814/93 dell'on. Jessica Larive (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993)

(93/C 292/90)

Oggetto: Campagna di promozione del libro e della lettura in Europa

Può la Commissione indicare la data esatta dell'inizio della campagna di promozione del libro e della lettura in Europa?

Può inoltre precisare quali iniziative verranno prese dalla Comunità europea per promuovere detta campagna?

Può infine spiegare quale ruolo avrà la risoluzione del Parlamento del 21 gennaio 1993 sulla promozione del libro e della lettura (A3-0159/92), nel quadro di tale campagna europea?

## Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

La campagna di sensibilizzazione del pubblico europeo al libro e alla lettura, «Il piacere di leggere», è stata lanciata ufficialmente il 22 aprile 1993 dal ministro danese della cultura, sig.ra Jytte Hilden, insieme ai ministri della Cultura di tutti gli Stati membri della Comunità europea e a un membro della Commissione.

Nel corso della campagna, che durerà 18 mesi, gli Stati membri e la Comunità prenderanno numerose iniziative, fra cui azioni per la promozione della lettura fra i giovani, azioni a favore delle piccole case editrici, dei mezzi audiovisivi e del libro o ancora promozione di statistiche sul libro.

La Commissione intende tenere conto della risoluzione del Parlamento europeo relativa alla promozione del libro e della lettura (A3-0159/92) nelle proprie azioni future, per quanto ciò è consentito dai mezzi disponibili e dalle competenze riconosciutele dal Trattato CEE.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 817/93

dell'on. Peter Crampton (S) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/91)

Oggetto: Sospensione delle importazioni da paesi terzi nel settore della pesca

Se i prezzi minimi all'importazione non dovessero arrestare il deterioramento della situazione di mercato nel settore della pesca comunitaria, la Commissione conta di esaminare l'opportunità di sospendere le importazioni comunitarie di pesce provenienti da taluni paesi terzi?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(5 luglio 1993)

La Commissione ritiene che diversi elementi abbiano contribuito all'attuale crisi del mercato comunitario del pesce bianco.

Uno di questi elementi è rappresentato dalle importazioni da paesi terzi in alcuni Stati membri a prezzi molto ridotti. Tuttavia, secondo i dati disponibili negli Stati membri, nel primo trimestre del 1993 non si è rilevato alcun aumento anormale delle quantità importate.

Stando così le cose la Commissione non ritiene necessario, in questa fase, adottare misure diverse da quelle già attuate il 25 febbraio, il 12 marzo e il 25 marzo 1993.

In aggiunta agli interventi di gestione del mercato portati avanti dalla Commissione, il 18 marzo il Consiglio dei ministeri ha deciso di raccomandare agli Stati membri di migliorare i controlli nazionali esistenti al fine di assecondare gli interventi suddetti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 818/93 dell'on. Peter Crampton (S) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/92)

Oggetto: Aiuti francesi all'industria della pesca

Nel febbraio 1993 il ministro per la Pesca ha annunciato un pacchetto di aiuti finanziari per 272 milioni di FF (£ 36 milioni) a favore dell'industria francese della pesca.

La Commissione può far sapere se questo aiuto destinato all'industria francese della pesca viola la normativa comunitaria sulle sovvenzioni e se ritiene che gli Stati membri possano erogare questo tipo di aiuti alle loro industrie della pesca?

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione (5 luglio 1993)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare di aver ricevuto notifica da parte della autorità francesi, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, di un progetto di misure legate alla crisi dei mercati della pesca marittima. Effettivamente dall'autunno 1992, e ancor più dal febbraio 1993, nel mercato europeo dei prodotti del mare si è registrato un forte calo dei prezzi.

La Commissione prenderà posizione sul dossier in questione il più rapidamente possibile, conformemente alle disposizioni pertinenti del Trattato CEE.

Per quanto riguarda le regole che disciplinano l'esame degli aiuti di Stato per accertarne la compatibilità con il diritto comunitario, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (¹) alcune linee direttrici per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca.

(1) GU n. C 152 del 17. 6. 1992.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 820/93 dell'on. Sérgio Ribeiro (CG) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/93)

Oggetto: Situazione economica e sociale nella provincia di Marinha Grande — Portogallo

Considerando che nella provincia di Marinha Grande, nella zona litorale centrale del Portogallo, esistono forti tradizioni industriali, soprattutto nel settore del vetro,

considerando che queste tradizioni secolari hanno dato vita ad un settore di punta, quello degli stampi,

considerando che questo settore, insieme a quello della plastica e siderurgico, ha un'importanza decisiva nella vita sociale della provincia di Marinha Grande e di Leiria,

considerando che è già in atto e/o si preannuncia una crisi in questi settori, sopratutto in quello del vetro, a causa della mancanza di una politica industriale e di meccanismi di protezione contro la vera e propria invasione dei prodotti provenienti dai paesi dell'Est europeo, dalla Turchia e dal Messico, paesi che, oltre al dumping sociale, hanno meccanismi di incentivazione, a livello nazionale e ad altri livelli, cui il Portogallo ha rinunciato anche a causa della politica cambiaria,

considerando che, dopo la chiusura dell'officina-scuola Irmãos Stephens, vero e proprio attentato al patrimonio storico-industriale, e le peripezie della sua messa all'asta, c'è il rischio di chiusura imminente di importanti unità produttive, che danno lavoro a 1 000 dipendenti, le quali sopravvivono non versando i contributi della sicurezza sociale e cominciando a ritardare il pagamento dei salari,

considerando che l'evoluzione prevedibile di questa situazione avrà effetti economici e sociali disastrosi in questa zona del Portogallo,

considerando indispensabile prevenire questo fenomeno, raccogliendo informazioni e intervenendo in tempo,

può la Commissione far sapere se può prendere in considerazione il finanziamento urgente di uno studio approfondito sulla situazione socio-economica nella provincia di Marinha Grande nonché l'adozione immediata di misure di prevenzione, d'intesa con il governo dello Stato membro interessato?

# Risposta data dal Millan in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

La Commissione è disposta ad esaminare l'eventuale finanziamento di uno studio relativo alla situazione socioeconomica di Marinha Grande, qualora le autorità portoghesi formulino una proposta in tal senso.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 834/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/94)

Oggetto: Industria chimica della Comunità

La maggior parte delle industrie chimiche della Comunità sta attraversando un periodo difficile soprattutto dal punto di vista delle esportazioni, il cui volume complessivo è sceso dal 4,1 % dell'insieme delle esportazioni comunitarie dello scorso anno al 2,5 % di quest'anno. A causa dell'annata difficile si ritiene che la disoccupazione in questo settore aumenterà, come gli indicatori sembrano già confermare: il tasso di crescita della disoccupazione nel settore che nel 1992 era dell'1,4 %, nel 1993 sarà, secondo le previsioni, dell'1,5 %.

Dato che l'industria chimica europea dà lavoro a 2 milioni e mezzo di persone, intende la Commissione annunciare al più presto l'adozione di misure di aiuto?

# Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(12 luglio 1993)

La Commissione è consapevole del fatto che l'industria chimica europea registra attualmente delle difficoltà, alla stregua di altri settori industriali. Preferendo una politica industriale orizzontale ad iniziative settoriali, la Commissione cercherà di risolvere alcuni problemi dell'industria chimica e di altri settori industriali attraverso programmi quali l'iniziativa a favore della crescita e una tempestiva conclusione dell'Uruguay Round del GATT.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 835/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (21 aprile 1993) (93/C 292/95)

Oggetto: Problema energetico a Creta

L'isola greca di Creta si trova a far fronte ad un grave problema energetico e alcuni suoi villaggi sono addirittura privi di elettricità; si teme anzi che l'elettricità venga a mancare durante il periodo estivo, cioè al culmine della stagione turistica. Secondo gli esperti il problema energetico può essere risolto sfruttando l'energia solare ed eolica ed altre forme di risorse naturali, nonché mediante fornitura di gas naturale. Può la Commissione far sapere se il governo ellenico ha sottoposto alla sua approvazione un programma per far fronte in modo globale (o quanto meno parziale) a questo problema con il soccorso finanziario della Comunità?

# Risposta data dal sig. Matutes in nome della Commissione

(24 giugno 1993)

Come l'onorevole parlamentare sottolinea nella sua interrogazione, l'approvvigionamento di energia elettrica dell'isola di Creta è un problema delicato dato il rapido incremento dei consumi su quest'isola, aumento della domanda nei mesi estivi che corrispondono di alta stagione turistica nonché la mancanza di interconnessione e quindi della possibilità di fare appello al sistema elettrico della Grecia continentale.

Nel quadro del programma Valoren (FESR), le autorità elleniche hanno proposto, e la Commissione ha accettato, di sostenere il progetto di un parco di generatori a energia eolica a Creta, con una potenza di 5,1 MW: la realizzazione del progetto è ora terminata.

Il progetto del raccordo elettrico di Creta alla rete del Peloponneso era stato inizialmente previsto nell'attuale quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia; è però stato ritirato perché l'Ente per l'energia elettrica ha dato la precedenza alla costruzione di una nuova stazione di produzione di energia elettrica sull'isola di Creta.

Nel quadro dei programmi di energia della Commissione (Thermie e programmazione energetica regionale), nel corso degli ultimi anni sono anche stati sottoposti alla Commissione e approvati per cofinanziamento diversi progetti di management dell'energia e di sviluppo di energie da fonti rinnovabili.

In occasione delle prossime discussioni per la preparazione del nuovo quadro comunitario di sostegno per il periodo 1994-1999 le autorità elleniche potrebbero sollevare la questione dell'approvvigionamento energetico dell'isola di Creta.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 839/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (26 aprile 1993) (93/C 292/96)

Oggetto: Situazione dell'antico stadio-teatro di Salonicco

Vittima dell'insensibilità di un imprenditore e dell'indifferenza del ministero greco della Cultura, è stato recentemente riempito di sabbia, trasportatavi per mezzo di autocarri, l'antico stadio-teatro di via Apellou a Salonicco. Dato che questa situazione, assolutamente senza precedenti, non è altro che il primo stadio di un progetto che prevede la costruzione, in tale sito, di un edifico di civile abitazione, intende al Commissione intervenire al riguardo invitando le autorità elleniche a salvaguardare i reperti archeologici di via Apellou che costituiscono parte integrante del patrimonio storico della Grecia e dell'Europa in genere?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione (6 luglio 1993)

Il ruolo della Commissione in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio è chiaramente definito nel quadro delle conclusioni del Consiglio dei ministri del 12 novembre 1992 sulle «linee direttrici per l'azione comunitaria nel settore culturale» oltre che nell'articolo 128 del Trattato di Maastricht (in corso di ratifica).

Tale ruolo, mirante a promuovere la cooperazione fra gli Stati membri e, se necessario, a sostenerne e completarne le azioni, tiene conto della preponderanza dell'autorità degli Stati membri in questo settore e del carattere sussidiario dell'azione comunitaria in campo culturale.

Di conseguenza la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che non rientra fra le sue competenze prendere iniziative per sviluppare un'azione a favore della salvaguardia dell'antico stadio-teatro della via Apellou a Salonicco, né per intervenire presso le autorità elleniche in questo senso. La responsabilità della gestione dei monumenti storici e dei siti in vista della loro tutela spetta esclusivamente agli organismi nazionali, regionali e locali competenti in materia.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 841/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (26 aprile 1993) (93/C 292/97)

Oggetto: Situazione in Camerun e aiuto economico della Comunità

Viste le precedenti risoluzioni del Parlamento europeo sul processo di democratizzazione in Camerun e la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, che esprimono la loro preoccupazione per gli sviluppi in atto nel paese, intende la Commissione chiedere una revisione degli aiuti economici comunitari erogati al Camerun?

# Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione (14 luglio 1993)

La Commissione segue da vicino l'evoluzione della situazione politica in Camerun e auspica che possa essere realizzata presto l'indagine proposta dal Parlamento nella risoluzione del 17 dicembre 1992. Sulla base della relazione finale di tale indagine le istanze comunitarie potranno fare il punto sulla democratizzazione in atto in Camerun e sulla posizione che Comunità e Stati membri dovranno adottare nei confronti della cooperazione con tale paese.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 845/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (26 aprile 1993) (93/C 292/98)

Oggetto: Igrobiotopo trasformato in pista automobilistica

Un igrobiotopo di Lesbo viene stranamente trasformato in pista per gare di gokart, nel momento in cui il ministero dell'Egeo e la CEE, attraverso i PIM, hanno speso quattro milioni di DRA per la sua salvaguardia e il suo sviluppo.

Questo fatto, per quanto possa sembrare incredibile, avviene in un'insenatura del Golfo di Gheras, in un terreno di 1,6 ettari che si trova in una località nota con il nome di igrobiotopo di Dipi Larsos. Si segnala che l'igrobiotopo in questione figura in decine di programmi e attività di università e organismi, tra cui l'ONU, il WWF e il museo Goulandri. Secondo uno studio elaborato dal prof. Andreas Troumbis, docente del dipartimento Ambiente dell'università dell'Egeo, nel sito scelto da privati per realizzarvi la pista sono consentiti soltanto usi agricoli.

In che modo pensa la Commissione di attivarsi per salvare l'igrobiotopo dallo sconsiderato intervento su riferito?

#### Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(16 luglio 1993)

Il biotopo «Dipi Lazsos» nel golfo di Gheras (isola di Lesbo) non è stato dichiarato di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), che attualmente è l'unico mezzo giuridico grazie al quale la Comunità può intervenire per la conservazione della natura. La Grecia non ha neppure classificato la zona in questione come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4 di detta direttiva.

Pertanto spetta alle autorità greche adottare i necessari provvedimenti per un uso avveduto e per la protezione del biotopo in questione. L'intervento comunitario potrebbe essere possibile solo dopo il giugno del 1994, qualora la direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche di fauna e di flora (2) sia applicabile al suddetto sito.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 854/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee

(26 aprile 1993) (93/C 292/99)

Oggetto: Regolamentazione in materia di circolazione dei capitali

Dato che esiste la necessità urgente di disciplinare sul piano giuridico tutta una casistica attinente alla circolazione dei capitali, può precisare la Commissione se le banche centrali degli Stati membri hanno già esperito la procedura decisionale in ordine ai compiti connessi con l'unificazione del mercato interno comunitario?

#### Risposta data dal sig. Christophersen in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

Le disposizioni nazionali di attuazione delle direttive approvate dal Consiglio riguardanti la libera circolazione dei capitali nel settore bancario sono state adottate dagli Stati membri, sia per via legislativa sia per via amministrativa, mediante decreti reali, presidenziali o ministeriali. L'attuazione è stata completata da disposizioni di applicazione adottate dalle banche centrali o da altre autorità di vigilanza bancaria.

La direttiva 88/361/CEE del Consiglio sulla libera circolazione dei capitali (1) è stata recepita dal 1º luglio 1990 nella maggior parte degli Stati membri. L'attuazione nei quattro Stati membri che hanno beneficiato di un periodo transitorio fino alle fine del 1992 è stata completata all'inizio del 1993 in Spagna e in Irlanda e, ad inizio maggio, in Portogallo. La Grecia, che beneficia per alcune transazioni di un peridodo transitorio supplementare fino al 30 giugno 1994, ha proceduto all'attuazione mediante decreto presidenziale del 23 marzo 1993. Le circolari riguardanti le procedure di dichiarazione e verifica dei movimenti di capitali sono state rese pubbliche dalla Banca della Grecia il 7 maggio 1993.

Nel settore bancario le misure di attuazione adottate dagli Stati membri sono state completate da disposizioni di applicazione pratica (circolari, ordinanze e altri strumenti) adottate dalle autorità di vigilanza bancaria, che in sette paesi della Comunità dipendono dalle banche centrali. La maggior parte di esse si sono anche scambiate «memorandum of understanding» per precisare le modalità della loro cooperazione nel quadro del riconoscimento reciproco instaurato dalle direttive comunitarie.

Al 1º giugno 1993 solo la Spagna non aveva ancora attuato completamente la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento in materia di banche (2), il che ha impedito finora alla Banca centrale di concludere «memoranda of understanding» con le autorità corrispondenti degli altri Stati membri.

### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 856/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (26 aprile 1993)

(93/C 292/100)

Oggetto: «Subaffitto» di funzionari

Secondo taluni funzionari, l'amministrazione della Banca nazionale di Grecia intende assumere con un regolare

<sup>(1)</sup> GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

<sup>(1)</sup> GU n. L 178 dell'8. 7. 1988.

<sup>(2)</sup> GU n. L 386 del 30. 12. 1988.

contratto di lavoro 25-30 programmatori per la sua filiale Ethno-DATA; la remunerazione si colloca a livelli bassi ed esiste l'intenzione di «subaffittare» in seguito questi nuovi assunti destinandoli alla sede centrale. Non condivide la Commissione il parere secondo cui «l'affitto di lavoratori» è concepibile soltanto nelle società schiavistiche?

alla parità di trattamento dei due sessi? Quali raccomandazioni potrebbe rivolgere alle istanze nazionali perché non avallino contratti di lavoro contenenti tali clausole discriminatorie?

# Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(11 agosto 1993)

Non vi sono strumenti comunitari che disciplinano le condizioni di subappalto di lavoratori, pertanto la Commissione non può intervenire in materia.

Per quanto riguarda le questioni relative alle retribuzioni, esse sono risolte a livello nazionale. Tuttavia va osservato che la Carta comunitaria dei diritti sociali dei lavoratori stabilisce chiaramente che ad ogni occupazione deve corrispondere un'adeguata retribuzione. Attualmente la Commissione sta elaborando un'opinione su questo argomento.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 894/93 dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (23 aprile 1993)

(23 aprile 1993) (93/C 292/101)

Oggetto: Clausole discriminatorie contro la donna nei contratti di lavoro

Nonostante le disposizioni e i principi comunitari in materia, sono tuttora evidenti in ambito lavorativo atteggiamenti discriminatori pregiudizievoli per la donna, per cui i dichiarati principi di uguaglianza tra i sessi non soddisfano l'aspirazione della donna ad essere considerata pari all'uomo nell'ambito delle relazioni lavorative.

A riprova di quanto detto si può ricordare che in una regione spagnola, l'Andalusia, il 30 % dei contratti di lavoro firmati contengono ancora clausole discriminatorie nei confronti della donna e riconoscono quindi ufficialmente uno squilibrio che va a danno della donna lavoratrice.

Come pensa la Commissione che sia possibile avallare, in contratti di lavoro, clausole discriminatorie contro la donna, svuotando di contenuto l'aspirazione comunitaria

## Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(10 giugno 1993)

Le direttive 75/117/CEE (¹) e 76/207/CEE (²) riconoscono l'importanza dei contratti collettivi nella Comunità in quanto strumenti da utilizzare per garantire il principio della parità delle retribuzioni e delle condizioni di lavoro.

L'articolo 4 della direttiva 75/117/CEE prevede che «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti di lavoro individuali siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate».

La stessa formula è ripetuta nella direttiva 76/207/CEE relativa alla parità di trattamento, agli articoli 3(b), 4(b) e 5(b).

La legislazione spagnola comporta disposizioni che dichiarano nulli e privi di effetti i contratti discriminatori e comporta altresì una procedura che permette di impugnare un contratto o rimediare ai suoi effetti discriminatori (articoli 17 e 90.5 della legge 8/80 del 10 marzo «Estatuto de los Trabajadores»).

La Commissione ritiene pertanto che la Spagna abbia adottato le misure necessarie all'attuazione delle summenzionate disposizioni delle direttive comunitarie.

È tuttavia possibile che i contratti collettivi in Spagna continuino a comportare caratteristiche indirettamente discriminatorie difficilmente rilevabili, quali l'assegnazione di un valore inferiore al lavoro della donna.

Al fine di disporre di dati recenti su tale importante problema, la Commissione ha commissionato uno studio sull'impatto delle clausole di parità e delle clausole discriminatorie nei contratti collettivi spagnoli (anni 1990-92). Non appena tale studio sarà disponibile, la Commissione non mancherà di inviarne copia all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 45 del 19. 2. 1975.

<sup>(2)</sup> GU n. L 39 del 14. 1. 1976.

### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 907/93** dell'on. Anne André-Léonard (LDR) alla Commissione delle Comunità europee (27 aprile 1993)

(93/C 292/102)

Oggetto: Tasse sulle automobili

Secondo uno studio pubblicato dall'associazione dei costruttori europei di automobili, l'armonizzazione parziale delle aliquote IVA viene controbilanciata da varie «supertasse» in vigore in taluni Stati membri, che creano vere e proprie disparità fiscali nella CEE, tanto che le stesse disparità si rilevano anche sul mercato europeo delle vetture d'occasione.

Non intende la Commissione prendere delle misure per armonizzare le tasse sulle automobili nei dodici Stati membri della Comunità europea, la cui disparità salta agli occhi nell'ambito del mercato unico?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1079/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (10 maggio 1993) (93/C 292/103)

Oggetto: Livelli di imposizione fiscale sulle automobili

Le industrie automobilistiche europee propongono di rivedere i livelli di imposizione fiscale sulle automobili in vigore nei paesi della CE in modo da eliminare le differenze di prezzo. Esse sostengono che la tassazione in questo settore non è stata minimamente influenzata dall'instaurazione a partire dal 1º gennaio c. a. del mercato comune europeo aggiungendo anzi che i vari livelli di imposizione fiscale costituiscono il fattore più importante delle oscillazioni dei prezzi delle automobili europee in ambito CE.

Può la Commissione riferire se riesaminerà i livelli di imposizione fiscale sulle automobili in vigore negli Stati membri della Comunità?

Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 907/93 e 1079/93

(19 luglio 1993)

Nel quadro del ravvicinamento delle aliquote delle imposte indirette, effettuato in concomitanza con l'eliminazione delle frontiere fiscali e la realizzazione del grande mercato interno, lo scarto tra le aliquota IVA applicabili alle autovetture è stato sensibilimente ridotto:

- nel 1987 le aliquote IVA applicabili alle autovetture variavano dal 12 al 38%;
- dal 1º gennaio 1993 tali aliquote variano dal 15 al 25 %: il differenziale dell'aliquota IVA è stato quindi ridotto da 26 a 10 punti.

Non è stato ritenuto necessario ravvicinare, nel quadro della preparazione del grande mercato interno, le altre imposte applicabili all'acquisto di autovetture nuove, esistenti in alcuni Stati membri della Comunità, in quanto la riscossione di tali imposte non comporta controlli alle frontiere. Tuttavia la Commissione esaminerà l'incidenza di tali imposte sul funzionamento del mercato interno nella relazione che deve presentare tra poco al Consiglio sul funzionamento del nuovo regime IVA per le autovetture

Per le autovetture d'occasione, la realizzazione del grande mercato interno e l'eliminazione delle frontiere fiscali hanno avuto come effetto di consentire ai privati di acquistare liberamente, in qualsiasi Stato membro, e di portare nel proprio paese di residenza un'autovettura d'occasione senza dover versare l'IVA, contrariamente a quanto avveniva prima del 31 dicembre 1992, in applicazione della giurisprudenza Schul.

D'altro canto il progetto di settima direttiva IVA prevede modalità comuni d'imposizione delle autovetture d'occasione. Tale proposta è attualmente in discussione al Consiglio e la Commissione spera vivamente che possa essere adottata molto rapidamente, data la sua importanza per il buon funzionamento del mercato interno.

> **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1016/93** dell'on. Iñigo Mendez de Vigo (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (3 maggio 1993) (93/C 292/104)

Oggetto: Dichiarazioni del Presidente Delors in relazione ai recenti negoziati CE-Marocco

Nel corso della sua recente visita in Marocco il Presidente della Commissione Delors ha annunziato l'avvio di negoziati tra la Commissione e il suddetto paese volti a stabilire una stretta collaborazione in diversi settori, tra cui quello agricolo.

La Commissione ha valutato adeguatamente le conseguenze che un accordo di tale tipo avrebbe per l'agricoltura dei paesi comunitari e in particolare per zone insulari e ultraperiferiche quali le isole Canarie?

> Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione (30 luglio 1993)

In occasione della visita del Presidente Delors in Marocco, dal 25 al 27 febbraio 1993, si è discusso prevalentemente dell'opportunità di consolidare le relazioni tra la Comunità e il Marocco, compreso il settore agricolo.

L'intensificazione della cooperazione soprattutto nei settori complementari può essere nell'interesse delle due parti.

La Commissione vigilerà infatti affinché tale cooperazione non vada a scapito degli interessi europei.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1057/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (6 maggio 1993) (93/C 292/105)

Oggetto: Restrizioni imposte al movimento cooperativistico greco e loro conseguenze per la popolazione rurale

Il grado di successo degli interventi strutturali dipende dal grado di mobilitazione delle popolazioni interessato con alla testa le organizzazioni che si prefiggono di incrementare le risorse finanziarie, che nel caso dell'agricoltura greca sono le cooperative. L'esperienza dimostra che le organizzazioni cooperativistiche sono sempre più necessarie agli agricoltori in quanto la tutela delle produzioni e il sostegno dei prezzi vanno riducendosi sempre più e il mercato diventa vieppiù competitivo. Nella Comunità le cooperative gestiscono il 60 % dell'ammasso, trasformazione e commercializzazione dell'insieme della produzione agricola. In Grecia, nonostante dette organizzazioni intervengano in misura molto ridotta, taluni ambienti statali mirano, ricorrendo a qualsiasi mezzo, a fare scomparire le cooperative maggiori (come la KYDEP, l'Eleourghikí, la KEOSOE, ecc.).

Alla luce di quanto sopra riportato intende la Commissione manifestare la profonda inquietudine che la Comunità nutre per la politica seguita dalle autorità statali greche nel limitare il movimento cooperativistico disinteressandosi delle conseguenti ripercussioni negative sugli interventi strutturali e per la popolazione rurale?

Risposta data dal sig. Steichen in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

La normativa agricola comunitaria, sia in materia di organizzazione comune dei mercati che di politica strutturale, riconosce l'importanza e il ruolo delle organizzazioni o delle associazioni di produttori e fra queste delle cooperative.

Nel settore strutturale i regolamenti comunitari prevedono aiuti di avviamento per le associazioni e le organizzazioni di produttori nelle regioni che presentano carenze strutturali a livello di concentrazione dell'offerta e di commercializzazione dei prodotti agricoli. In Grecia sono state riconosciute 23 associazioni di produttori e 321 organizzazioni, perlopiù cooperative.

Nel settore degli ortofrutticoli le organizzazioni di produttori partecipano alla regolarizzazione dei mercati e realizzano le operazioni di ritiro in materia di intervento. Complessivamente 1 042 197 t sono state ritirate dalle organizzazioni greche durante la campagna 1992-1993 (bilancio al 23 aprile 1993). Nel settore dell'olio d'oliva le associazioni e le organizzazioni di produttori partecipano alla gestione degli aiuti comunitari alla produzione e possono essere incaricate di attuare azioni per il miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva.

Per quanto riguarda l'attività economica delle cooperative e le possibilità di finanziamento, gli Stati membri decidono la concessione di aiuti a carattere nazionale nel rispetto delle disposizioni comunitarie.

È possibile comunque constatare che la normativa comunitaria volta ad incoraggiare il movimento cooperativistico ha avuto in Grecia un notevole successo. La Commissione non può quindi confermare che il movimento cooperativistico greco sia stato soffocato.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1076/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (6 maggio 1993) (93/C 292/106)

Oggetto: Parco nazionale di Sunio (Attica)

Stando alle recenti denunce formulate dei sindaci di Lavrio e Keratea il parco nazionale di Sunio (Attica) è sotto la minaccia del cemento. In che modo intende la Commissione manifestare il suo interesse per salvare il parco nazionale di Sunio dalla cementificazione?

Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

La Grecia non ha classificato la zona in questione come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE (¹), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale costituisce attualmente l'unica base giuridica per un intervento della Comunità per la conservazione della natura. Inoltre tale zona non è stata neppure giudicata di importanza comunitaria ai sensi della suddetta direttiva.

Per questo e in conformità al principio della sussidiarietà (articolo 130R, paragrafo 4 del Trattato), spetta alle autorità greche adottare i necessari provvedimenti per un uso saggio e per la protezione del biotopo in questione.

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1077/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (10 maggio 1993) (93/C 292/107)

Oggetto: Programmi a beneficio delle peculiarità locali

Intende la Commissione render noto se ritiene soddisfacente la realizzazione di programmi comunitari a beneficio delle peculiarità locali (tradizioni, usi e costumi, folclore, ecc.) affinché non vada perduta l'identità di ciascun paese nell'Europa ormai unita, ma costituisca anzi fonte di ispirazione per il suo cammino futuro?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione (11 agosto 1993)

Ai sensi dell'articolo 128 del Trattato sull'Unione europea (in corso di ratifica), relativo alla cultura, «la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune».

Conformemente al principio di sussidiarietà, spetta in primo luogo agli Stati membri — i più idonei per stabilire la portata dei problemi e decidere le azioni da sviluppare in questo settore — valorizzare e conservare le peculiarità locali, le tradizioni, i costumi e il folclore nazionale.

Non è tuttavia escluso, qualora gli Stati membri, di comune accordo, ritengano necessario un sostegno e un completamento a livello comunitario di tali azioni, per esempio al fine di meglio evidenziare alcuni elementi caratterizzanti del patrimonio culturale europeo, che la Commissione formuli proposte in tale campo.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1087/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) al Consiglio delle Comunità europee (10 maggio 1993) (93/C 292/108)

Oggetto: Diritti dei cittadini provenienti dalle isole di Imvros e Tenedos (Imvoz e Bozcaada)

I cittadini provenienti dalle isole di Imvros e di Tenedos, che vivono attualmente in Grecia dopo essere stati espulsi dal loro paese, hanno deciso di rivendicare i loro diritti derivanti dal trattato di Losanna. Con riferimento all'articolo 14 di tale trattato hanno deciso di creare un'amministrazione greca dei cittadini provenienti da Imvros. Può il Consiglio sostenere le aspirazioni dei cittadini greci di Imvros e di Tenedos per quanto riguarda il rispetto dei diritti loro riconosciuti dal trattato di Losanna?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

La Comunità non è competente per le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1108/93 dell'on. José Valverde López (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (29 aprile 1993) (93/C 292/109)

Oggetto: La Commissione e i gruppi di interesse

La Commissione europea ha appena pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (1) un testo relativo al «Dialogo fra la Commissione e i gruppi di interesse» nell'ambito dei nuovi orientamenti a favore della trasparenza delle attività comunitarie. Il problema di fondo che si pone non è il contenuto della comunicazione bensì la realtà della prassi consolidata da parte della Commissione di avere rapporti diretti con i gruppi di interesse. Nell'ambito delle istituzioni comunitarie è previsto un foro specifico affinché i gruppi di interesse possano esprimersi: il Comitato economico e sociale. Non sarebbe istituzionalmente più corretto che la Commissione concentrasse e canalizzasse tutti i suoi contatti con i «gruppi di interesse» attraverso il Comitato economico e sociale, che verrebbe in tal modo rivitalizzato, anziché moltiplicare i contatti isolati con tali gruppi, con tutti i problemi che ciò comporta in fatto di «pressioni» e mancanza di rappresentatività?

<sup>(1)</sup> GU n. C 63 del 5. 3. 1993.

## Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Il Comitato economico e sociale costituisce la sede deputata prevista dai Trattati per offrire agli ambienti economici e sociali una possibilità di espressione in sede istituzionale. Numerosi gruppi, che spesso rappresentano interessi specifici e puntuali, sentono tuttavia il bisogno di istituire, in piena autonomia, un dialogo diretto e informale con le istituzioni, anche quando non vi sono proposte o orientamenti per un'eventuale politica comunitaria.

Il testo al quale allude l'onorevole parlamentare mira a chiarire le relazioni che attualmente esistono tra la Commissione e i gruppi d'interesse.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1137/93**

dell'on. Thomas Megahy (S) alla Commissione delle Comunità europee (12 maggio 1993) (93/C 292/110)

Oggetto: Fondo sociale europeo: stanziamento di fondi per gli obiettivi 3 e 4

Intende la Commissione fornire una lista degli stanziamenti FSE erogati ad ogni paese della Comunità nell'ambito degli obiettivi 3 e 4 e questo per l'ultimo anno per il quale sono disponibili i dati?

# Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(7 luglio 1993)

#### Fondo sociale europeo

Stanziamenti erogati nel 1993 nell'ambito dei quadri comunitari di sostegno per la programmazione da parte degli Stati membri per gli obiettivi 3 e 4

Stato membro		Mecu
Belgio		89,4
Danimarca		50,8
Germania		293,9
Spagna		288,7
Francia		447,1
Italia		300,0
Lussemburgo		3,6
Paesi Bassi		117,9
Regno Unito		525,7
	Totale	2 117,1

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1172/93**

dell'on. Panayotis Roumeliotis (S) alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993) (93/C 292/111)

Oggetto: Catastrofiche conseguenze delle scosse telluriche a Pirgo (Elide)

A Pirgo (Elide) tre catastrofici terremoti, occorsi il 26 marzo 1993, hanno gravemente danneggiato la maggior parte degli edifici della città.

Di fatto, dai primi controlli, risulta che il 21 % degli edifici non è più abitabile, il 17 % è provvisoriamente inagibile e il 62 % è abitabile ma presenta gravi danni.

In termini monetari i danni ammontano a 25 miliardi di DRA mentre la maggior parte dei cittadini continua a pernottare all'aperto nonostante le avverse condizioni climatiche.

In che modo intende la Commissione contribuire a far fronte a questa gravissima situazione d'emergenza?

## Risposta data dal sig. Delors in nome della Commissione

(6 settembre 1993)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-494/93 posta dall'on. Kostopoulos nell'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 1993 (¹) del Parlamento europeo.

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1186/93 dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1993) (93/C 292/112)

Oggetto: Carta comunitaria di pronto soccorso

La Commissione potrebbe farmi sapere la sua attuale posizione con riguardo all'introduzione di una carta europea per il pronto soccorso a seguito delle conclusioni del Consiglio del 29 settembre 1989?

Risposta data dal sig. Flynn in nome della Commissione

(8 luglio 1993)

Dall'epoca delle precedenti risposte sull'argomento data in connessione con le interrogazioni scritte n. 2017/90 (¹) e

<sup>(1)</sup> Discussioni del Parlamento europeo, n. 3-431 (maggio 1993).

1508/91 (²) dell'onorevole Zeller sono stati compiuti notevoli progressi in materia di introduzione di una carta europea per il pronto soccorso. I problemi giuridici e amministrativi incontrati in precedenza sono stati risolti dalla commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Permangono peraltro delle difficoltà per via dei vari livelli di sviluppo tecnologico raggiunti dagli Stati membri. Gruppi di lavoro della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono alla ricerca di una soluzione a tali difficoltà tecnologiche, ma ci vorrà del tempo prima che i lavori in questo senso siano ultimati.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1306/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) alla Commissione delle Comunità europee (1º giugno 1993)

(1° giugno 1993) (93/C 292/113)

Oggetto: Carta dell'Europa in cui non figura la Grecia

La carta dell'Europa di recente adottata a simbolo del congresso paneuropeo degli automobilisti raffigurava l'Europa senza la Grecia. Tale omissione è stata notata a Roma in occasione della conferenza paneuropea sui trasporti svoltasi il 25-27 febbraio 1993. La responsabilità principale di ciò è sicuramente degli organizzatori europei del congresso che hanno ideato la carta.

Traendo spunto da questo fatto può la Commissione riferire se la Comunità farà sì che analoghi episodi non si ripeteranno mai più?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(27 luglio 1993)

La Commissione pubblica una carta politica della Comunità europea. Molti editori chiedono il diritto di riprodurre questa carta — che viene concesso normalmente — o si ispirano a essa per produrre carte proprie.

Non per questo la Commissione ha il diritto o la possibilità di prendere provvedimenti nei confronti di carte dell'Europa pubblicate da editori privati o da organizzatori di manifestazioni che comportino errori.

La Commissione non dispone di alcun mezzo per intervenire in situazioni come quella descritta dall'onorevole parlamentare.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1382/93**

dell'on. Wilfried Telkämper (V) alla Commissione delle Comunità europee (8 giugno 1993)

(8 giugno 1993) (93/C 292/114)

Oggetto: Rappresentanza del settore energetico della CE all'Expo da parte dell'EDF

Quali sono i motivi per cui all'Expo di Siviglia, nell'ambito del quadro espositivo ufficiale della CE, il settore energetico è stato rappresentato prevalentemente dall'EDF, benché la stessa EDF con la propria impostazione unilaterale di centrali nucleari non costituisca alcuna rappresentatività né la possa pretendere?

Chi è responsabile di tale decisione?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

La presentazione realizzata nel padiglione della Comunità europea all'Esposizione universale di Siviglia 1992 aveva un carattere globale e non era suddivisa in vari settori, energetico o di altro tipo, come sembra credere l'onorevole parlamentare.

In realtà EDF, assieme al raggruppamento europeo delle Casse di risparmio, era uno dei due sponsor del padiglione della Comunità, selezionati in seguito a una ricerca molto estesa effettuata dall'agenzia ufficiale di Expo '92, Telemundi. Il ricorso a partner finanziari di questo tipo è stata praticata da un gran numero di partecipanti all'esposizione, tra cui anche gli Stati membri della Comunità.

La decisione è stata presa dal Commissario generale per la partecipazione della Comunità europea all'Esposizione universale di Siviglia, dopo che la Commissione aveva discusso sull'opportunità di ricorrere a un partner finanzia-

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1392/93**

dell'on. Madron Seligman (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (8 giugno 1993) (93/C 292/115)

Oggetto: Responsabilità della Commissione nel successo del Trattato di Maastricht

Nella sua risposta alla mia interrogazione scritta n. 1986/92 (¹) (Condotta vergognosa all'aeroporto di Rodi) la Commissione ha cercato ancora una volta di difendersi con

<sup>(1)</sup> GU n. C 35 dell'11. 2. 1991.

<sup>(2)</sup> GU n. C 311 del 2. 12. 1991.

il concetto della propria mancanza di competenza a intervenire in un caso in cui i cittadini di uno Stato membro sono stati maltrattati senza motivo in un altro Stato membro.

Risposte analoghe ho ricevuto anche per una serie di interrogazioni tra cui quelle che richiamano l'attenzione su frodi postali transfrontaliere (interrogazione scritta n. 1268/82) (²) e sull'evidente discriminazione nei confronti di piloti britannici in Francia e Germania (interrogazione scritta n. 2885/91) (³). Numerosi membri del Parlamento si sono inoltre lamentati della mancanza di libertà religiosa in uno Stato membro che ha causato un grado inaccettabile di persecuzione.

Ritengo che la Commissione non abbia fatto nulla per incoraggiare un clima favorevole alla ratifica del Trattato di Maastricht e dissipare le critiche formulate in alcuni Stati membri per quanto riguarda il deficit democratico, adottando un atteggiamento manifestamente compiacente nei confronti dell'evidente dato di fatto che il mercato unico viene minacciato sotto molti aspetti.

Se le legittime lagnanze dei cittadini vengono rese note dai loro rappresentanti democraticamente eletti al Parlamento europeo, ma niente sembra essere fatto per rimediare alle ingiustizie commesse con il pretesto che la Commissione è «priva di competenze» (sebbene ciò sia giuridicamente corretto), i cittadini stessi assumono un atteggiamento cinico e disilluso nei confronti della Comunità finendo poi con il votare contro una maggiore integrazione. Questo cinismo è tanto più avanzato in quanto i poteri draconiani della Commissione sono evidenti in molti altri settori di attività che riguardano direttamente i cittadini della Comunità europea.

La Commissione parla tanto del principio dei diritti dell'uomo nei paesi terzi ma quando raccomanderà al Consiglio di consentirle di garantire i diritti dei cittadini europei all'interno della Comunità stessa?

# Risposta data dal sig. Pinheiro in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

Con riferimento alla serie di interrogazioni precedentemente rivolte dall'onorevole parlamentare, la Commissione desidera ribadire di essere sempre grata ai membri del Parlamento quando attirano la sua attenzione su problemi, difficoltà e delusioni che i cittadini della Comunità hanno avuto nei loro rapporti con le amministrazioni e gli organismi esecutivi degli Stati membri, soprattutto nelle situazioni in cui essi si vedono negati i diritti e le opportunità

riconosciuti dai trattati. L'onorevole parlamentare sarà certamente il primo a riconoscere che la Commissione può agire solo nell'ambito dell'autorità e dei poteri conferitile dai Trattati stessi. Tale principio è di estrema importanza nel contesto delle procedure nazionali per la ratifica del Trattato di Maastricht.

I sistemi giuridici di tutti gli Stati membri si basano sul rispetto dei diritti umani e della democrazia e prevedono la possibilità di ottenere riparazione attraverso le istanze giudiziarie o procedure amministrative come il ricorso a un conciliatore o le petizioni al Parlamento per la protezione dei diritti fondamentali e dei benefici garantiti dal diritto costituzionale e nazionale, oltre che dal diritto comunitario e dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. La Commissione non ritiene opportuno proporre, come suggerisce l'onorevole parlamentare, che le venga affidato il compito di far rispettare i diritti dell'uomo.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1402/93

dell'on. Hiltrud Breyer (V) alla Commissione delle Comunità europee (8 giugno 1993) (93/C 292/116)

Oggetto: Decontaminazione delle centrali nucleari allo scadere della durata d'esercizio

- 1. Quali importi hanno sinora accantonato i dirigenti delle singole centrali nucleari europee per lo smantellamento dei reattori e deposito definitivo delle risultanti scorie radioattive?
- 2. Quali importi avranno accantonato i dirigenti fino alla fine della durata d'esercizio delle centrali nucleari?
- 3. Si hanno esperienze a livello europeo in ordine allo smantellamento di un reattore termonucleare ad acqua leggera (con potenza superiore a 400 MW), in esercizio da più di un anno? In caso affermativo, a quanto sono ammontate le spese per lo smantellamento e la decontaminazione del reattore?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

1 e 2. I fondi per lo smantellamento delle centrali nucleari sono accantonati negli Stati membri che posseggono tali impianti. Le regole, le procedure e l'ammontare di tali fondi variano da Stato a Stato, in base al tipo di struttura

<sup>(1)</sup> GU n. C 90 del 31. 3. 1993, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. C 345 del 30. 12.1992, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU n. C 269 del 19. 10. 1992. pag. 14.

industriale (pubblica o privata) e alle dimensioni del programma nucleare.

3. Finora nessun reattore termonucleare ad acqua leggera con potenza superiore a 400 MW è mai stato smantellato. L'impianto nucleare più grosso che è attualmente in fase di disattivazione è il reattore ad acqua bollente di Gundremmingen KRB-A (250 MW di potenza). Questo impianto rientra nei quattro progetti pilota di smantellamento del programma di R&S della Comunità nel settore dello smantellamento degli impianti nucleari (1989-1993). Lo smantellamento del KRB-A dovrebbe terminare nel 1999; i costi complessivi ammontano, in base ad una stima recente (1992), a 250 Mio di DM.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1403/93 dell'on. Hiltrud Breyer (V) alla Commissione delle Comunità europee

(8 giugno 1993) (93/C 292/117)

Oggetto: Decontaminazione delle centrali nucleari allo scadere della durata d'esercizio

- 1. Come valuta la Commissione quanto asserito da esperti americani di centrali nucleari secondo cui i costi dello smantellamento di una centrale nucleare sono pressoché altrettanto elevati di quelli relativi alla costruzione della stessa? Su quali studi si basa la Commissione in sede di valutazione di queste affermazioni?
- 2. Di quanto aumenterebbe il prezzo, per kwh, dell'energia elettrica di origine termonucleare qualora i dirigenti di siffatte centrali fossero tenuti a procedere, nei 25 anni di durata d'esercizio, ad accantonamenti pari alle spese di costruzione, al netto dell'inflazione, in vista dello smantellamento della centrale nucleare?

# Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(29 luglio 1993)

- 1. Alcuni studi realizzati nell'ambito del programma comunitario di R&S e le stime fornite all'OCSE/NEA da vari Stati, tra cui anche gli Stati Uniti, dimostrano che il costo dello smantellamento di una centrale nucleare dopo un normale periodo di funzionamento à notevolmente minore del costo di costruzione della stessa alla stessa epoca.
- 2. L'accantonamento di fondi per coprire i costi di smantellamento rappresenta l'1% dei costi dell'energia elettrica ed è già incluso nel prezzo della stessa.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1409/93 di Sir James Scott-Hopkins (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (9 giugno 1993)

(9 giugno 1993) (93/C 292/118)

Oggetto: Osservatori agricoli

Che cosa sta facendo la Commissione per incoraggiare la creazione, nell'Herefordshire, nel Worcestershire e nel Gloucestershire occidentale, di «Osservatori agricoli»?

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1410/93 di Sir James Scott-Hopkins (PPE) alla Commissione delle Comunità europee (9 giugno 1993)

(93/C 292/119)

Oggetto: Sostegno per lo sviluppo di centri commerciali di macchinari per l'agricoltura

Quale sostegno dà o intende dare la Commissione per favorire lo sviluppo, nell'Herefordshire, nel Worcestershire e nel Gloucestershire occidentale, di centri commerciali di tipo cooperativo specializzati in macchinari per l'agricoltura?

#### Risposta comune data dal sig. Steichen in nome della Commissione alle interrogazioni scritte n. 1409/93 e 1410/93 (9 luglio 1993)

La Commissione è consapevole del fatto che nel Regno Unito si stanno costituendo gruppi di osservatori agricoli allo scopo di prevenire crimini e atti di vandalismo. Pur condividendo gli obiettivi di gruppi di tal genere, la Commissione non è in grado di offrire un aiuto finanziario.

In forza del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio (¹), la Commissione appoggia la creazione di cooperative agricole, in particolare quelle finalizzate alla proprietà ed all'utilizzo di macchinari. L'attuazione di tale politica spetta agli Stati membri. La Commissione è al corrente dell'esistenza della cooperativa di Severn e Wye, istituita nell'ambito del programma pilota «Marches Countryside Employment Programme» (programma per l'occupazione nelle zone rurali di confine) promosso dalla commissione inglese per lo sviluppo rurale. Tale progetto non fruisce di finanziamenti comunitari.

<sup>(1)</sup> GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1429/93**

dell'on. Nel van Dijk (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 giugno 1993) (93/C 292/120)

Oggetto: Trattative, con il patrocinio della Commissione, fra (Ceco) Slovacchia e Ungheria sui lavori in corso a Gabcikovo

Tenuto conto della situazione delicata relativa alla diga sul Danubio — contraddistinta fra l'altro dalle divergenze di opinione sulla gravità delle conseguenze per l'approvvigionamento di acqua potabile e le aree boschive fluviali, dalla possibilità per gli slovacchi di regolare unilateralmente la portata del fiume, dall'apparente incompatibilità fra la possibilità di produrre elettricità e di mantenere nel contempo il fiume al suo antico livello, dal valore simbolico di questi lavori per ambedue i paesi interessati, dalle tendenze propagandistiche nell'informazione fornita alla popolazione da ambo i lati della frontiera e dalle tensioni che tutto ciò ha suscitato - nonché delle conseguenze derivanti da questa situazione sul piano delle relazioni politiche internazionali nella regione, potrebbe la Commissione indicare le condizioni in cui essa ha svolto finora il suo ruolo di mediatore e precisare se prevede di compiere uno studio approfondito in merito alle conseguenze delle alternative proposte dalla commissione di esperti?

Ritiene che sia possibile avviare, d'intesa con le autorità slovacche ed ungheresi, una campagna d'informazione che consenta alla popolazione di ambedue i paesi di partecipare, sulla base di dati obiettivi, al dibattito e alla ricerca di una soluzione della vertenza?

Considerata l'importanza internazionale dell'area naturale costituita in loco dal Danubio, intende essa prendere o sostenere iniziative affinché tale area venga internazionalmente riconosciuta, in maniera tale che la sua protezione sia controllata da un'apposita commissione internazionale?

# Risposta data dal sig. Van den Broek in nome della Commissione

(10 agosto 1993)

La Commissione rimanda alla sua dichiarazione fatta nella seduta plenaria dell'11 marzo 1993.

Dopo quella data i governi slovacco e ungherese, in seguito all'approvazione dei rispettivi parlamenti, hanno adottato uno speciale accordo per sottoporre il caso alla Corte internazionale di giustizia. Stanno inoltre cercando un accordo sul regime provvisorio di sfruttamento delle acque, in attesa della sentenza della Corte Internazionale.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1466/93 dell'on. Maartje van Putten (S) alla Commissione delle Comunità europee (9 giugno 1993) (93/C 292/121)

Oggetto: Proposta della TVE di video sull'ambiente e lo sviluppo

Per promuovere nei paesi ACP la comprensione dei problemi ambientali e dello sviluppo in generale, la TVE ha presentato una proposta alla Commissione intesa a continuare il proprio servizio di diffusione gratuita di video su questi temi alle emittenti locali ACP. Sebbene recentemente funzionari nazionali competenti, il presidente per la commissione per lo sviluppo e numerosi membri del Parlamento europeo abbiano scritto per appoggiare questa iniziativa, tuttora non sono stati resi disponibili finanziamenti.

Poù la Commissione esaminare le possibilità di sovvenzione a questa importantissima azione, che dà credibilità al buon governo e ai benefici di un governo democratico?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione (30 luglio 1993)

In risposta alla richiesta della TVE di finanziamento nel quadro delle risorse regionali del FES a favore del progetto «pellicole nei paesi in via di sviluppo», la Commissione sta valutando non solo la possibilità di concedere finanziamenti, ma anche quella di un sostegno adeguato a questo progetto specifico.

Nel 1989 sono stati infatti assegnati a tale progetto, nella sua fase sperimentale, 81 500 ECU a titolo della linea di bilancio «ecologia nei paesi in via di sviluppo». Il considerevole importo di 200 000 ECU all'anno per un periodo di due anni richiesto per la seconda fase del progetto non è ammissibile per tale finanziamento che non figura tra le priorità stabilite dal comitato per la programmazione della linea di bilancio.

La Commissione rileva inoltre che il progetto ha già beneficiato di due finanziamenti correnti nel quadro del progetto di aiuti alle organizzazioni non governative per un totale di 185 000 ECU oltre ad un sostegno aggiuntivo di circa 30 000 ECU a titolo della linea di bilancio «ambiente».

Alla luce di tali considerazioni e tenendo conto degli altri finanziamenti di cui la TVE ha già beneficiato, non si ritiene

opportuno concedere ulteriore assistenza per la seconda fase del progetto.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1477/93

dell'on. Paul Staes (V) alla Commissione delle Comunità europee (14 giugno 1993) (93/C 292/122)

Oggetto: Attività dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni nel quadro del piano ONU d'azione per il Mozambico

L'Organizzazione internazionale delle migrazioni (OIM) ha ricevuto richiesta da parte del segretario generale dell'ONU di sviluppare un piano urgente d'azione per il Mozambico.

L'iniziativa concerne il ritorno volontario e gli aiuti alle persone sfollate all'interno del paese nonché ai soldati smobilitati che necessitano di tale assistenza.

- 1. La Commissione conviene che questo piano d'azione costituisce un'iniziativa valida?
- 2. La Commissione ha intenzione di appoggiare il piano d'azione allorché si dovranno prendere le decisioni sugli aiuti materiali e finanziari al Mozambico?

# Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(15 luglio 1993)

La Commissione ha ricevuto il piano dell'OIM e la relativa analisi, oltre ad altri progetti del settore.

- 1. La Commissione utilizza tutti i mezzi a sua disposizione per favorire il ritorno dei profughi mozambicani nelle regioni d'origine. A questo proposito privilegia la politica del reinserimento e opera a favore del ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di accoglienza in Mozambico, poiché esse agevolano il ritorno non soltanto dei profughi ma anche degli sfollati all'interno del paese (che sono più numerosi e più indigenti dei profughi). In quest'ottica il piano proposto dall'OIM è accettabile.
- 2. La Commissione sosterrà finanziariamente le azioni proposte dal piano dell'OIM che rientrano nell'ambito dell'aiuto alle popolazioni vulnerabili arrivate o che si trovano già in Mozambico, secondo gli stessi criteri usati per i progetti di altri organismi nazionali o internazionali.

# INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1553/93 dell'on. Alex Smith (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(15 giugno 1993) (93/C 292/123)

Oggetto: Fornitura di armi all'Iraq da parte dell'Austria

È disposto il Consiglio a subordinare l'adesione dell'Austria alla Comunità europea alla presentazione, da parte di tale paese, di una relazione dettagliata sul ruolo svolto dalle industrie austriache nella fornitura di armi ed apparecchiature militari all'Iraq?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

L'adesione dell'Austria all'Unione europea implica che questo paese si impegni ad applicare pienamente l'esistente «acquis communautaire» che, per quanto riguarda l'Iraq, comprende un embargo commerciale. Detto embargo è stato deciso conformemente alla risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e verte inter alia sulle armi e le apparecchiature militari. L'applicazione di tale embargo è obbligatoria per tutti i membri delle Nazioni Unite, e pertanto anche per l'Austria.

Nel contesto del dialogo politico con i paesi che hanno fatto domanda di adesione, il 23 aprile 1993 si è svolta a Bruxelles una riunione a livello di esperti tra la troika CE ed i quattro paesi richiedenti (compresa l'Austria) sull'esportazione delle armi convenzionali. Sebbene non sia stata trattata la questione specifica dell'embargo di armi all'Iraq, è stato discusso in termini generali il problema dell'embargo nei confronti di paesi terzi, e dalle discussioni è emerso che la Comunità e i suoi Stati membri ed i paesi richiedenti hanno adottato criteri analoghi in materia.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1566/93**

degli onn. Mauro Chiabrando, Bryan Cassidy (PPE) e Tullio Regge (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(17 giugno 1993) (93/C 292/124)

Oggetto: Libera circolazione all'interno della CEE

In data 25 marzo 1993 è pervenuta agli interroganti la risposta del Consiglio all'interrogazione scritta n. 66/93 (¹) del 9 febbraio 1993 sul fatto accaduto alla dogana italiana di Modane (confine italo-francese) relativamente al sequestro di un'autovettura targata francese e guidata da un cittadino italiano (Cordero).

Tale risposta appare agli interroganti parziale e insoddisfacente in quanto sul problema era già stata interessata in precedenza la Commissione — direzione generale Dogana e importazione indiretta (XXI-01), la quale, con lettera del 20 novembre 1992 protocollo SI/mss CE/EM/92/Cordero, aveva relazionato al governo italiano in termini completamente diversi e, a parere degli interroganti, più realistici e positivi.

Gli interroganti chiedono pertanto ulteriori precisazioni e chiarimenti e, in ogni caso, una risposta univoca sul problema.

(1) GU n. C 101 del 13. 4. 1993, pag. 42.

#### Risposta

(28 settembre 1993)

Il Consiglio, nel rispondere alla precedente interrogazione dell'onorevole parlamentare, aveva delineato il quadro di riferimento giuridico che era di applicazione nel caso cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Infatti, come aveva affermato il Consiglio nella risposta precedente, le restrizioni connesse con l'uso di un'autovettura immatricolata in uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro sono la conseguenza, indubbiamente deplorevole, della persistenza di tasse nazionali sugli autoveicoli diverse dall'IVA, la quale forma oggetto di armonizzazione comunitaria.

Nel caso specifico le autorità doganali sono tenute ad applicare le disposizioni nazionali vigenti, la cui conformità con il diritto comunitario è controllata dalla Commissione. Il Consiglio, da parte sua, rileva che quest'ultima ha fornito agli interessati chiarimenti dettagliati in materia.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1588/93**

dell'on. Raymonde Dury (S) al Consiglio delle Comunità europee (18 giugno 1993) (93/C 292/125)

Oggetto: Giuria di selezione delle opere d'arte per i nuovi edifici del Consiglio

Quest'anno il Consiglio delle Comunità ha organizzato un concorso di artisti. Obiettivo del concorso è ottenere da artisti-creatori «cittadini» di Stati membri della Comunità proposte di opere d'arte che possano essere integrate nel nuovo edificio del Consiglio in corso di costruzione a Bruxelles.

La selezione delle opere d'arte è svolta da un comitato di selezione designato dal Consiglio. Tale comitato è composto da un membro titolare e un membro supplente per Stato

membro. Gruppi di lavoro nazionali, i cui assessori sono cooptati, sono stati creati dal comitato di selezione per fissare la lista degli artisti ammessi al concorso.

È possibile sapere quale Consiglio dei ministri ha avuto la competenza e la capacità di prendere una tale decisione? Quali sono i criteri che hanno determinato la scelta dei membri del comitato di selezione, e come sono stati selezionati?

Infine, a prescindere dalla qualità dei membri del comitato di selezione, è corretto per gli artisti e pertinente per una procedura di decisione che tale comitato non sia tenuto a motivare le sue scelte?

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1719/93 dell'on. Klaus Wettig (PSE) al Consiglio delle Comunità europee

(29 giugno 1993) (93/C 292/126)

Oggetto: Concorso di artisti (93/S 21-3373/FR) per i nuovi edifici del Consiglio delle Comunità europee e i suoi servizi

Nel supplemento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (¹) alla voce «comunicazioni generali», il Consiglio rende noto un concorso pubblico di artisti per la decorazione del nuovo edificio del Consiglio a Bruxelles.

Per il suo specifico carattere individuale, la struttura organizzativa degli artisti negli Stati membri è meno marcata di quella di altre professioni. Le associazioni nazionali degli artisti sono inolte spesso dotate di insufficienti risorse finanziarie. Le possibilità per gli artisti di informarsi regolarmente sui bandi di gara pubblici, ad esempio abbonandosi alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sono pertanto piuttosto limitate.

- 1. È possibile pubblicare un tale bando di gara, oltre che nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e nella Gazzetta ufficiale del governo federale, anche in pubblicazioni specializzate, per permettere una migliore informazione dei circoli interessati?
- 2. Sulla base di quali criteri viene costituita la commissione giudicatrice descritta nel bando di gara sopra citato?

(1) GU n. S 21 del 30. 1. 1993, pag. 48.

#### Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1588/93 e 1719/93 (28 settembre 1993)

Si informa l'onorevole parlamentare che il comitato di selezione delle opere d'arte è stato istituito con decisione del Consiglio del 12 giugno 1989. Ai sensi di tale decisione il comitato è composto da quindici membri, di cui:

- un rappresentante per Stato membro,
- un rappresentante degli architetti del palazzo,
- un rappresentante del segretariato generale, e
- un rappresentante del comitato del personale del suddetto segretariato.

I membri sono stati designati dagli Stati o organismi che essi rappresentanto; secondo la medesima procedura sono stati nominati i supplenti di ciascun titolare.

Ai sensi della suddetta decisione del 12 giugno 1989, il comitato ha il compito di procedere alla selezione delle opere d'arte tramite un concorso aperto a tutti gli artisti degli Stati membri.

Le modalità adottate per effettuare tale scelta rientrano nella competenza del comitato stesso: esso ha elaborato il regolamento del concorso che ha deciso di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europée.

Il comitato ha peraltro suggerito ai gruppi di lavoro nazionali di curare la diffusione del bando di concorso nella stampa specializzata dei rispettivi paesi.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1619/93 dell'on. Yves Verwaerde (LDR) alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1993) (93/C 292/127)

Oggetto: Controlli sull'utilizzazione delle dotazioni a titolo degli aiuti umanitari d'urgenza

Nel quadro dei controlli finanziari sull'utilizzazione delle dotazioni versate dalla Comunità a titolo degli aiuti umanitari d'urgenza può la Commissione indicare quali meccanismi sono stati messi in opera al fine di verificare la consona utilizzazione delle somme versate per il tramite delle ONG?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(26 luglio 1993)

La Commissione applica all'aiuto comunitario d'urgenza esattamente lo stesso sistema di controllo impiegato nella gestione delle altre politiche comunitarie, conformemente al regolamento finanziario ed alle norme interne di esecuzione del bilancio.

Inoltre la Corte dei conti procede a controlli nel settore degli aiuti umanitari analoghi a quelli applicati negli altri settori delle attività comunitarie.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1646/93 dell'on. Llewellyn Smith (S) al Consiglio delle Comunità europee

(22 giugno 1993) (93/C 292/128)

Oggetto: Politica comunitaria nei confronti del plutonio

Intende il Consiglio in via prioritaria riesaminare la politica comunitaria sul reimpiego del plutonio quale combustibile nucleare, come indicato nel COM(85) 401 def., sulla base delle importanti modifiche della politica dell'offerta energetica, dei prezzi dell'uranio e delle preoccupazioni sulla proliferazione in merito agli scambi di plutonio dal 1985?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

Il quesito rivolto dall'onorevole parlamentare si riferisce al contenuto del programma indicativo nucleare ai sensi dell'articolo 40 del Trattato Euratom. Detto programma è stato stabilito dalla Commissione che l'ha pubblicato nel 1985, dopo aver avuto il parere del Comitato economico e sociale.

Gli aggiornamenti periodici del programma indicativo, l'ultimo dei quali risale al 1990, sono di competenza della Commissione.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1696/93**

dell'on. John Hume (PSE) alla Commissione delle Comunità europee (28 giugno 1993) (93/C 292/129)

Oggetto: Le Credit Union d'Irlanda e Regno Unito

Può la Commissione confermare

 che l'adozione da parte del Consiglio della proposta modificata della Commissione per un regolamento sullo statuto della società cooperativa europea non toglierebbe ipso facto validità alle norme attuali che prevedono l'esclusione delle Credit Union irlandesi e britanniche dalla prima direttiva bancaria CEE; 2. che, nel caso in cui una Credit Union irlandese o britannica si costituisse come società cooperativa europea in base alle nuova normativa (quando sarà in vigore), continuerebbe ad essere esclusa dalla prima direttiva bancaria?

# Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi in nome della Commissione

(22 luglio 1993)

La Commissione conferma che l'adozione da parte del Consiglio del regolamento sullo statuto della società cooperativa europea non avrà un effetto automatico sulla situazione in cui si trovano attualmente le «credit unions» irlandesi e britanniche, che sono escluse dal campo di applicazione della prima direttiva bancaria (77/780/CEE) (¹).

Qualora venga adottato il succitato regolamento, tale esclusione non sarà direttamente compromessa dalla trasformazione di un'attuale «credit union» irlandese o britannica in una società cooperativa europea.

(1) GU n. L 322 del 17. 12. 1977.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1699/93 dell'on. Dorothée Piermont (ARC) al Consiglio delle Comunità europee (28 giugno 1993) (93/C 292/130)

Oggetto: Esposizione alle radiazioni subita da personale tecnico ausiliario alla EBS di Forbach (Francia)

Nel corso di lavori di riparazione all'acceleratore di particelle della EBS di Forbach due tecnici ausiliari, Daniel Leroy e Giovanni Nespola, sono rimasti gravemente esposti a raggi  $\beta$  riportando danni permanenti alla salute. L'acceleratore di particelle non rispondeva agli standard in vigore, non era stato notificato alle competenti autorità di vigilanza e non disponeva delle apparecchiature di misurazione dell'esposizione alle radiazioni degli addetti a lavori interni.

I due tecnici, che non erano assicurati, non erano stati minimamente informati del rischio che correvano. L'impresa ha finora rifiutato di provvedere almeno al versamento di un indennizzo e di mettere il presidente-amministratore delegato di fronte alle sue responsabilità.

Con quali normative e dispositivi di controllo pensa il Consiglio di scongiurare in futuro tali incidenti? Intende il Consiglio adottare normative che garantiscano un congruo riscarcimento alle vittime e rispettive famiglie e che consentano di perseguire legalmente i responsabili?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

La prevenzione di incidenti del tipo indicato dall'onorevole parlamentare è contemplata dalle disposizioni della direttiva 80/836/Euratom del 15 luglio 1980, modificata dalla direttiva 84/467/Euratom, del 3 settembre 1984, concernente le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, nonché dalle disposizioni della direttiva 90/641/Euratom del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni oinizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata.

Le conseguenze civile e penali di siffatti incidenti rientrano nelle competenze dello Stato membro interessato.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1800/93**

degli onn. Leo Tindemands (PPE), Alberto Michelini (PPE), Sir Christopher Prout (PPE), Pierre Bernard-Reymond (PPE) e Friedrich Merz (PPE) al Consiglio delle Comunità europee

> (12 luglio 1993) (93/C 292/131)

Oggetto: Richiesta di adesione alla CE da parta di Malta

Intende il Consiglio avviare i negoziati per l'adesione di Malta contestualmente a quelli per l'adesione dei paesi EFTA?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

Il Consiglio europeo di Lisbona aveva già ritenuto, in merito all'allargamento ad altri paesi diversi da quelli dell'EFTA, che se si vogliono accettare con successo le sfide poste da un'Unione europea che comporti un maggior numero di Stati membri bisogna contemporaneamente realizzare dei progressi per quanto riguarda lo sviluppo interno dell'Unione e la preparazione di questi paesi all'adesione. Inoltre, nel caso di Malta, il Consiglio europeo di Lisbona ha deciso di sviluppare e rafforzare le relazioni con questo paese in base all'accordo di associazione, alla sua domanda di adesione, e a un maggior dialogo politico.

Nella sessione di Copenaghen il Consiglio europeo ha confermato che gli orientamenti per l'ampliamento ai paesi dell'EFTA non pregiudicano la situazione di altri paesi che hanno chiesto l'adesione all'Unione. Quest'ultima esaminerà ciascuna candidatura secondo i suoi meriti particolari.

Il Consiglio, dopo aver ricevuto i pareri della Commissione sulle richieste di adesione di Cipro e di Malta, nella sessione del 19 luglio 1993, si è compiaciuto per il messaggio positivo contenuto nei pareri sull'ammissibilità e la vocazione di Cipro e Malta a far parte dell'Unione europea. Ha inoltre incaricato il comitato dei rappresentanti permanenti di esaminare — in base alla valutazione generalmente positiva espressa dal Consiglio — detti pareri per permettere al Consiglio di prendere posizione nella sessione di ottobre 1993 sulle conclusioni proposte dalla Commissione.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1901/93**

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) al Consiglio delle Comunità europee (15 luglio 1993) (93/C 292/132)

Oggetto: Necessità di escludere le regioni insulari greche dal campo d'applicazione dell'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia

Pur approvando l'idea di una politica in difesa dell'ambiente, gli abitanti delle regioni insulari greche non sono d'accordo con l'imposizione di misure fiscali contrarie agli obiettivi della coesione economica e sociale. Oggi in particolare gli abitanti delle isole greche sono vivamente preoccupati dalla proposta di direttiva del Consiglio che prevede un'imposta sulle emissioni di biossido di carbonio e sull'energia (1).

Essi rilevano che tale proposta è ingiusta nei confronti delle isole greche in quanto:

- prevede riduzioni o esenzioni a favore delle «imprese ad alto consumo energetico»;
- 2. prevede l'applicazione dell'imposta alle isole della Comunità, facendo, come è giusto, un'eccezione per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Canarie, Madeirà, le Azzorre, ecc.

Considerando quanto precede, intende il Consiglio escludere d'ufficio dal campo di applicazione dell'imposta tutti i servizi di trasporto marittimo e aereo che assicurano i collegamenti con tutte le isole della Comunità?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

L'insieme delle questioni sollevate dalla proposta di direttiva menzionata dall'onorevole parlamentare è attualmente sottoposta ad un attento esame del Consiglio. In questa fase è prematuro rispondere alla domanda: se il Consiglio intende escludere dal campo di applicazione dell'imposta  $\rm CO_2$ /energia tutti i servizi di trasporto marittimo ed aereo che servono l'insieme delle isole della Comunità.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1920/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) al Consiglio delle Comunità europee (15 luglio 1993) (93/C 292/133)

Oggetto: Coltivazione del cotone in Grecia

Il futuro della coltivazione del cotone in Grecia è incerto, soprattutto dopo la riforma della PAC e il recente accordo preliminare tra USA e CEE che prevendono di ridurre in futuro la quantità di cotone prodotta. Gli elevati prelievi di corresponsabilità, i bassi prezzi e le limitazioni alla coltivazione rendono ormai piuttosto oscuro l'avvenire del cotone. In considerazione di quanto precede, i rappresentanti dei produttori di cotone greci chiedono che il limite imposto alla produzione sia pari a 1 milione di t, anziché essere ridotto a 701 000 t e che ai produttori vengano accordati prezzi tali da coprire le spese legate alla coltivazione garantendo altresì agli agricoltori un guadagno ragionevole.

Intende il Consiglio procedere al miglioramento delle misure intese a sostenere la produzione del cotone nella Comunità e più in particolare in Grecia?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

Il Consiglio rammenta innanzitutto che il regime di aiuto per il cotone (vedi regolamento (CEE) n. 1964/87) (¹) prevede in ogni caso una riduzione dell'aiuto proporzionale al superamento dei quantitativi garantiti per ciascuna campagna.

È vero che, nel contesto delle decisioni prese sui prezzi agricoli e talune misure connesse per la campagna di commercializzazione 1993/1994, il Consiglio, a fronte di una significativa espansione della coltura del cotone nella Comunità, ha convenuto di portare dal 15 % al 20 % la riduzione massima del prezzo di obiettivo applicata in caso di superamento del quantitativo massimo garantito fissato per il cotone e dal 5 % al 7 % il limite del riporto sulla campagna successiva in seguito a eventuale sfondamento del nuovo massimale (vedi regolamento (CEE) n. 1553/93) (²).

<sup>(1)</sup> Doc. COM(92) 226 def., GU n. C 196 del 3. 8. 1992, pag. 1.

Tuttavia il Consiglio ha deciso, secondo la richiesta del Parlamento europeo, di rinviare l'applicazione di tali aumenti alla campagna 1994/1995 e, consapevole del fatto che gli aumenti della riduzione massima possono incidere sul reddito dei produttori di cotone, ha invitato la Commissione, nel quadro della sua proposta sul prezzo di obiettivo per la campagna 1994/1995, a presentargli una relazione sulla più recente situazione del mercato.

(1) GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 14.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1921/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI) al Consiglio delle Comunità europee

(15 luglio 1993) (93/C 292/134)

Oggetto: Condanna di un giornalista greco in assenza di avvocato difensore

In Grecia un giornalista è stato condannato in aperta violazione dei diritti dell'uomo e dell'articolo 6 della Convenzione di Roma. In pratica un tribunale greco ha negato a Michalis Kourmousi, che collabora con un giornale ateniese, il diritto di essere assistito da un avvocato difensore e lo ha recentemente condannato a sette mesi di carcere.

Considerando la gravità di tale violazione dei diritti dell'uomo, per di più ai danni di un dipendente della stampa, come intende agire il Consiglio per difendere la legalità e i diritti dell'uomo?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

Poiché il Consiglio non è competente per quanto riguarda i fatti esposti, non spetta a lui pronunciarsi sulla questione sollevata dall'onorevole parlamentare.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1999/93**

dell'on. Ernest Glinne (PSE) al Consiglio delle Comunità europee (19 luglio 1993) (93/C 292/135)

Oggetto: Protezione della tartaruga di mare

Sembra che nell'ottobre 1992 due biologhe in Messico siano state sequestrate, violentate e torturate con mozziconi accesi

di sigaretta. Uno degli assassini, un certo Severiano Lara Hernandez, che pratica il contrabbando di uova di tartarughe, benché identificato da una delle vittime, è come altri protetto dalle autorità messicane, benché il mercato nero delle uova e della carne di tartaruga sia proibito. Tali uova sono considerate un piatto saporito e vengono pagate care sul mercato parallelo.

I fatti di violenza summenzionati sono avvenuti sulle coste della provincia di Chiapas, il cui ex governatore è attualmente ministro dell'Interno. I biologi incaricati di un progetto di salvataggio e di protezione sono stati tutti intimiditi e le proteste di un gruppo di circa 100 artisti presieduto dallo scrittore Homero Aridjis e da Todd Steiner, ecologo nordamericano, non hanno avuto nessuna ripercussione fino ad oggi né presso i ministeri messicani della pesca e dell'interno né sulla stampa messicana controllata. A sud del Rio Grande uccidere tartarughe e spogliarne i nidi di sabbia delle uova che hanno covato rappresenta uno sport lucrativo mentre in pratica violentare una donna non rappresenta un crimine. L'immagine del Messico secondo alcuni funzionari non può comunque risultare offuscata da quanto potrebbero dire sul problema delle tartarughe i media americani, prima della ratifica dell'accordo commerciale americano-messicano (NAFTA, North American Free Trade Association): il prestigio del partner messicano va comunque protetto . . .

La sorte delle tartarughe di mare, minacciate di estinzione, assomiglia a quello delle balene. Vorrei quindi sapere qual è la posizione del Consiglio nei confronti della tutela necessaria per questa specie in pericolo e del finanziamento da parte delle associazioni internazionali di progetti di conservazione resi inoperanti, soprattutto oltremare, dalla complicità di cacciatori pirati e delle autorità.

#### Risposta

(28 settembre 1993)

L'onorevole parlamentare non può non sapere che il Consiglio ha all'esame la proposta di regolamento che stabilisce disposizioni in materia di possesso e di commercio di specie di fauna e di flora selvatiche. Nell'allegato della proposta figurano varie specie di tartarughe di mare, alcune delle quali della costa messicana. Considerato l'oggetto del regolamento, ciò serve a garantire un alto grado di protezione di dette specie, le quali sono per lo più già presenti negli allegati del regolamento (CEE) n. 3626/82 (¹) del Consiglio relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, che la proposta suddetta ha lo scopo di modificare.

<sup>(2)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 21.

<sup>(1)</sup> GU n. L 384 del 31. 12. 1982, pag. 1.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2183/93**

dell'on. Brigitte Langenhagen (PPE) al Consiglio delle Comunità europee (28 luglio 1993) (93/C 292/136)

Oggetto: Mancato uso della lingua tedesca

I servizi della Commissione raccomandano a enti/persone tedeschi che intendono partecipare ai concorsi indetti per esempio nel quadro del programma comune di ricerca della CE di presentare la candidatura di preferenza in inglese o in francese, perché quèsta abbia maggiori possibilità di essere esaminata.

Del resto gli allegati in cui figurano gli atti di candidatura che vanno richiesti alla Commissione di norma non sono disponibili in tedesco.

- 1. Può il Consiglio comunicare quali sono state le lingue utilizzate, per ciascuno Stato membro e per il periodo 1989-1993, nelle domande relative a progetti di ricerca che esso ha accolto?
- In quale lingua sono stati presentati i progetti di ricerca?
- 3. Può il Consiglio confermare che l'esclusione di una lingua ufficiale reca pregiudizio, in materia di concorrenza, in particolare a quegli enti/persone che non sono in grado di provvedere alla traduzione?
- 4. Quali provvedimenti intende adottare il Consiglio per porre fine a questa prassi «discriminatoria»?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

Essendo la materia trattata di competenza della Commissione non è compito del Consiglio pronunciarsi sul problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2267/93

dell'on. Filippos Pierros (PPE) al Consiglio delle Comunità europee

(1° settembre 1993) (93/C 292/137)

Oggetto: Sopravvivenza del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni, la cui creazione da parte del Comitato economico e sociale è prevista dal Trattato di Maastricht, non potrà probabilmente sopravvivere alla ratifica del Trattato da parte di tutti gli Stati membri a causa della mancanza di fondi adeguati. Lo afferma la Presidente del CES, sig.ra Suzanne Tiemann, la quale aggiunge che la sua istituzione ha ricevuto una dotazione inferiore alla metà dei 24 Mecu necessari alla creazione del Comitato delle regioni.

Data l'importanza del ruolo che tale Comitato svolgerà ai fini della promozione della coesione economica e sociale, e stante l'impegno giuridico degli Stati membri nei confronti di tale organismo, può il Consiglio impegnare gli stanziamenti necessari a consentirne la sopravvivenza?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

- 1. Il 22 luglio 1993, nel quadro dell'elaborazione del progetto di bilancio per il 1994, il Consiglio ha tenuto conto del rigore di bilancio prevalente, sia a livello nazionale sia a livello comunitario ed ha fissato, in prima lettura, a 12 milioni di ECU la dotazione per il Comitato delle regioni.
- 2. Il Consiglio rammenta che un importo di 2 milioni di ECU è già iscritto a favore del Comitato delle regioni nelle previsioni del Comitato economico e sociale per l'anno in corso.
- 3. Consapevole dell'importanza e della funzione che svolgerà il Comitato delle regioni a decorrere dalla ratifica del Trattato di Maastricht, il Consiglio è determinato ad adottare le misure necessarie affinché detto Comitato possa funzionare conformemente al disposto del Trattato.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2294/93**

dell'on. Gérard Fuchs (PSE)

al Consiglio delle Comunità europee

(1° settembre 1993) (93/C 292/138)

Oggetto: Programma Konver

La riconversione dell'industria degli armamenti e delle basi militari costituisce attualmente un problema cruciale per numerose regioni francesi ed europee colpite dalla crisi in questo settore: nella Comunità 350 000 posti di lavoro sono minacciati direttamente o indirettamente.

L'attuazione del programma Konver può rispondere a talune aspettative. Tuttavia molte regioni caratterizzate da una forte presenza dell'industria degli armamenti — duramente colpita dalla recessione e dalla riduzione delle commesse — non rientrano tra quelle che beneficiano tradizionalmente dei fondi strutturali e negli obiettivi 1 e 2.

Come conta il Consiglio di far fronte a questa situazione? Quali sono i progetti a breve e a lungo termine per le zone di riconversione militare? È possibile applicare una flessibilità di tipo geografico o settoriale ai criteri di intervento dei fondi strutturali?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

1. L'iniziativa Konver (130 milioni di ECU per il 1993 provenienti dal FESR e dall'FSE) ha lo scopo di fornire un aiuto alle regioni colpite dal declino delle attività connesse alla difesa ed alla costruzione di installazioni militari.

I limiti inevitabili di siffatta iniziativa, tra cui quelli indicati dall'onorevole parlamentare, inducono ad una riflessione sulla necessità di operare con una certa flessibilità per quanto riguarda la distribuzione geografica dei programmi regionali in funzione delle crisi settoriali.

2. Tali considerazioni hanno indotto la Commissione a proporre di conseguenza la modifica dell'articolo 11 del regolamento di coordinamento (CEE) n. 4253/88 del 19 dicembre 1988. Il regolamento riveduto, che integra la modifica proposta, è stato adottato dal Consiglio il 20 luglio 1993 nell'ambito della riforma dei fondi strutturali (¹).

(1) Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, GU n. I. 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2296/93**

dell'on. Gérard Fuchs (PSE) al Consiglio delle Comunità europee (1° settembre 1993) (93/C 292/139)

Oggetto: Eurocontrol

È vero che, in seguito ad una gara d'appalto concernente il rinnovo delle 70-80 stazioni di lavoro del centro di controllo di Maastricht e delle 150-200 stazioni di controllo nell'Europa dell'Est, Eurocontrol sta per scegliere un'offerta americana?

La preferenza comunitaria non deve avere un suo peso in un settore così vitale per la tecnologia europea?

Che cosa intende fare il Consiglio di fronte a questa situazione estremamente preoccupante per la nostra industria?

#### Risposta

(28 settembre 1993)

Non tocca al Consiglio, nell'ambito delle sue competenze, occuparsi della gara d'appalto bandita da Eurocontrol.

Si ricorda, a titolo di informazione generale, che il Consiglio, in seguito alle conclusioni emerse nella sessione del 29 marzo 1990, ha adottato in data 19 luglio 1993 una direttiva relativa alla definizione e all'utilizzazione di norme e di specificazioni tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

L'applicazione di tale direttiva costituirà una tappa fondamentale verso l'armonizzazione dei sistemi di traffico aereo nella prospettiva di una integrazione funzionale dell'insieme del sistema europeo di traffico aereo, ponendo rimedio agli ingorghi e rendendo più scorrevole il traffico a breve termine.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2527/93**

degli onn. Mario Melis (ARC), Andrea Raggio (PSE) e Virginio Bettini (V)

> al Consiglio delle Comunità europee (1° settembre 1993) (93/C 292/140)

Oggetto: Abuso di posizione dominante delle Cartiere Burgo

Visto l'articolo 86 del Trattato istitutivo della CEE;

considerato:

- che il mercato per la produzione e commercializzazione della carta bianca per guide telefoniche è dominato in Italia dal monopolio di fatto delle Cartiere Burgo;
- che sola acquirente di tale carta è la SEAT-STET (socia a prevalente partecipazione statale) quale concessionaria esclusiva dei servizi telefonici;
- che il monopolio è conseguente all'abuso di posizione economicamente e giuridicamente dominante della società Cartiere Burgo per avere questa avocato a sé la quota di produzione fornita alla SEAT-STET dalla cartiera di Arbatax, all'epoca diretta dallo stesso consiglio di amministrazione delle Cartiere Burgo;
- che tale monopolio turba una parte rilevante del mercato comune (mercato italiano per l'intero settore) con danno dei consumatori (aumento di LIT 100 al kg rispetto al prezzo Arbatax) e gli assetti economico-sociali di una vasta area di regione ricompresa nell'obiettivo 1 (cassa integrazione e prospettiva di licenziamento dei dipendenti della cartiera di Arbatax per sospensione di attività);
- che il limitato acquisto nel mercato estero di carta per pagine gialle (non prodotte nel mercato italiano) non

inficia l'abuso di posizione dominante della società Cartiere Burgo;

non ritiene il Consiglio di assumere adeguate iniziative presso il governo italiano perché vengano ripristinate le condizioni di libero mercato restituendo alla cartiera di Arbatax ed a chiunque vi abbia interesse la possibilità di offrire all'azienda a prevalente partecipazione statale SEAT-STET, in libera concorrenza, le forniture che oggi acquista dal monopolio Burgo?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

Vista la ripartizione delle competenze tra istituzioni prevista dal Trattato che istituisce la Comunità europea, il Consiglio può soltanto informare gli onorevoli parlamentari che la questione rientra nelle competenze della Commissione ai sensi delle disposizioni degli articoli 86 e 89 del Trattato CEE.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2631/93**

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V) al Consiglio delle Comunità europee (1° settembre 1993)

(93/C 292/141)

Oggetto: Diritto d'asilo e nozione di paese di provenienza sicuro

Le conclusioni adottate al vertice di Edimburgo il 12 dicembre 1992 sanciscono, tra i criteri per stabilire in quali paesi non vi è un rischio serio di persecuzione, quello del numero di rifugiati e del tasso di riconoscimento relativi al periodo precedente.

Tale criterio sembra essere in contraddizione con la Convenzione di Ginevra e lo stesso Stato belga è stato condannato dalla propria Corte di arbitraggio per aver applicato la regola del «due volte 5 %», in base alla quale venivano scartate dalla normale procedura di esame le domande inoltrate dai cittadini di un paese che durante l'anno civile precedente aveva rappresentato almeno il 5 % dei richiedenti asilo e di cui meno del 5% dei richiedenti hanno ottenuto il riconoscimento in Belgio.

Che cosa intende fare il Consiglio riguardo all'armonizzazione delle politiche europee in materia di diritti d'asilo e riguardo alla nozione di paese di provenienza sicuro?

In che modo intende chiedere agli Stati membri di rivedere le loro politiche di armonizzazione, al fine di rispettare l'articolo 3 della Convenzione di Ginevra che proibisce qualsiasi discriminazione riguardo alla provenienza di coloro che chiedono asilo politico?

#### Risposta

(30 settembre 1993)

Come l'onorevole parlamentare certamente sa, il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11/12 dicembre scorso ha salutato i progressi compiuti dai ministri responsabili dell'immigrazione in fatto di adozione di raccomandazioni riguardanti, tra l'altro, domande d'asilo manifestamente infondate e conclusioni sui paesi nei quali in generale non vi sono gravi rischi di persecuzione.

Entrambi i testi sono stati adottati dai ministri a Londra nell'ambito della cooperazione intergovernativa del 30 novembre-1º dicembre 1992, nella quale il Consiglio come tale non svolge alcun ruolo. È chiaro però che entrambi hanno attinenza diretta col programma di lavoro adottato dai capi di Stato e di governo di Maastricht, nel quale sono delineati i principali obiettivi per l'armonizzazione della politica in materia di asilo nei dodici Stati membri. È chiaro altresì che nella risoluzione sulle domande di asilo manifestamente infondate, che fa riferimento alla nozione di paese nel quale non vi sono gravi rischi di persecuzione, i dodici Stati membri fedeli alla comune tradizione umanitaria si sono dichiarati risoluti a garantire, in armonia con la loro comune tradizione umanitaria, un'adeguata protezione ai rifugiati in conformità della Convenzione di Ginevra.

I Dodici dichiarano inoltre che una domanda d'asilo è manifestamente infondata allorché non rientra nei casi contemplati dalla Convenzione di Ginevra.

Inoltre, nelle conclusioni sui paesi nei quali non vi sono in genere rischi gravi di persecuzione, si sottolinea che deve essere dimostrato chiaramente, in maniera obiettiva e verificabile, che le circostanze che in passato avrebbero potuto giustificare il ricorso alla Convenzione di Ginevra non sussistono più. Non solo, ma la valutazione dei rischi di persecuzione nei singoli paesi dovrebbe fondarsi su una gamma di fonti d'informazione il più possible ampia, che annoveri specificamente le informazioni provenienti dall'UNHCŔ.

La Convenzione di Ginevra è perciò fondamentale per i testi adottati dai Dodici sull'armonizzazione della politica di asilo.

Il Consiglio elaborerà un proprio ruolo per quanto riguarda l'armonizzazione nel settore dell'asilo soltanto dopo l'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea, nel quale la politica dell'asilo diventa argomento d'interesse comune. Nell'articolo K 2 il Trattato sull'Unione europea dispone che la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni avverrà nel rispetto della convenzione relativa allo status dei rifugiati.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2635/93

dell'on. Gérard Fuchs (PSE) al Consiglio delle Comunità europee (1° settembre 1993) (93/C 292/142)

Oggetto: Presidenza belga e tassazione del risparmio

Tra gli «orientamenti chiave» presentati dalla Presidenza belga per il secondo semestre del 1993, figura la volontà di rilanciare il progetto relativo a una tassazione minima dei risparmi.

Un simile rilancio è sicuramente indispensabile se si vuole evitare che, a causa della liberalizzazione dei movimenti dei capitali all'interno della Comunità, si giunga ad una competizione fiscale al ribasso che priverebbe gli Stati membri delle risorse essenziali in periodi di deficit di bilancio e di recessione.

Nominato relatore su questo tema dalla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale del Parlamento europeo nel 1989 e rimasto inattivo da allora a causa della paralisi del Consiglio, desidererei sapere:

- 1. Quale iniziativa intende prendere la Presidenza per rilanciare le discussioni che si sono arenate ormai da tre anni?
- 2. Quali scadenze intende fissare per il suddetto rilan-

#### Risposta

(30 settembre 1993)

Per rilanciare la discussione sulla tassazione del risparmio, la Presidenza ha convocato il gruppo ad hoc competente in materia che deve riunirsi a scadenze ravvicinate. La Presidenza auspica di sottoporre tale fascicolo al Consiglio a partire dal mese di ottobre.